

Testo della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 10 dicembre 2014, dall'addendum del 15 aprile 2015, dalla comunicazione del 31 marzo 2016, dall'addendum del 17 maggio 2016, dalla comunicazione del 24 maggio 2018, dall'addendum del 6 settembre 2018, dall'addendum dell'11 giugno 2020, dall'addendum del 24 giugno 2021, dall'addendum del 5 dicembre 2022, dall'addendum del 26 giugno 2023 e dall'addendum del 29 luglio 2025

CONVENZIONE

“Piattaforma Imprese”

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale di perdurante crisi finanziaria, si è ritenuto opportuno, viste anche le esigenze di diversificazione e stabilità delle fonti di provvista manifestate dal settore bancario, mobilitare ulteriori risorse per supportare l'economia.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti a condizioni di mercato finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione (di seguito la “**Prima Convenzione**”) ai sensi della quale: (i) sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle Banche (come di seguito definite) per consentire a quest'ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Prima Convenzione; e (ii) è stato messo a disposizione delle Banche un primo plafond (definito nella Prima Convenzione come “Plafond” e di seguito “**Plafond Prima Convenzione**”) per un importo massimo fino ad Euro 3.000.000.000,00 (tre miliardi/00), facente parte del Plafond Iniziale (come di seguito definito).
- (d) In data 17 febbraio 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una seconda convenzione (di seguito la “**Seconda Convenzione**”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida ed i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP una ulteriore porzione del Plafond Iniziale per un importo massimo fino ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00) (aumentato della porzione del Plafond Prima Convenzione non utilizzata).
- (e) In data 17 dicembre 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una terza convenzione (di seguito la “**Terza Convenzione**”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Iniziale residua a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione.

- (f) In data 1° marzo 2012 (così come successivamente modificata e integrata), CDP ed ABI hanno stipulato una quarta convenzione (di seguito la “**Quarta Convenzione**”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stato messo a disposizione delle Banche da parte di CDP, in aggiunta al Plafond Iniziale, un plafond aggiuntivo per un importo massimo fino ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi/00) (il “**Plafond Quarta Convenzione**”), suddiviso nel Plafond PMI-C e nel Plafond PMI-I, quest’ultimo a sua volta articolato nel Plafond Tranche A e nel Plafond Tranche B (ciascuno di tali termini come definiti nella Quarta Convenzione).
- (g) Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all’ articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per finalità di sostegno dell’economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione.
- (h) In data 5 agosto 2014 le Parti hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’*addendum* del 26 giugno 2023, la “**Convenzione Originaria**”), per la definizione dei termini e delle condizioni sulla base dei quali è messo a disposizione delle Banche (come di seguito definite), da parte di CDP, il Plafond Piattaforma Imprese (come di seguito definito), per un importo massimo originario fino ad Euro 5.500.000.000 (cinquemiliardicinquecentomilioni/00), a sua volta suddiviso nei seguenti sotto-plafond: (i) Plafond PMI; (ii) Plafond Reti PMI; (iii) Plafond MID; e (iv) Plafond Esportazione, ai fini della concessione da parte delle Banche, in favore dei relativi Beneficiari, dei Finanziamenti Imprese (ciascuno di tali termini come di seguito definiti).
- (i) Con comunicazione ai sensi dell’articolo 2.6 della Convenzione, pubblicata in data 31 marzo 2016, è stato incrementato l’importo massimo del Plafond Piattaforma Imprese (come di seguito definito) fino ad Euro 10.000.000.000 (diecimiliardi/00) e chiusa l’operatività del Plafond Esportazione, con effetto a partire dalla Data di Erogazione (come di seguito definita) del 20 aprile 2016.
- (j) In data 4 giugno 2020, CDP ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (la “**BEI**”) un contratto di prestito denominato “*CDP EPIDEMIC RESPONSE SMES MIDCAPS RETI FILIERE*” (di seguito, insieme con la documentazione a questo ancillare, ivi inclusa la *side letter* sottoscritta tra BEI e CDP in data 4 giugno 2020 e così come di volta in volta modificati, il “**Contratto di Prestito BEI 2020**”) in virtù del quale, ai termini e condizioni ivi previsti, la BEI ha messo a disposizione di CDP un finanziamento per un importo massimo fino ad Euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni/00) (la “**Provvista BEI**”) finalizzato a fornire a CDP risorse al fine di alimentare il Plafond Piattaforma Imprese (come di seguito definito) per la concessione, anche in modalità c.d. *blending* con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti (come di seguito definiti), in ogni caso senza alcun incremento dell’importo massimo del Plafond Piattaforma Imprese e dei relativi Sotto-Plafond.
- (k) Al fine di uniformare la convenzione del 5 agosto 2014 inclusiva delle modifiche introdotte da ultimo con *addendum* del 6 settembre 2018 ed i relativi Allegati alle previsioni del Contratto di Prestito BEI 2020, in data 11 giugno 2020, le Parti, senza alcun intento o effetto novativo sulla predetta convenzione e relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto un ulteriore *addendum* alla suddetta convenzione.
- (l) Al fine di (i) consentire alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (come di seguito definite) di operare nell’ambito della Convenzione in nome e per conto proprio o per il tramite di Cassa Centrale Banca ovvero di ICCREA, nonché di (ii), uniformare gli adempimenti necessari, posti in capo ai Contraenti il Finanziamento (e/o alle Banche Cedenti) (come di seguito definiti), nei confronti, oltre che del Fondo di Garanzia, anche di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente), secondo le modalità previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari applicabili, nonché di (iii) modificare i criteri di ammissibilità dei finanziamenti previsti dal Contratto di Finanziamento Quadro (come di seguito definito) in linea con le modifiche alla *side letter* sottoscritta tra BEI e CDP in data 4 giugno 2020, le Parti, senza alcun intento o effetto novativo sulla convenzione del 5 agosto 2014 inclusiva delle modifiche introdotte da ultimo con *addendum* dell’11 giugno 2020 e relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto, in data 24 giugno 2021, un ulteriore *addendum* alla predetta convenzione (l’**“Addendum 2021”**).
- (m) Al fine di favorire un maggiore impiego della provvista messa a disposizione da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese, le Parti, senza alcun intento o effetto novativo sulla convenzione del 5 agosto 2014 inclusiva delle modifiche introdotte da ultimo con *addendum* del 24 giugno 2021 e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto in data 5 dicembre 2022 un ulteriore atto integrativo e modificativo alla predetta convenzione (l’**“Addendum 2022”**), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla medesima convenzione finalizzate a (i) la chiusura dell’operatività del Plafond Reti e Filiera (come di seguito definito) a far data dalla Data di Erogazione (come di seguito definita) che cade il 20 dicembre 2022, ferma restando la possibilità di utilizzo per i Contraenti il Finanziamento (come di seguito definiti) della provvista già concessa ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Quadro e Contratto di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti) secondo i termini e le condizioni ivi previste, e il contestuale trasferimento della dotazione residua di tale sotto-plafond, pari a complessivi Euro

485.450.000,00 (quattrocentottantacinquemilioniottocentocinquantamila/00), ad incremento della dotazione del Plafond PMI (come di seguito definito), la cui nuova dotazione, a seguito di tale incremento è pari ad Euro 6.469.850.000,00 (seimiliardiottocentosessantanovemilioniottocentocinquantamila/00); (ii) l'estensione della possibilità di utilizzo, nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione, dei Finanziamenti (come di seguito definiti) di durata pari a 15 (quindici) anni per la concessione di finanziamenti in favore di tutte le imprese finanziabili nell'ambito della Convenzione superando la limitazione precedentemente prevista per i Contraenti il Finanziamento di utilizzare la provvista derivante dai Finanziamenti di durata pari a 15 anni per la concessione di finanziamenti alle sole imprese operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012; e (iii) l'introduzione di Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale (come di seguito definita) sia immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione.

- (n) Al fine di garantire il soddisfacimento delle richieste di provvista messa a disposizione da CDP a favore delle Banche italiane a valere sul Plafond Piattaforma Imprese per supportare le esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla convenzione del 5 agosto 2014 inclusiva delle modifiche introdotte con addendum del 5 dicembre 2022 e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto in data 26 giugno 2023 un ulteriore atto integrativo e modificativo alla predetta convenzione (l'“**Addendum 2023**”) con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla medesima convenzione finalizzate a (i) recepire l'incremento della dotazione nominale complessiva del Plafond Piattaforma Imprese a Euro 12.000.000.000,00 con conseguente rideterminazione delle dotazioni assegnate al Plafond PMI e al Plafond MID, rispettivamente ad Euro 7.669.850.000,00 e ad Euro 4.300.000.000,00; (ii) introdurre la facoltà per CDP di sottoporre ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese; (iii) escludere la finanziabilità delle PMI e delle Imprese MID che operano nei settori merceologici del tabacco e del gioco d'azzardo; (iv) uniformare l'importo unitario delle soglie massime concedibili per ciascun Finanziamento Impresa, e (v) semplificare gli adempimenti previsti in caso di retrocessione dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI.
- (o) Al fine di favorire un maggior utilizzo del Plafond Piattaforma Imprese da parte del settore bancario, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto in data 29 luglio 2025 un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l'“**Addendum 2025**”) con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata da ultimo dall'Addendum 2025, la “**Convenzione**”) finalizzate a (i) recepire l'incremento della dotazione nominale complessiva del Plafond Piattaforma Imprese a Euro 14.000.000.000,00 con conseguente rideterminazione delle dotazioni assegnate al Plafond PMI e al Plafond MID, rispettivamente ad Euro 8.869.850.000,00 e ad Euro 5.100.000.000,00; (ii) introdurre due nuove durate dei Finanziamenti (come di seguito definiti) rispettivamente a 18 e 24 mesi; (iii) introdurre un'ulteriore tipologia di pre-ammortamento; (iv) introdurre la possibilità di utilizzare il Plafond Piattaforma Imprese anche per la concessione di finanziamenti in *pool* da parte di Banche appartenenti al medesimo gruppo bancario in favore dei Beneficiari; (v) introdurre la possibilità di ampliare l'operatività del Plafond Piattaforma Imprese, entro i limiti e nei termini di seguito dettagliati, a fronte della costituzione di un pegno su titoli di Stato a garanzia dell'ulteriore esposizione di CDP; (vi) modificare e integrare talune clausole per adeguarle al mutato contesto normativo interno ed esterno di riferimento.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

- 1.1 Nella presente Convenzione, i seguenti termini con lettere iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“**Addendum 2021**”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (l) alla presente Convenzione.

“**Addendum 2022**”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (m) alla presente Convenzione.

“**Addendum 2023**”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (n) alla presente Convenzione.

“**Addendum 2025**”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (o) alla presente Convenzione.

“**Atto di Costituzione di Pegno**”: indica l'atto di costituzione in pegno di titoli di Stato italiano nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno (come di seguito definita), che potrà essere sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi del successivo Articolo 4.6, secondo il testo di cui

all'Allegato (1), Parte VII ovvero VIII (a seconda dei casi) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (*Digitalizzazione*). Resta inteso che l'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del quale verranno concessi uno o più Finanziamenti Garantiti con Pegno (come di seguito definiti).

"Banca": indica una banca italiana o una succursale di una banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento, attraverso il quale quest'ultimo abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.2, di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui ai Finanziamenti.

"Banca del Gruppo": indica ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario.

"Banche del Sistema del Credito Cooperativo": indica le banche di credito cooperativo e le casse rurali ed artigiane.

"Banca Mandataria": indica Cassa Centrale Banca o ICCREA, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 3.6.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario.

"BEI" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (j) alla presente Convenzione.

"Beneficiari" indica le PMI, le Imprese MID, le Reti, le Imprese di Rete o le Imprese in Filiera, restando inteso che, in relazione ai Finanziamenti Imprese finanziati mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati, in tutto o in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI, i Beneficiari dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici al riguardo previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro.

"Cassa Centrale Banca": indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Cassa Centrale Banca.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

"Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio": indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero e/o del Finanziamento a valere sul Plafond Reti e Filieri in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero ovvero, a seconda dei casi, del Finanziamento Garantito con Pegno in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

"Comunicazione 31 marzo 2016": indica la comunicazione ai sensi dell'Articolo 2.6 della presente Convenzione, pubblicata in data 31 marzo 2016, con la quale, a partire dalla Data di Erogazione del 20 aprile 2016: (a) la dotazione

del Plafond PMI è stata incrementata a Euro 5.984.400.000,00 (cinquemiliardinovecentoottanta-quattromilioniquattrocentomila/00), di cui Euro 984.400.000,00 (novecentoottantaquattromilioni-quattrocentomila/00) rivenienti dal trasferimento a tale Sotto-plafond della residua dotazione del Plafond Esportazione; (b) la dotazione del Plafond MID è stata incrementata a Euro 3.500.000.000,00 (tre miliardicinquecentomilioni/00); e (c) è stata chiusa l'operatività del Plafond Esportazione.

“Contraente il Finanziamento”: indica la Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro (eventualmente per mezzo di una delle Banche Mandatarie nei casi di cui all'Articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dal Contraente il Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi dell'Articolo 5 della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine richiedere un Finanziamento a valere su uno specifico Sotto-plafond.

“Contratto di Finanziamento Quadro”: indica il contratto quadro stipulato, al fine di aderire alla presente Convenzione, tra un Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi dell'Articolo 3.1 della presente Convenzione, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

“Contratto di Prestito BEI 2020” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (j) alla presente Convenzione.

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond Piattaforma Imprese e dei relativi Sotto-plafond.

“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati da un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento PMI, da un Finanziamento MID e/o da un Finanziamento Reti e Filiali, concessi a valere sui Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi della presente Convenzione, del relativo Contratto di Finanziamento e del relativo Contratto di Cessione di Crediti (e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo).

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di ottobre 2014 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2015 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere su ciascun Sotto-plafond.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiere, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Reti e Filiere a Beneficiari aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Reti e Filiere, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiere ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (iii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere su qualsiasi Sotto-plafond mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre) nel solo caso di Finanziamenti concessi, mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, 4 (quattro) nel solo caso di Finanziamenti concessi mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond Reti e Filiere, 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul relativo Sotto-plafond, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei suddetti Finanziamenti, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

“Erogazione”: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e

(ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.

"Euribor": indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* ("EMMI" o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito ("**Regolamento Benchmark**"). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "Indice Alternativo" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

"Fattori di Sconto": indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFXA=" del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

"Filiera": indica qualsiasi forma di aggregazione tra imprese - anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e università - che operino per un obiettivo esplicito in virtù di appositi accordi, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.

"Finanziamento": indica ciascun finanziamento a valere su uno o più Sotto-plafond, concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.

"Finanziamento Garantito con Pegno": indica ciascun Finanziamento a garanzia del quale sia stato costituito un pegno su titoli di Stato in misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno. Resta inteso che, ai fini della determinazione del Margine (come di seguito definito), i Finanziamenti Garantiti con Pegno sono assimilati ai Finanziamenti Ponderazione Zero (come di seguito definiti).

"Finanziamento/i Imprese" indica, collettivamente o singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti Reti e Filiera e/o i Finanziamenti MID, da utilizzarsi per i fini di cui all'Articolo 6.5 della Convenzione.

"Finanziamento/i MID": indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle Imprese MID da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond MID.

"Finanziamento/i PMI": indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle PMI da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond PMI.

“Finanziamenti Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente, a seconda dei casi, i Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento/i Reti e Filiere”: indica i finanziamenti concessi alle Reti e/o alle Imprese di Rete e/o alle Imprese in Filiera da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, a valere sul Plafond Reti e Filiere.

“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero”: indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero PMI.

“Fondo di Garanzia” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A., capogruppo del gruppo bancario cooperativo ICCREA.

“Imprese MID” indica le imprese operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), così come meglio previsto nell'Allegato (6) alla presente Convenzione.

“Impresa di Rete”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Rete di Imprese.

“Impresa in Filiera”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Filiera.

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'Allegato (4) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, delle proposte relative ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Cessione di Crediti e all'Atto di Costituzione di Pegno, ove previsto.

“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'Allegato (4) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, delle proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5(i) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 settembre 2014 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:

- (a) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (b) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (c) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (d) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (e) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (f) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:

- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (g) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (h) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (i) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (j) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (k) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;

- (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (l) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (m) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (n) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (o) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (p) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e

- (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (q) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
 - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (r) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
 - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;

Resta inteso che CDP determinerà il Margine Euribor applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Margine TFE": indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di utilizzo il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5 (j) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 settembre 2014 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:

- (a) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
 - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (b) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
 - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;

- (c) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (d) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (e) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (f) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (g) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;

- (h) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (i) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (j) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (k) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (l) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (m) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:

- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (n) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (o) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (p) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (q) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
 - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
 - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (r) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:

- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
- (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;

Resta inteso che CDP determinerà il Margine TFE applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Paesi Sanzionati”: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

“Periodo di Disponibilità”: indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del Periodo di Stipula.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 e la data di esaurimento delle risorse di tutti i Sotto-plafond in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

“Persona Sanzionata”: indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Plafond Esportazione” indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese, originariamente di ammontare pari ad Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), la cui residua dotazione, ai sensi della Comunicazione 31 marzo 2016, pari a Euro 984.400.000,00 (novecentootantaquattromilioniquattrocentomila/00), è stata trasferita al Plafond PMI, con conseguente chiusura della relativa operatività.

“Plafond Iniziale”: indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Prima Convenzione, della Seconda Convenzione e della Terza Convenzione.

“Plafond MID” indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 5.100.000.000,00 (cinquemiliardicentomilioni/00), come incrementato da ultimo ai sensi dell'Addendum 2025, ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da

CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti MID.

"Plafond Piattaforma Imprese" indica un importo complessivo pari ad Euro 14.000.000.000,00 (quattordicimiliardi/00), come incrementato da ultimo ai sensi dell'Addendum 2025, messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della presente Convenzione e suddiviso nei Sotto-plafond.

"Plafond PMI-C": indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), messo a disposizione delle Banche ai sensi della Quarta Convenzione.

"Plafond PMI": indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 8.869.850.000,00 (ottomiliardiottoctocossesettanovemilioniottococinquantamila/00), come incrementato da ultimo ai sensi dell'Addendum 2025, (fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 2.8), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti PMI.

"Plafond Quarta Convenzione": ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (f) alla presente Convenzione.

"Plafond Reti e Filieri" indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese, originariamente di ammontare pari ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), la cui dotazione residua, pari a Euro 485.450.000,00 (quattrocentottantacinquemilioniquattrocentocinquantamila/00), è stata trasferita, ai sensi dell'Addendum 2022, al Plafond PMI, con conseguente chiusura della relativa operatività a partire dalla Data di Erogazione del 20 dicembre 2022.

"PMI": indica le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), secondo quanto meglio previsto nell'Allegato (5) alla presente Convenzione.

"Policy di Gruppo Anti-corruzione" indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

"Pre-ammortamento Breve": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (iii), (iv) e (v) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Pre-ammortamento Fast": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Pre-ammortamento Lungo": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (vi) e (vii) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Prima Data di Pagamento": indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che

cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;

- (iv) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (v) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (vi) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (vii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;

“**Provvista BEI**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (j) alla presente Convenzione.

“**Rapporto di Vigilanza Stand Alone**”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento (come denominatore);

laddove:

- “**Esposizione Complessiva**” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- “**Esposizione Garantita con Pegno**” indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- “**Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento**” indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di

vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva Consolidata e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva Consolidata non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale consolidato e l'ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

“Reti” indica le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato), che rispettino, alternativamente, i requisiti di PMI o Impresa MID secondo quanto indicato nella definizione, rispettivamente di *“PMI”* o di *“Impresa MID”* (al riguardo, ai fini del calcolo del numero di dipendenti complessivi della relativa Rete, si precisa che si conteggerà, per ciascuna impresa partecipante, una percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete).

“Reti di Imprese” indica le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato).

“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.

“Sanzioni”: indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

"Sotto-plafond" indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, il Plafond PMI, il Plafond MID nonché, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, il Plafond Reti e Filieri e, fino alla Data di Erogazione del 20 aprile 2016, il Plafond Esportazione.

"TARGET2" indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

"Tasso Finanziariamente Equivalente" o **"TFE"**: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

"Tasso di Interesse": ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo (iii) dell'Articolo 3.2 della presente Convenzione.

"Territori Sisma": indica (i) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e (ii) i territori dei comuni della Regione Abruzzo, interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009, di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

"Tier 1 Ratio": indica, a seconda dei casi:

- (a) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario, il maggiore tra: (i) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; e (ii) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
- (b) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (a) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile,

in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta fermo che, qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento patrimoniale, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP potrà valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi Margini applicabili al relativo Contraente il Finanziamento.

"TUB": indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.

1.2 Lista degli allegati (l'/"gli **"Allegato/i"**) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
Allegato 1, Parte III	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
Allegato 1, Parte IV	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
Allegato 1, Parte V	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio

Allegato 1, Parte VI	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
Allegato 1, Parte VII	Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
Allegato 1, Parte VIII	Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
Allegato 2, Parte I	Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Allegato 2, Parte II	Modello di Comunicazione Banche del Gruppo
Allegato 2, Parte III	Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
Allegato 2, Parte IV	Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 3, Parte I	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
Allegato 3, Parte II	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
Allegato 3, Parte III	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 3, Parte IV	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 3, Parte V	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio, relativa all'Atto di Costituzione di Pegno
Allegato 3, Parte VI	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria, relativa all'Atto di Costituzione di Pegno
Allegato 4, Parte I	Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 4, Parte II	Modello di Lettera di Accettazione Aggiuntiva
Allegato 4, Parte III	Modello di Lettera di Accettazione relativa all'Atto di Costituzione di Pegno
Allegato 5	Definizione di PMI e Impresa MID.

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti Imprese.
- 2.2 Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, i Contraenti il Finanziamento potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti al fine di erogare Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e Finanziamenti Reti e Filiali è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 3.5.

- 2.3 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.2, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno, in ogni caso, primariamente e solidalmente sul relativo Contraente il Finanziamento e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico del Contraente il Finanziamento e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultimo a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
- 2.4 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.5 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Imprese di cui alla presente Convenzione ed in particolare CDP darà evidenza del Plafond Piattaforma Imprese sul proprio sito internet e ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
- 2.6 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di ridefinire, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell'ABI, delle Banche e/o dei Contraenti il Finanziamento, la allocazione delle risorse tra i vari Sotto-plafond e di incrementarne eventualmente le risorse, nonché di conferire eventualmente carattere di rotatività ad uno o più dei Sotto-plafond. Le modifiche di cui al presente Articolo 2.6 acquisteranno efficacia decorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento della relativa pubblicazione sul sito internet di CDP, senza pregiudizio per le Erogazioni già effettuate.
- 2.7 L'utilizzo del Plafond PMI da parte dei Contraenti il Finanziamento che siano contrattualmente legittimati ad utilizzare il Plafond Tranche B (come definito nella Quarta Convenzione) potrà avvenire solamente a decorrere dalla data in cui CDP abbia comunicato, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle disponibilità a valere sul Plafond Tranche B (come definito nella Quarta Convenzione) ai sensi della Quarta Convenzione (fermo restando che tali soggetti potranno in ogni caso sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro entro il termine del Periodo di Stipula ed utilizzare i Sotto-plafond diversi dal Plafond PMI).
- 2.8 A fini di chiarezza si precisa che la dotazione del Plafond PMI deriva, tra l'altro, dalla riallocazione delle risorse di cui al Plafond PMI-C reso disponibile da parte di CDP ai sensi della Quarta Convenzione e risulta alla data di sottoscrizione della convenzione del 5 agosto 2014 pari a complessivi Euro 1.936.473.561,26 (unmiliardonovecentotrentaseimilioniquattrocentsessantatremilacinquecentosessantuno/26), come successivamente incrementato (fino all'importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00)) con gli ammontari tempo per tempo rimborsati a CDP in relazione al Plafond PMI-C ai sensi della Quarta Convenzione.
- 2.9 La presente Convenzione costituisce uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e l'ABI in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP, per il tramite del settore bancario, alle imprese, per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, su impulso di CDP in accordo con l'ABI, nell'ambito della presente Convenzione - e apportando a quest'ultima le modifiche all'uopo eventualmente necessarie - potranno essere implementate altre iniziative e/o messi a disposizione plafond di risorse ulteriori per il perseguimento delle suddette finalità.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Il Contratto di Finanziamento Quadro potrà essere stipulato entro il Periodo di Stipula. I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (ed in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell'ambito ed in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
- (i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata alle Date di Pagamento secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale;
 - (ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e, in entrambi i casi, aumentati del Margine applicabile (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce. In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero;

- (iii) gli interessi maturati al Tasso di Interesse sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi;
- (iv) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato di ulteriori 100 *basis points*;
- (v) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:
 - (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

il relativo Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti

Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
 - (3) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
 - (4) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
 - (5) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
 - (6) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati a valere, anche in parte, sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (vi) resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento Quadro;
- (vii) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata;
- (viii) laddove gli importi oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Paragrafo (v) e ai sensi del precedente Paragrafo (vii) siano superiori al 40% rispettivamente dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento e dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Contraente il Finanziamento sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
- (ix) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'eventuale Atto di Costituzione di Pegno;
- (x) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l'importo nominale in

linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati da detto Contraente il Finanziamento (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;

- (xi) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto in concomitanza con una Data di Rimborso Anticipato, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, con un preavviso scritto di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi da comunicarsi mediante utilizzo di un apposito modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
- (xii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali (i) dei Crediti ceduti in garanzia, suddivisi per ciascun Sotto-plafond e (ii) a partire dalla Data di Rendicontazione del 30 giugno 2026 e una sola volta con riferimento all'aggregato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in ciascun semestre di riferimento, dei Finanziamenti Imprese erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in aggregato nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all'ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni. Con specifico riferimento a tutti i Sotto-plafond, nel caso in cui il relativo Finanziamento sia erogato in tutto o in parte mediante utilizzo della Provvista BEI, il modello di rendicontazione prevedrà, a decorrere dalle rendicontazioni da effettuarsi con riferimento alla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2020, ulteriori informazioni al fine di riflettere le informazioni previste dal Contratto di Prestito BEI 2020;
- (xiii) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015 e sino al termine del Periodo di Disponibilità, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Sulla base del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare a beneficio di tale Contraente il Finanziamento, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
- (xiv) fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, il Contraente il Finanziamento (a) dichiara per sé stesso, per le eventuali Banche Cedenti e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori del Contraente il Finanziamento e delle eventuali Banche Cedenti medesimi, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere una Persona Sanzionata; e (b) si impegna, per quanto a propria conoscenza, a non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione dei relativi Finanziamenti Imprese, i proventi del Finanziamento a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni;
- (xv) resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, dai Contratti di Cessione di Crediti, dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la

risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti, il pagamento degli interessi maturati e il rimborso di ogni altro costo dovuto. Resta inoltre inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dall'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e/o l'eventuale venir meno della validità o efficacia dell' Atto di Costituzione di Pegno costituirà una causa di risoluzione dei soli Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno (dei quali CDP potrà chiedere il conseguente rimborso integrale, unitamente a relativi interessi maturati e ogni altro importo dovuto);

- (xvi) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xvii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xviii) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xix) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti Imprese della medesima tipologia, le somme già rimborsate dai Beneficiari, anche anticipatamente, a valere sui relativi Finanziamenti Imprese precedentemente erogati;
- (xx) si precisa che, fatti salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato impiego, totale o parziale, da parte del relativo Contraente il Finanziamento delle Erogazioni, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
- (xxi) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, potranno essere effettuati, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente paragrafo potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento e individuate nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali il relativo Contraente il Finanziamento non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente paragrafo, potranno essere utilizzati dal relativo Contraente il Finanziamento per la concessione di ulteriori Finanziamenti Imprese ai sensi della presente Convenzione.

3.3 I Contratti di Finanziamento Quadro, i Contratti di Cessione di Crediti e/o l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti e l'eventuale proposta irrevocabile di Atto di Costituzione di Pegno debitamente sottoscritte, secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell'Allegato (1), completo in tutte le sue parti, unitamente a:

- (A) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all'Allegato (2) - contenente, tra l'altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
- (B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
 - (i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o

procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ovvero a Cassa Centrale Banca ai fini dell'Articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;

- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno; e
- (iii) dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti, dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e i soggetti autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.

3.4 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti, l'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno e la ulteriore documentazione di cui al precedente Articolo 3.3, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, si intenderanno conclusi tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna al Contraente il Finanziamento del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione.

3.5 Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti ed alla conclusione dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 3.4, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento designare altre Banche Cedenti.

Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.

Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, il relativo Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, debitamente sottoscritta, secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione del Contraente il Finanziamento, in originale, – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento; e
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche

in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l'indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna al Contraente il Finanziamento del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

- 3.6 Anche in deroga a quanto altrimenti previsto nella presente Convenzione, ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo - tramite la Banca Mandataria del proprio gruppo bancario – potrà: (i) stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e (ii) sottoscrivere le Richieste di Utilizzo e le richieste di rimborso anticipato facoltativo (anche a fronte di operazioni di surroga).

In tali casi ciascuna Banca Mandataria agirà in nome e per conto delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, appartenenti al gruppo della relativa Banca Mandataria, che avranno fornito loro, mandato con rappresentanza e svolgerà la funzione di banca agente (*i.e.* mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Quadro, Contratti di Cessione di Crediti, eventuali Atti di Costituzioni di Pegno, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativi e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra la Banca Mandataria e le Banche del Sistema del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario, che verranno dalle stesse gestiti in via autonoma.

In conseguenza di quanto precede, in particolare:

- (i) la Banca Mandataria sottoscriverà la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro di cui all'Articolo 3.3 che precede, del Contratto di Cessione di Crediti, dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna Richiesta di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) la Banca Mandataria fornirà a CDP i documenti di cui all'Articolo 3.3 che precede e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro in relazione a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria dovranno indicare nel Contratto di Finanziamento Quadro un conto corrente bancario aperto presso la Banca Mandataria che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, la Banca Mandataria, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti dovrà fornire a CDP (a) un *file* di dati in formato aperto (ad esempio, .txt, .csv, .xml) contenente, con riferimento al relativo Contraente il Finanziamento, il Tier 1 Ratio, il Patrimonio di Vigilanza e il Patrimonio di Vigilanza Consolidato; (b) un *file* di dati in formato aperto contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso la Banca Mandataria (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le Erogazioni alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso la Banca Mandataria ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati dalla Banca Mandataria nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna Data di Pagamento, invierà alla relativa Banca Mandataria un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi da ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vi) la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario di riferimento che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento Quadro, nel Contratto di Cessione di Crediti, nell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e nel Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (vii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.6, la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario di riferimento che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;

(viii) la Banca Mandataria manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

3.7 Con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo che aderiscono per il tramite di una Banca Mandataria, la rispettiva Banca Mandataria procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti Articoli 3.3 e 3.5. Dell'esito delle relative verifiche la Banca Mandataria darà comunicazione a CDP a mezzo messaggio di posta elettronica certificata o e-mail entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione della relativa Lettera di Accettazione.

3.8 Salvo quanto di seguito previsto, ICCREA continuerà a svolgere il proprio ruolo di banca agente e di banca depositaria dei relativi conti correnti nei confronti di ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che, alla data di firma dell'Addendum 2021, abbia sottoscritto i relativi Contratti di Finanziamento Quadro, Contratti di Cessione di Crediti, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativi per il tramite di ICCREA, in virtù del mandato con rappresentanza conferito allo scopo a quest'ultima ai sensi della Convenzione previgente all'Addendum 2021.

Nel caso in cui una Banca del Sistema del Credito Cooperativo intenda revocare il mandato con rappresentanza già conferito ad ICCREA, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo potrà (i) agire in nome e per conto proprio ai sensi e in conformità a quanto previsto agli Articoli 3.3. e 3.5, ovvero (ii) agire tramite Cassa Centrale Banca, ai sensi e in conformità a quanto previsto ai precedenti Articoli 3.6 e 3.7. Resta fermo che:

(i) nel caso in cui intenda agire direttamente, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo dovrà revocare il mandato conferito ad ICCREA, mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, da inviare contestualmente ad ICCREA e CDP entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva. Resta inteso che detta revoca si intenderà efficace nei confronti di CDP e di ICCREA, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA antecedentemente alla revoca, al momento della ricezione da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata;

(ii) nel caso in cui intenda agire per il tramite di Cassa Centrale Banca, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo dovrà revocare il mandato conferito ad ICCREA mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, da inviare contestualmente ad ICCREA e CDP entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva - e conferire, in pari data, mandato con rappresentanza in favore di Cassa Centrale Banca. Resta inteso che la revoca del mandato a ICCREA da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo si intenderà efficace nei confronti di CDP e ICCREA, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA antecedentemente alla revoca, al momento della ricezione da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

In tale ipotesi, Cassa Centrale Banca dovrà fornire evidenza a CDP (a) del conferimento del mandato con rappresentanza ricevuto dalla Banca del Sistema del Credito Cooperativo e (b) del subentro nel mandato gestorio di tutti i contratti in essere stipulati dalla medesima Banca del Sistema del Credito Cooperativo, quale Contraente il Finanziamento, ai sensi della Convenzione, precedentemente gestiti da ICCREA ai sensi del mandato revocato, mediante comunicazione scritta, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, nel medesimo Giorno Lavorativo della revoca del mandato ad ICCREA e del conferimento del mandato alla stessa Cassa Centrale Banca da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo e, in ogni caso, entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva. Resta inteso che il conferimento del mandato a Cassa Centrale Banca si intenderà, in ogni caso, efficace nei confronti di CDP, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA, al momento della ricezione da parte di Cassa Centrale Banca della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Articolo 4

Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP

4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, ad esclusione dei Contratti di Finanziamento relativi ai Finanziamenti Garantiti con Pegno in relazione ai quali troverà applicazione quanto previsto all'Articolo 4.6 che segue, i Contraenti il Finanziamento e le

relative Banche Cedenti (ove esistenti) dovranno cedere in garanzia a CDP tutti i Crediti secondo quanto previsto, rispettivamente, nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

- 4.2 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente dovranno porre in essere tutte le formalità necessarie ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi (ivi incluso, ove applicabile, comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento Imprese eventualmente dallo stesso garantito è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese e che i relativi Crediti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa).
- 4.3 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio qualsiasi documento (anche in originale) relativo ai Crediti ricevuti in garanzia e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2.
- 4.4 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri e/o a ciascun Credito e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
- 4.5 In ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere a sua volta, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Cedenti, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia.
- 4.6 A propria discrezione, ciascun Contraente il Finanziamento potrà utilizzare il Plafond oltre il limite del 30% del Rapporto di Vigilanza Stand Alone o, a seconda dei casi, del Rapporto di Vigilanza Consolidato - e comunque entro il limite del 40% dei suddetti rapporti ai sensi del successivo Articolo 5 paragrafi (c)(iv) e (c)(v) - richiedendo a CDP la concessione di Finanziamenti Garantiti con Pegno, previa costituzione in favore di CDP, antecedentemente all'erogazione della provvista da parte di CDP, di un pegno su titoli di Stato nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Ai Finanziamenti Garantiti con Pegno saranno applicate le medesime condizioni economiche relative ai Finanziamenti a Ponderazione Zero che abbiano le medesime caratteristiche, con riferimento alle categorie indicate nella definizione, a seconda del caso, di Margine Euribor e di Margine TFE.
- 4.7 Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e l'integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno, determinato secondo i criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

Articolo 5

Plafond Piattaforma Imprese

L'utilizzo dei Sotto-plafond da parte del Contraente il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:

- (a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sui diversi Sotto-plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
- (b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l'utilizzo dei Sotto-plafond sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro nel corso del Periodo di Stipula; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere su ciascun Sotto-plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Utilizzo) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 5 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;

(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato a ciascuna Data di Erogazione in più Erogazioni, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e condizioni che seguono:

- (i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione, di tempo in tempo, determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell'Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
- (ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo (vi) – sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi bancari di appartenenza nonché di limitare e/o declinare la provvista richiesta dal Contraente il Finanziamento connotato da rilevanti elementi di debolezza (quali, esemplificando, criticità di carattere creditizio e/o reputazionale, anche relative al sistema dei controlli interni adottato), a proprio insindacabile giudizio;
- (iii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello *standing* creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (iv) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno. Resta inteso che tali limiti non troveranno applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo;
- (v) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno. Resta inteso che tali limiti non troveranno applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
- (vi) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari, rispettivamente, a:
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond PMI; e
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond MID.

Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tali limiti.

In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;

(d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta dovrà essere inviata successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'Articolo 3.2 (ii) della presente Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione ed almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima di tale Data di Erogazione.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:

- (i) il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l'Erogazione;
- (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
- (iv) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo) e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo) non sono superiori al 30% o al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (iv) e (v).

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Utilizzo, secondo quanto meglio previsto nel successivo Articolo 5 (g) e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Resta inteso che ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e la relativa Richiesta di Utilizzo) potrà riguardare un solo Sotto-plafond e che con riferimento ad una medesima Data di Erogazione potranno essere inviate a CDP fino ad un massimo di 2 (due) proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo;

- (e) l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
- (f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento e nella presente Convenzione e/o, ove la relativa Richiesta di Utilizzo riguardi Erogazioni a valere, in tutto o in parte, sulla Provvista BEI, nel caso in cui quest'ultima non sia, per qualsivoglia motivo, disponibile e/o messa a disposizione da BEI, in tutto o in parte (e CDP in tal caso non sarà responsabile in alcun caso della mancata erogazione del relativo Finanziamento richiesto a valere sulla Provvista BEI), ovvero, in considerazione della disciplina dell'Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;
- (g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - (i) la ricezione da parte di CDP dal relativo Contraente il Finanziamento, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d), della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione: (i) del relativo Sotto-plafond e dell'ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) della Prima Data di Pagamento, che dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale; (v) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta, a scelta della Parte Finanziata, se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; (vi) di quali debbano essere considerate Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero e quali Erogazioni di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e (vii) di quali debbano essere considerate Erogazioni riferite a Finanziamenti Garantiti con Pegno;
 - (ii) l'assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento (e/o delle relative Banche Cedenti, se del caso) alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso); e
 - (iii) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo Paragrafo (l), l'utilizzo di ciascun Sotto-plafond (ed ove applicabile della Provvista BEI) avverrà fino ad esaurimento delle relative risorse (anche con riferimento alle singole tipologie di durata del Finanziamento indicate dai Contraenti il Finanziamento) sulla base dell'ordine cronologico di

ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua di ciascun Sotto-plafond;

- (i) resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di "Margine", dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione;
- (j) resta inteso che CDP avrà la facoltà di introdurre periodi di rimborso ulteriori rispetto a quelli richiamati nella definizione di "Data di Scadenza Finale". La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;
- (k) CDP si riserva la facoltà di trasformare ciascun Sotto-plafond in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti di volta in volta rimborsati andranno nuovamente ad alimentare le risorse del relativo Sotto-plafond e saranno messi nuovamente a disposizione di tutti Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (l) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive per incrementare la dotazione del Plafond Piattaforma Imprese, dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
- (m) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai Paragrafi (k) e (l) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (n) le Parti si danno atto che le risorse a valere su qualsiasi Sotto-plafond potranno derivare dall'utilizzo da parte di CDP della Provvista BEI ai sensi del Contratto di Prestito BEI 2020. Il Contratto di Finanziamento Quadro, anche in eventuale deroga ad ogni altra previsione della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente confliggente, conterrà pertanto, in relazione alle Erogazioni a valere su qualsiasi Sotto-plafond effettuate mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI, alcune condizioni, previsioni, obblighi e/o requisiti ulteriori, applicabili solamente alle suddette Erogazioni e volti ad uniformare il contenuto del Contratto di Finanziamento Quadro alle previsioni del Contratto di Prestito BEI 2020.

Articolo 6

Finanziamenti Imprese

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 6 ovvero nei Contratti di Finanziamento Quadro, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 6.2 Gravano pertanto esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP - tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Imprese, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

- 6.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate dai Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione relativamente ai Sotto-plafond che la relativa Banca intenda attivare sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione. Ciascuna Banca prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.
- 6.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti Imprese verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti Imprese. Le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.
- 6.5 I Finanziamenti Imprese saranno concessi, nel rispetto delle soglie massime di cui al successivo Articolo 6.7, per i seguenti scopi:
- (a) per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, al fine di finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario:
 - (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o
 - (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni, 10 (dieci) anni, 12 (dodici) anni, 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (b) per quanto riguarda i Finanziamenti MID, al fine di finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario:
 - (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o
 - (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni, 10 (dieci) anni, 12 (dodici) anni, 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (c) per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera, al fine di erogare finanziamenti alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese di Rete, alle Reti ovvero alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese in Filiera per finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario:
 - (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) dalla relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese delle stesse riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante delle stesse, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o
 - (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) dalla relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che: (i) non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e (ii) con riferimento ai Finanziamenti concessi mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade oltre 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che sono ammessi Finanziamenti Imprese concessi in *pool* a condizione che (i) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e siano Contraenti il Finanziamento ovvero che (ii) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e la Banca Capogruppo, che sia Contraente il Finanziamento, si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2. Resta inteso che i Contraenti il Finanziamento che siano componenti del *pool* e le Banche Cedenti (ove esistenti) che, unitamente alla relativa Banca Capogruppo che si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2, siano componenti del *pool* dovranno utilizzare la provvista messa a disposizione da CDP con il Plafond per l'erogazione del complessivo importo di ciascun Finanziamento Imprese concesso in *pool* ai Beneficiari, cedendo in garanzia a CDP, ai sensi dell'Articolo 4.1, ciascuno per la quota di propria competenza, il Credito derivante dal medesimo Finanziamento Imprese concesso in *pool*.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP con la presente Convenzione per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi, che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese, restando inteso che, salvo per quanto diversamente previsto nell'articolo 2.5.1 del Contratto di Finanziamento Quadro in relazione ai Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e ferma ogni previsione della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non costituirà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia del Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e
- (2) a decorrere dalla data del 1°luglio 2023, finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO¹: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti di tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma e, a decorrere dalla data del 1° luglio 2025, (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.

6.6 Resta inteso che i Finanziamenti Imprese dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 9 (nove) mesi, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iii) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, senza pregiudizio, a scopo di chiarezza, per quanto previsto nell'articolo 2.5.1 del Contratto di Finanziamento

¹ Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

Quadro in relazione ai Finanziamenti Imprese derivanti da Finanziamenti erogati mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI;

- (iv) 2 (due) anni, per quanto riguarda: (a) i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e (b) i Finanziamenti Reti e Filieri erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (v) 3 (tre) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID, e/o i Finanziamenti Reti e Filieri erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (vi) 5 (cinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Reti e Filieri erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (vii) 10 (dieci) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (viii) 10 (dieci) anni, ovvero 12 (dodici) anni a decorrere dalla Data di Erogazione del 20 dicembre 2022, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, e/o i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Reti e Filieri erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
- (ix) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI e/o i Finanziamenti MID erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

6.7 Ciascun Finanziamento Imprese potrà essere concesso nel rispetto delle seguenti soglie massime di importo unitario:

- (i) ciascun Finanziamento Reti e Filieri potrà essere concesso per un importo massimo unitario non eccedente Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00).
- (ii) ciascun Finanziamento PMI potrà essere concesso per un importo massimo unitario non eccedente Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) a valere dal 1° luglio 2023;
- (iii) ciascun Finanziamento MID potrà essere concesso per un importo massimo unitario non eccedente Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) a valere dal 1° luglio 2023; e
- (iv) ciascun Finanziamento Imprese a valere su Finanziamenti erogati, in tutto o in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI potrà essere concesso, secondo quanto meglio indicato nell'articolo 2.5.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, per un importo massimo unitario non eccedente Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00).

6.8 A mero scopo di chiarezza si precisa che, nel rispetto di ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Contraente il Finanziamento (e ciascuna Banca Cedente, se del caso) potrà erogare in favore del medesimo Beneficiario più Finanziamenti Imprese di diversa o della medesima tipologia.

6.9 Con riferimento ai Finanziamenti Imprese, è fatta salva la possibilità che gli stessi beneficino di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Imprese (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte del Fondo di Garanzia presso il Ministero dello sviluppo Economico, SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).

6.10 I contratti relativi ai Finanziamenti Imprese dovranno prevedere espressamente (i) il divieto di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo

Finanziamento Imprese, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti in favore di CDP, e (ii) l'assenso preventivo alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i Crediti.

- 6.11 Resta inteso che il Finanziamento Imprese è realizzato utilizzando la provvista del relativo Sotto-plafond messo a disposizione da CDP e che l'erogazione del Finanziamento Imprese è, quindi, subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Sotto-plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro - della quota di Sotto-plafond da parte di CDP (e/o, ove applicabile, della Provvista BEI) o comunque dell'ottenimento in misura parziale, il Finanziamento Imprese non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
- 6.12 Il possesso, a seconda dei casi, dei requisiti soggettivi di "PMI", "Impresa MID", "Rete", "Impresa di Rete" e/o "Impresa in Filiera" previsti nella presente Convenzione potrà essere dichiarato dal relativo Beneficiario.
- 6.13 Resta inteso che, anche in eventuale deroga ad ogni altra previsione della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente confliggente, nel caso in cui un Finanziamento sia erogato mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI, troveranno applicazione, in relazione ai Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di tale Finanziamento e relativi Beneficiari Finali, gli ulteriori obblighi, condizioni, previsioni e/o requisiti specificamente indicati nel Contratto di Finanziamento Quadro, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di riflettere nelle condizioni applicate al relativo Finanziamento Imprese il miglioramento delle condizioni di prestito ed il vantaggio finanziario derivanti dall'utilizzo della Provvista BEI rispetto al proprio costo alternativo di provvista di mercato di durata equivalente.
- 6.14 A scopo di chiarezza si precisa che i Finanziamenti Imprese non potranno erogarsi nella forma tecnica di strumenti rotativi (quale, ad esempio, lo scoperto bancario).

Articolo 7

Miscellanea

- 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che la Prima Convenzione, la Seconda Convenzione, la Terza Convenzione e la Quarta Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell'ambito delle stesse continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto.
- 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) laddove applicabili.
- 7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:
- Associazione Bancaria Italiana**
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
PEC: abi@pec.abi.it
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
- (ii) se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

ovvero presso il diverso indirizzo, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 7.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Piattaforma Imprese godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 7.8 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il "*Codice Etico di Ciascuna delle Parti*" e il "*Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti*" e, con riferimento esclusivo a CDP, "il Codice Etico CDP" e il "Modello CDP"), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. ABI dichiara inoltre di aver preso visione della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
- (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
 - (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti,
- a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP.
- 7.9 Alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati CDP potrà apportare, previa intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
- 7.10 CDP potrà altresì apportare alla presente Convenzione e agli Allegati, previa apposita informativa all'ABI, le modifiche che si renderanno necessarie a seguito di eventuali modifiche del Contratto di Prestito BEI 2020, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 8

Digitalizzazione

- 8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sui Sotto-plafond; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: www.cdp.it.
- 8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
- 8.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste ai sensi della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di

cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP www.cdp.it, con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

Articolo 9

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ALLEGATO 1 – PARTE I

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE
SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, _____, interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____], iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per finalità di sostegno dell'economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione.
- C In data 5 agosto 2014, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l' "**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata ed integrata, da ultimo con l'Addendum 2025, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond Piattaforma Imprese, come suddiviso nei Sotto-plafond previsti in Convenzione, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l'Erogazione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.2 ("**Scopo**") del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a sottoscrivere il presente Contratto e a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni:

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Nel presente Contratto:

“Addendum 2025” indica l’addendum alla Convenzione sottoscritto in data 29 luglio 2025, ai sensi del quale CDP ed ABI hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione.

“Atto di Costituzione di Pegno”: indica l’atto di costituzione in pegno di titoli di Stato italiano nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell’Esposizione Garantita con Pegno, che potrà essere sottoscritto tra la Parte Finanziata e CDP, ai sensi dell’Articolo 4.6 della Convenzione, secondo il testo di cui all’Allegato 1, Parte VII (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno*) della Convenzione stessa e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’Articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione. Resta inteso che l’Atto di Costituzione di Pegno potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del presente Contratto ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del quale verranno concessi uno o più Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso il quale quest’ultima abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.4 (*“Banche Cedenti”*), di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto.

“Beneficiari” indica le PMI, le Imprese MID, le Reti, le Imprese di Rete o le Imprese in Filiera, restando inteso che, in relazione ai Finanziamenti Imprese finanziati mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati, in tutto o in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI, i Beneficiari dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti nel successivo Articolo 2.5.1.

“Codice della Crisi e dell’Insolvenza” indica il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero e/o del Finanziamento a valere sul Plafond Reti e Filieri in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero ovvero, a seconda dei casi, del Finanziamento Garantito con Pegno in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

“Comunicazione 31 marzo 2016”: indica la comunicazione ai sensi dell’Articolo 2.6 della Convenzione, pubblicata in data 31 marzo 2016, con la quale, a partire dalla Data di Erogazione del 20 aprile 2016: (a) la

dotazione del Plafond PMI è stata incrementata a Euro 5.984.400.000,00 (cinquemiliardinovecentootanta-quattromilioniquattrocentomila/00), di cui Euro 984.400.000,00 (novecentootantaquattromilioni-quattrocentomila/00) rivenienti dal trasferimento a tale Sotto-plafond della residua dotazione del Plafond Esportazione; (b) la dotazione del Plafond MID è stata incrementata a Euro 3.500.000.000,00 (tre miliardicinquecentomilioni/00); e (c) è stata chiusa l'operatività del Plafond Esportazione.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contrattoli di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti a valere su ciascun Sotto-plafond, secondo il testo di cui all'Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Prestito BEI 2020”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento PMI, da un Finanziamento MID e/o da un Finanziamento Reti e Filieri, concessi a valere sui Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche, nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di ottobre 2014 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2015 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere su ciascun Sotto-Plafond.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiera, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Reti e Filiera a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Reti e Filiera, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiera ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (iii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere su qualsiasi Sotto-plafond mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre) nel solo caso di Finanziamenti concessi, mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, 4 (quattro) nel solo caso di Finanziamenti concessi, mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond Reti e Filiera, 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul relativo Sotto-plafond, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei suddetti Finanziamenti, ai sensi ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Filiera”: indica qualsiasi forma di aggregazione tra imprese - anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e università - che operino per un obiettivo esplicito in virtù di appositi accordi, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.

“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere su uno o più Sotto-plafond, concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest'ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.

“Finanziamento/i Imprese” indica, collettivamente o singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti Reti e Filiera e/o i Finanziamenti MID come disciplinati dall'articolo 6 della Convenzione.

“Finanziamento/i MID”: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle Imprese MID dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond MID.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond PMI.

“Finanziamenti Ponderazione Zero”: indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Garantito con Pegno”: indica ciascun Finanziamento a garanzia del quale sia stato costituito un pegno su titoli di Stato in misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno. Resta inteso che, ai fini della determinazione del Margine, i Finanziamenti Garantiti con Pegno sono assimilati ai Finanziamenti Ponderazione Zero.

“Finanziamento Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento/i Reti e Filiera” indica i finanziamenti concessi alle Reti e/o alle Imprese di Rete e/o alle Imprese in Filiera dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, a valere sul Plafond Reti e Filiera.

“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero PMI.

“Fondo di Garanzia”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Importo Aggiuntivo”: ha il significato di cui all'Articolo 7.2.

“Imprese MID”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Impresa di Rete”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Rete di Imprese.

“Impresa in Filiera”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Filiera.

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e, ove previsto, la proposta dell'Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà ciascuna proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione e nel presente Contratto.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

“Modello”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

“Paesi Sanzionati”: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

“Partefi”: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziata”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziatrice” ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce.

“Persona Sanzionata”: indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che

è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“PMI”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Policy di Gruppo Anti-corruzione” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (iii), (iv) e (v) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

“Pre-ammortamento Fast”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (vi) e (vii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

“Prima Data di Pagamento”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (iv) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (v) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (vi) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-

ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero

- (vii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“Provvista BEI”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste dalla Parte Finanziata in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva Consolidata e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva Consolidata non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale consolidato e l'ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

"Reti" indica le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato), che rispettino, alternativamente, i requisiti di PMI o Impresa MID secondo quanto indicato nella definizione, rispettivamente, di *"PMI"* o di *"Impresa MID"* (al riguardo, ai fini del calcolo del numero di dipendenti complessivi della relativa Rete PMI, si precisa che si conteggerà, per ciascuna impresa partecipante, una percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete).

"Reti di Imprese" indica le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato).

"Richiesta di Utilizzo": indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (2) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

"Sanzione 231": ha il significato di cui all'Articolo 11.3.1.

"Sanzioni": indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

"Tasso di Interesse": indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti ai sensi del successivo Articolo 5.1.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

"Parte Finanziata" e **"Parte Finanziatrice"** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1, Parte I (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI*)
- (ii) Allegato 1, Parte II (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond MID*)
- (iii) Allegato 2, Parte I (*Richiesta di Utilizzo Plafond PMI*);
- (iv) Allegato 2, Parte II (*Richiesta di Utilizzo Plafond MID*);
- (v) Allegato 3, Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (vi) Allegato 3, Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.

I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno

a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

2.2 Scopo

2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere su ciascun Sotto-plafond dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Imprese, i quali saranno finalizzati, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) per quanto riguarda i Finanziamenti MID, a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e
- (iii) per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiere, al fine di erogare finanziamenti alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese di Rete, alle Reti ovvero alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese in Filiera per finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese delle stesse riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante delle stesse, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiere erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese delle stesse riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiere erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che: (i) non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) con riferimento ai Finanziamenti concessi mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade oltre 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Sono ammessi Finanziamenti Imprese concessi in *pool* a condizione che (i) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e siano Contraenti il Finanziamento ovvero che (ii) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e la Banca Capogruppo, che sia Contraente il Finanziamento, si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2 della Convenzione. Resta inteso che i Contraenti il Finanziamento che siano componenti del *pool* e le Banche Cedenti (ove esistenti) che, unitamente alla relativa Banca Capogruppo che si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2 della Convenzione, siano componenti del *pool* dovranno utilizzare la provvista messa a disposizione da CDP con il Plafond per l'erogazione del complessivo importo di ciascun Finanziamento Imprese concesso in *pool* ai Beneficiari, cedendo in garanzia a CDP, ai sensi dell'Articolo 4.1 della Convenzione, ciascuno per la quota di propria competenza, il Credito derivante dal medesimo Finanziamento Imprese concesso in *pool*.

2.2.2 Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese restando inteso che, salvo per quanto diversamente previsto nell'Articolo 2.5.1 che segue in relazione ai Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e ferma ogni previsione della Convenzione e del presente Contratto (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non sarà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e
- (2) a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO¹: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma, e a decorrere dalla data del 1° luglio 2025 (vii) 96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili.

2.3 Finanziamenti Imprese

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

2.4 Banche Cedenti

2.4.1 Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto potranno anch'esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti al fine di erogare Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e Finanziamenti Reti e Filieri è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultima a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti.

2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.

Ove la Parte Finanziata intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 2.4, la stessa provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste,

¹ Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

in nome e per conto delle Banche Cedenti.

2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all'allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa a cura e spese di CDP stessa, attribuita con le modalità che questa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata conferma della ricezione da parte di quest'ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

2.5 Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti

2.5.1 Le Parti si danno atto ed accettano che, in esecuzione di quanto previsto agli articoli 5(n) e 6.13 della Convenzione, ove i Finanziamenti concessi alla Parte Finanziata a valere su qualsiasi Sotto-plafond derivino dall'utilizzo, in tutto o in parte, da parte di CDP, della Provvista BEI (di seguito, i "**Finanziamenti BEI**"), così come di volta in volta comunicato da CDP, mediante comunicazione sul proprio sito internet nella medesima pagina di pubblicazione dei Margini applicabili ai relativi Sotto-plafond, troveranno applicazione, in aggiunta a tutte le previsioni contenute nel presente Contratto, nella Convenzione e nella documentazione a questi accessoria ed eventualmente in deroga alle relative previsioni eventualmente confliggenti, anche le previsioni, obblighi, condizioni e/o requisiti di cui al presente Articolo 2.5.1, restando inteso che CDP si riserva il diritto di modificare e aggiornare le previsioni di cui al presente Articolo 2.5.1, alla luce di eventuali modifiche al Contratto di Finanziamento BEI 2020, dandone comunicazione sul proprio sito internet.

(A) Criteri di ammissibilità aggiuntivi dei Beneficiari

- (i) I relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove siano oggetto di una decisione di esclusione della BEI in vigore alla data di firma della documentazione legale inerente il relativo Finanziamento Imprese. Le decisioni di esclusione della BEI sono adottate conformemente alla sua Politica di esclusione, pubblicata sul sito Internet della BEI (<http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm>).
- (ii) I relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove la loro attività rientri nei settori considerati non ammissibili individuati nella tabella (Codice NACE²) pubblicata da CDP sul proprio sito internet con la dizione "Non Consentito" ovvero "Non Utilizzabile". Nel caso in cui i Beneficiari operino in più di un settore, deve essere ammissibile la loro attività principale. Per attività principale si intende l'attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del relativo Beneficiario, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.
- (iii) A prescindere dai codici NACE delle imprese collegate o associate appartenenti allo stesso gruppo di società, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove siano società di partecipazione finanziaria la cui unica attività economica sia la detenzione e gestione di portafogli di

² Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea.

partecipazioni azionarie e/o investimenti in altre società.

- (iv) In deroga al precedente Paragrafo (ii), con riferimento alle attività immobiliari, i Finanziamenti Imprese in favore di Beneficiari costituiti al fine di detenere la proprietà di beni immobili (terreni e/o edifici) da concedere in uso (tramite locazione) a un'impresa commerciale sottostante possono beneficiare del relativo Finanziamento Imprese se:
 - (a) l'impresa immobiliare e l'impresa commerciale sottostante appartengono allo stesso gruppo³;
 - (b) l'impresa commerciale è chiaramente identificata e la Parte Finanziata abbia indicato a CDP il codice di attività NACE dell'impresa commerciale; e
 - (c) il progetto da finanziarsi mediante utilizzo del relativo Finanziamento Imprese (di seguito, ai fini del presente Articolo 2.5.1, il "**Progetto**") sia conforme ai criteri di ammissibilità di cui alla Convenzione, al presente Contratto e al presente Articolo 2.5.1.
- (v) In deroga al precedente Paragrafo (ii), con riferimento alla produzione di gas, i Beneficiari la cui attività principale rientra nel settore escluso 35.21.00 (produzione di gas) potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese per un Progetto ammissibile relativo alla produzione di biocarburante. In tal caso, la Parte Finanziata dovrà indicare a CDP il codice NACE associato al Progetto, ovvero 35.11.32 (fonti di energia alternative e rinnovabili: biocarburante).
- (vi) A prescindere dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività principale, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove svolgano una delle seguenti attività:
 - (a) attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni⁴, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
 - (b) attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati (compresi, tra l'altro, i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come patrimonio culturale);
 - (c) attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale, ad esempio: commercio sessuale e le infrastrutture, i servizi e i media correlati, sperimentazioni su animali⁵, ricerche sulla clonazione umana;
 - (d) attività vietate dalla legislazione nazionale (soltanto laddove tale legislazione esista), ad esempio: organismi geneticamente modificati (OGM), cliniche abortive, energia nucleare, etc.
- (vii) A prescindere dall'ammissibilità del codice NACE relativo all'attività principale, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove le relative entrate annue derivino per oltre il 10% dalle seguenti attività:
 - (a) attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
 - (b) attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio "sale per fumatori").
- (viii) I Beneficiari di Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI dovranno essere ubicati prevalentemente in Italia.
- (ix) In caso di Finanziamento Imprese erogato nella forma del *leasing*, troveranno applicazione le seguenti caratteristiche specifiche:

³ Un gruppo di imprese comprende imprese capogruppo e affiliate che hanno una fonte comune di controllo esercitato tramite il possesso della maggioranza del capitale o dei diritti di voto.

⁴ Compresa armi sportive.

⁵ Le attività che coinvolgono animali vivi per finalità scientifiche e di sperimentazione sono ammissibili se rispettano la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

- (a) sono ammissibili sia il *leasing* operativo⁶ che il *leasing* finanziario, purché il bene finanziato abbia una vita economica di durata medio-lunga;
- (b) è permesso modificare un Beneficiario nel corso della vita del bene concesso in *leasing* soltanto se il nuovo Beneficiario è ammissibile al Finanziamento BEI secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto;
- (c) non è ammissibile il finanziamento di *leasing* destinati al credito al consumo;
- (d) le società di *leasing* possono essere Beneficiari se soddisfano i criteri di ammissibilità per i Beneficiari quali definiti nella Convenzione e nel presente Contratto;
- (e) le società di *leasing* possono utilizzare la provvista derivante dai Finanziamenti BEI per la concessione di Finanziamenti Imprese nella forma del *leasing* (in ogni caso esclusivamente nel caso in cui siano Banche Cedenti in conformità con quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto);
- (f) le società di *leasing* associate a un determinato produttore (società di *leasing captive*) sono ammissibili, in ogni caso quali Banche Cedenti, al Finanziamento BEI purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - I. il leasing è utilizzato esclusivamente per finanziare beni, tra cui:
 - veicoli commerciali usati per fini commerciali;
 - attrezzature informatiche e macchine da ufficio;
 - attrezzature e macchinari industriali;
 - II. i termini del contratto di *leasing* delle società di *leasing captive* sono conformi alla prassi commerciale di *leasing* e il leasing non costituisce un *leasing* "tipo vendita";
 - III. il bene finanziato è pienamente conforme alle politiche ambientali e settoriali dell'UE e la sua durata di vita economica è in linea con la media per la tipologia di bene finanziato, ma in ogni caso non inferiore a due anni;
 - IV. è assente qualsiasi strutturazione artificiosa finalizzata all'evasione fiscale;
 - V. è escluso dal Finanziamento BEI il *leasing* di automobili per il trasporto di persone utilizzati a scopi personali;
 - VI. il Finanziamento BEI è utilizzato per contratti di *leasing* con PMI e/o Imprese MID.

(B) Criteri di ammissibilità aggiuntivi relativi ai Progetti

- (i) I Progetti non possono riguardare i settori esclusi o le attività escluse, ivi comprese le attività relative al gioco d'azzardo e al tabacco, così come individuate nel precedente Paragrafo (A). Inoltre, i Progetti non possono riguardare:
 - (a) l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di immobili finalizzato alla vendita o alla locazione a terzi, ad eccezione della costruzione di alloggi popolari, centri commerciali e/o uffici destinati alla locazione a terzi e che, in casi eccezionali, possono diventare ammissibili, a condizione di essere pre-approvati della BEI caso per caso;
 - (b) l'erogazione di credito al consumo;
 - (c) operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa, ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni), ad eccezione del cambiamento generazionale (ossia il pensionamento del proprietario precedente) o di trasferimenti di imprese al personale (cosiddetti *buy-out*), che possono essere ammissibili qualora:

⁶ Sono ammissibili al Finanziamento BEI soltanto le spese in conto capitale previste da un *leasing* operativo. Non sono ammissibili al Finanziamento BEI le spese operative, come i costi delle assicurazioni e i costi di manutenzione e riparazione. Restando inteso, a miglior chiarimento, che, ferme restando le caratteristiche richieste dalla BEI, per "*leasing* operativo" s'intende l'operazione finanziaria posta in essere nel rispetto dei requisiti indicati nel titolo I, capitolo 3, sezione III, paragrafo 1 della circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n. 288 e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile.

- (i) consentano la prosecuzione dell'attività economica del Beneficiario in questione;
 - (ii) sia l'acquirente sia l'entità oggetto della vendita sono in possesso di tutti i requisiti per essere Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ivi inclusi quelli di cui al presente Articolo 2.5.1); e
 - (iii) il finanziamento complessivo necessario per l'acquisizione dell'impresa non supera Euro 5 milioni (esclusi i fondi propri);
- (d) attività con contenuto politico o religioso;
- (e) progetti nel settore sanitario con reparti di medicina protetta, reparti psichiatrici isolati e/o istituti di correzione;
- (f) progetti nel settore sanitario che non rispettano i valori comuni e i principi fondamentali della politica di assistenza sanitaria dell'UE (soluzioni sostenibili per la società basate su prove scientifiche e sulla parità di accesso).
- (g) investimenti per nuove caldaie a gas, a prescindere dalla capacità; sostituzione di grandi caldaie a gas (capacità superiore a 20 MWth);
- (h) estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- (i) prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- (j) prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- (k) generazione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione della Banca in materia di emissioni (ovvero 250 grammi di emissioni di CO₂ per kWh di elettricità) applicabile alle centrali elettriche e agli impianti di cogenerazione nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi ove alimentati a combustibili fossili;
- (l) produzione/fornitura di calore nonché produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), con le eccezioni di seguito elencate:
- (i) Produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o cogenerazione ammissibile⁷
 - (ii) Sostituzione di caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni già in funzione aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
 - (iii) Lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti, che sono ammissibili purché la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO₂ su base annuale;
 - (iv) Realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, che è ammissibile se il sistema utilizza almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia;
- (m) costruzione di nuovi edifici e lavori di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) non conformi agli standard energetici nazionali che, per quanto riguarda l'UE, sono definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

Per quanto riguarda i Progetti relativi alla produzione di energia elettrica/termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

⁷ Per "cogenerazione ammissibile" si intende:

- 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi, OPPURE
- 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove per "efficienza" si intende un rapporto tra produzione di calore + elettricità e consumo di gas combustibile superiore all'85%.

- i. la materia prima deve provenire da biocarburante non contaminato, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità;
- ii. la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- iii. restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste/siti protetti⁸ tropicali.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai Progetti che non riguardano specificatamente il settore energetico, come ad esempio nel caso di un vivaio di floricoltura.

- (ii) Un Progetto potrà essere finanziato tramite il relativo Finanziamento Imprese qualora soddisfi le seguenti condizioni:
 - (a) sia valido sotto il profilo economico, ambientale, tecnico e finanziario;
 - (b) qualora faccia parte di un investimento di grandi dimensioni, sia autonomo nonché tecnicamente ed economicamente autosufficiente (ossia non dipende dalla realizzazione del resto dell'investimento)⁹.
- (iii) Nel caso di automobili per il trasporto di persone e veicoli commerciali leggeri si applicano le seguenti condizioni:
 - (a) il veicolo deve essere utilizzato prevalentemente per scopi professionali;
 - (b) a livello di portafoglio di Progetti finanziati con Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di Finanziamenti BEI, le emissioni di CO₂ delle automobili nuove per il trasporto di persone non devono superare 120 gr/km, mentre quelle dei veicoli commerciali leggeri nuovi non devono superare 175 gr/km. La Parte Finanziata deve conservare le prove delle emissioni di CO₂ di ciascun veicolo in questione per tutta la durata del relativo Finanziamento BEI.
- (iv) Le attività ammissibili dei Beneficiari che operano nel settore della difesa sono limitate all'acquisto, alla fabbricazione e/o allo sviluppo di prodotti "a duplice uso" qualora tali attività non siano elencate tra le attività escluse o non siano escluse dall'elenco dei codici NACE. Per prodotti a duplice uso si intendono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; essi comprendono tutti i beni che possono essere utilizzati a fini non esplosivi. La BEI applica l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (modificato dal Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso¹⁰. Queste condizioni si applicano anche ai Progetti relativi alla costruzione spaziale e al trasporto spaziale.
- (v) I Progetti nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di Finanziamenti BEI limitatamente agli investimenti che non contribuiscono alla violazione di diritti umani o alla limitazione delle libertà personali. È completamente escluso il finanziamento di carceri, centri di detenzione, istituti di correzione o stazioni di polizia con strutture detentive. Il finanziamento di attività di polizia e di guardia di frontiera e costiera è ammissibile esclusivamente nel caso di Progetti riguardanti infrastrutture ed equipaggiamenti che non possono contribuire direttamente a ferire fisicamente le persone o a limitare le libertà personali. Queste condizioni

⁸Tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

⁹ Talvolta gli investimenti di grandi dimensioni (con un costo di progetto totale superiore a 25 milioni di EUR) possono essere costituiti da numerose parti autonome e indipendenti. Qualora ciascuna di queste parti sia di per sé economicamente e tecnicamente sostenibile e non dipenda dalla realizzazione di un'altra fase, la BEI può finanziare una di queste parti separatamente, purché il costo dell'investimento della singola parte sia inferiore a 25 milioni di EUR. Esempio: un organismo privato intende ampliare una fiera commerciale esistente. Il progetto prevede la costruzione di due sale, una multifunzionale e una destinata esclusivamente a conferenze scientifiche, ciascuna del costo di 15 milioni di EUR. Sebbene il costo totale dell'investimento superi l'importo massimo ammissibile al Finanziamento BEI, la realizzazione di ciascun padiglione è indipendente dall'altra sotto il profilo tecnico ed economico e pertanto la BEI può finanziare una delle suddette parti in ogni caso nel rispetto della Convenzione e del presente Contratto (ivi incluso il presente Articolo 2.5.2), purché l'altra parte non sia finanziata dalla BEI.

¹⁰ Per ragioni di chiarezza, i prodotti a duplice uso che si possono utilizzare per fabbricare armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari sono esclusi dal sostegno della BEI. I Progetti a duplice uso riguardanti i Beneficiari Finali che operano nei settori dell'energia nucleare, del trattamento del combustibile nucleare, dell'arricchimento dell'uranio e del ritrattamento di combustibili irradiati sono completamente esclusi dall'elenco dei codici settoriali NACE.

si applicano anche ai Progetti relativi all'acquisto di aeromobili per protezione civile.

- (vi) I Progetti devono essere ubicati in Italia o in altri paesi dell'UE.
- (vii) I Progetti dovranno essere conformi alle disposizioni nazionali e dell'UE applicabili, in particolare nel caso di:
 - (a) Progetti nel settore dell'ambiente e nei settori disciplinati dalle regole dell'UE;
 - (b) Progetti che comprendono l'appalto di lavori, forniture e servizi disciplinati da requisiti nazionali e dell'UE vigenti¹¹,e la Parte Finanziata dovrà prevedere nei relativi contratti di Finanziamento Imprese l'obbligo del relativo Beneficiario di (x) rispettare le suddette normative; e (y) confermare che i relativi Progetti sono conformi alle disposizioni nazionali e dell'UE in materia di appalti, laddove applicabili.
- (viii) La Parte Finanziata prende atto, e farà sì che ciascun Beneficiario prenda atto nel relativo contratto di Finanziamento Imprese, delle norme adottate dalla BEI in materia sociale e ambientale¹².

(C) Criteri di ammissibilità ulteriori per le categorie di costo dei Progetti

- (i) Sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI le seguenti categorie di costo in quanto parte dei Progetti dei Beneficiari:
 - (a) acquisto, ristrutturazione o ampliamento di beni materiali, compresi lo sviluppo e la pianificazione durante la fase di costruzione; costi di finanziamento durante la fase di costruzione fino alla concorrenza del 10% del costo totale del Progetto; finanziamento dell'acquisto di terreni che sono tecnicamente essenziali ai fini degli investimenti, fino alla concorrenza del 10% del costo totale del Progetto¹³; acquisto di beni diversi da beni immobili (ad esempio attrezzature edili) allo scopo di noleggiarli a terzi;
 - (b) investimenti in beni immateriali, ossia:
 - (i) spese per ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") (ivi inclusi le retribuzioni lorde del personale direttamente coinvolto nelle componenti RSI delle attività dell'impresa e i costi di sviluppo di concessioni, brevetti, licenze, marchi commerciali e diritti e beni analoghi);
 - (ii) acquisto di licenze di processo, software e altri diritti e beni dotati di capacità produttiva propria;
 - (iii) acquisto di altri beni immateriali, quali licenze per l'utilizzo di risorse pubbliche non generate¹⁴, brevetti, marchi, marchi commerciali e diritti e beni analoghi¹⁵ fino alla concorrenza del 10% dei costi del Progetto;
 - (c) capitale circolante, ivi incluso il capitale circolante necessario per l'attività operativa dei Beneficiari Finali, ad esempio gli attivi correnti come le scorte (approvvigionamenti, attività in corso e prodotti finiti) e i crediti, restando inteso che:
 - (1) con riferimento ai Finanziamenti Imprese diversi dai Finanziamenti Imprese COVID (come di seguito definiti):
 - (i) un Finanziamento Imprese di durata contrattuale inferiore a due anni è finanziabile mediante utilizzo di un Finanziamento BEI a condizione che (x) il relativo contratto di Finanziamento Imprese abbia una durata minima di un anno e (y) la Parte Finanziata abbia valutato che il capitale circolante riflette un fabbisogno di

¹¹ Per ulteriori informazioni sui requisiti dell'UE per le gare d'appalto consultare il sito: <http://www.eib.org/projects/cycle/procurement/index.htm>.

¹² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-and-social-standards.htm>

¹³ Resta inteso che il costo complessivo del terreno, laddove esso sia tecnicamente necessario per gli investimenti, può essere incluso nel calcolo del costo del Progetto. Invece, l'acquisto del terreno incluso nell'importo assegnato non può superare il 10% del costo del Progetto.

¹⁴ Per "risorse pubbliche non generate" s'intendono i "diritti di monopolio" che non necessitano di investimenti per la creazione di tali diritti. Ad esempio, il diritto di utilizzare una frequenza di trasmissione non richiede un investimento da parte dell'autorità che assegna la frequenza.

¹⁵ Tra gli esempi di beni immateriali figurano licenze per taxi, diritti di distribuzione di servizi medial, ecc.

finanziamento a medio e lungo termine del Beneficiario, giustificando il finanziamento del capitale circolante per almeno due anni¹⁶ ed abbia l'intenzione di prorogare il relativo Finanziamento Imprese di almeno un altro anno. Resta inteso che, ove il relativo Finanziamento Imprese non venga prorogato di almeno un altro anno (in modo da avere una durata complessiva di almeno due anni) entro il termine del primo anno di durata, lo stesso a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva a tale termine non potrà più essere incluso nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione e del presente Contratto e sarà considerato (anche ai fini del Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) come non in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto, con conseguente applicazione, tra l'altro, del successivo Paragrafo (E) (h); e

- (ii) la componente di costo dell'IVA (compresa l'IVA rimborsabile) dei Finanziamenti Imprese destinati a finanziare il capitale circolante non è ammissibile; ovvero
- (2) anche in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata, con riferimento ai Finanziamenti Imprese COVID (come di seguito definiti):
 - (i) un Finanziamento Imprese COVID (come di seguito definiti) di durata inferiore a due anni è finanziabile mediante utilizzo di un Finanziamento BEI a condizione che:
 - (a) sia attesa una proroga del relativo contratto di Finanziamento Imprese COVID tale da renderne la durata complessiva pari ad almeno due anni; e/o (b) in base alla valutazione della Parte Finanziata, il capitale circolante rifletta un fabbisogno di liquidità del Beneficiario legato alla continuità operativa;
 - (ii) si precisa che:
 - (a) le retribuzioni, gli oneri fiscali (compresi l'IVA e i dazi, ovvero i tributi versati per attività di importazione o esportazione), i contributi previdenziali, le spese amministrative e altri costi operativi¹⁷ nonché le linee di credito multifunzionali saranno finanziabili mediante il relativo Finanziamento Imprese COVID; e
 - (b) saranno ammesse operazioni di rinegoziazione (ivi inclusi rifinanziamenti) previste nel precedente Articolo 2.2 secondo quanto ivi previsto, fermo restando che le operazioni puramente finanziarie (come la compravendita di titoli o il rifinanziamento di prestiti di capitale circolante dell'impresa/prestiti di investimento non in scadenza) e il credito al consumo non potranno essere finanziate mediante il relativo Finanziamento Imprese COVID.
- (ii) A prescindere dall'ammissibilità del relativo Beneficiario, le seguenti categorie di costi sostenuti dai Beneficiari non sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI¹⁸:
 - (a) il finanziamento dell'acquisto di terreni è escluso a meno che i terreni siano tecnicamente essenziali ai fini degli investimenti (cfr. il precedente Paragrafo (i) (a)); l'acquisto di terreni agricoli è sempre escluso;
 - (b) acquisto di avviamenti, licenze o diritti per lo sfruttamento di risorse minerarie e diritti di produzione nel settore agricolo;
 - (c) imposte quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) (salvo ove espressamente previsto nel precedente Paragrafo (i) (c)); e
 - (d) tariffe (ossia un'imposta o un dazio doganale dovuti per importazioni o esportazioni).

¹⁶ Per i contratti di Finanziamento Imprese con una scadenza iniziale inferiore a 2 anni, la scadenza cumulativa minima attesa deve essere riportata nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP (ossia 2 anni).

¹⁷ Es. Spese generali, bollette.

¹⁸ Le categorie di costo non ammissibili riportate in tale paragrafo non possono essere considerate nei costi del Progetto, ad eccezione delle imposte e delle tariffe non rimborsabili (che possono far parte del costo del Progetto). Ad esempio, l'acquisto di terreni agricoli o di avviamenti non può essere compreso nei costi del Progetto.

(D) Importo e durata dei Finanziamenti Imprese

- (i) Il valore dei Progetti finanziabili tramite un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI non potrà essere superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) (o l'importo equivalente in un'altra valuta). Si precisa che, nel caso di Progetti che comprendano nuovi investimenti o nuove spese, il Finanziamento BEI non potrà essere utilizzato al fine di erogare Finanziamenti Imprese che rifinanziano finanziamenti precedenti per lo stesso Progetto (a meno che il nuovo Finanziamento Imprese abbia un importo superiore, nel qual caso è possibile l'utilizzo del Finanziamento BEI soltanto per un importo pari alla differenza tra (x) il relativo nuovo Finanziamento Imprese; e (y) l'importo del finanziamento da rifinanziarsi), fatta eccezione, a scopo di chiarezza, per i Finanziamenti Imprese COVID erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione (ivi incluse operazioni di rifinanziamento) nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 e al precedente Paragrafo (C) (i) (c) (2), che potranno essere ammessi per l'intero importo (fermo restando, a scopo di chiarezza, l'importo massimo dei relativi Finanziamenti Imprese di cui al successivo Paragrafo (ii)).
- (ii) L'importo di un Finanziamento BEI potrà coprire fino al 100% del relativo Finanziamento Imprese ma in ogni caso non potrà essere superiore al minore tra (a) Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00); e (b) al costo ammissibile del Progetto. Qualora un Progetto benefici del sostegno finanziario dell'UE, la somma dell'importo del relativo Finanziamento BEI e del sostegno finanziario dell'UE non può superare in alcun momento il 100% del costo del Progetto.
- (iii) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (C) (i) (c), ove applicabile, la durata dei Finanziamenti Imprese dovrà essere di almeno due anni e non potrà superare la durata della vita economica e tecnica del Progetto (nel caso di investimenti in immobilizzazioni).

(E) Ulteriori obblighi della Parte Finanziata

- (i) La Parte Finanziata dovrà:
 - (a) riflettere nelle condizioni applicate al relativo Finanziamento Imprese il miglioramento delle condizioni di prestito ed il vantaggio finanziario derivanti dall'utilizzo della Provvista BEI rispetto al proprio costo alternativo di provvista di mercato di durata equivalente;
 - (b) informare il Beneficiario (e dare evidenza nel relativo contratto di Finanziamento Imprese) del fatto che il relativo Finanziamento Imprese è erogato con il sostegno della BEI e del costo della provvista resa disponibile da CDP a valere sui Finanziamenti BEI, prendendo atto e accettando la Parte Finanziata che la BEI avrà il diritto di chiedere prova del fatto che la Parte Finanziata abbia fornito tali informazioni ai singoli Beneficiari. La Parte Finanziata dovrà conservare la relativa documentazione perlomeno fino al rimborso del relativo Finanziamento BEI. In aggiunta alle suddette informazioni destinate ai singoli Beneficiari, la Parte Finanziata può scegliere di utilizzare l'etichettatura dei prodotti per pubblicizzare uno specifico prodotto di finanziamento che beneficia dei fondi della BEI. Le condizioni di detto prodotto dovrebbero essere chiaramente differenziate da quelle di un prodotto "ordinario" della Parte Finanziata che non beneficia del sostegno della BEI. Per pubblicizzare il sostegno della BEI, il nome del prodotto o la documentazione commerciale dell'Istituto Intermediario dovranno contenere un esplicito riferimento a "la BEI";
 - (c) fornire a CDP e/o alla BEI le informazioni da queste ragionevolmente richieste;
 - (d) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Contratto, in tutti i casi in cui un Beneficiario rimborsi anticipatamente alla Parte Finanziata quanto dovuto ai sensi del relativo contratto di Finanziamento Imprese, utilizzare le somme ricevute dal relativo Beneficiario per erogare altri Finanziamenti Imprese in possesso dei requisiti di cui al presente Articolo entro la successiva Data di Rendicontazione ovvero, in mancanza, destinare tali somme al rimborso anticipato dei Finanziamenti alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla suddetta Data di Rendicontazione secondo quanto previsto al successivo Articolo 6.3;
 - (e) informare il Beneficiario della partecipazione della BEI al relativo Finanziamento Imprese;
 - (f) consegnare a CDP ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "KYC / *know your customer*" o simili procedure di identificazione della clientela), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole;
 - (g) stipulare Contratti di Finanziamento Beneficiario Nuovi o Rinnovati esclusivamente con Beneficiari che non siano stati costituiti o abbiano sede in una Giurisdizione Non Cooperativa, salvo che il Progetto debba essere eseguito fisicamente nella Giurisdizione Non Cooperativa e non presenti un rischio di utilizzo improprio come Attività Obiettivo.

Ai fini del presente Paragrafo:

"Giurisdizione Non Cooperativa" indica un ordinamento elencato nelle dichiarazioni, elenchi, direttive o allegati seguenti, in ogni caso tenuto conto dei successivi emendamenti, modifiche e/o integrazioni:

- elencato nell'Allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottato dal Consiglio Europeo in data 12 marzo 2019;
- elencato nell'Allegato del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- valutato come "parzialmente cooperativo" ("partially compliant"), "temporaneamente parzialmente cooperativo" ("provisionally partially compliant") o "non cooperativo" ("non-compliant") dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal suo Forum Globale sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni in violazione degli standard internazionali sullo scambio di informazioni su richiesta;
- incluso nel documento "Public Statement" del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (cioè Paesi o ordinamenti con carenze strategiche rilevanti tali che il GAFI raccomandi ai propri membri e ai non membri l'applicazione di contromisure o per i quali il GAFI raccomandi ai propri membri di applicare misure rafforzate di verifica); o
- inclusi nel documento "Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going process" del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (cioè Paesi o ordinamenti con debolezza strategica nelle proprie misure antiriciclaggio o antiterrorismo ma hanno dimostrato un elevato livello di adesione a un piano d'azione sviluppato dal GAFI).

"Attività Obiettivo" indica: (i) attività criminali come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali e (ii) le misure puramente artificiose finalizzate all'elusione fiscale.

"Finanziamento Imprese Nuovo o Rinnovato" significa ogni contratto relativo ad un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI (i) di nuova conclusione; o (ii) già in essere che venga modificato al fine di incrementarne (a) l'importo accordato in misura eccedente il minore tra il 20% in aggregato dell'importo originariamente accordato e un totale di Euro 50 milioni; o (b) la durata in misura eccedente il 20% in aggregato della durata originariamente prevista (in ogni caso senza pregiudizio per le ulteriori previsioni del presente Contratto);

- (h) resta inteso che, ove emerga che i Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata mediante utilizzo di un Finanziamento BEI non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto, ferme tutte le previsioni, obblighi e/o rimedi previsti dal presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà, entro la Data di Pagamento immediatamente successiva alla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla antecedente tra: (i) la data in cui la Parte Finanziata sia venuta a conoscenza del mancato rispetto dei suddetti requisiti e (ii) la data in cui CDP abbia rilevato per iscritto il mancato rispetto dei suddetti requisiti (la **"Data di Rendicontazione Rilevante"**) rimborsare anticipatamente a CDP un importo del relativo Finanziamento BEI pari al Finanziamento Imprese che non i rispetti i suddetti requisiti, salvo il caso in cui il relativo Finanziamento Imprese sia sostituito, entro la Data di Rendicontazione Rilevante, con altro/altri Finanziamento/i Imprese di pari importo che sia/siano in possesso di tutti i suddetti requisiti e che siano stati oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti, secondo quanto previsto al successivo Articolo 6.3;
- (i) ciascun contratto di Finanziamento Imprese concesso mediante utilizzo di un Finanziamento BEI dovrà prevedere l'obbligo del relativo Beneficiario di permettere a persone designate da CDP e/o da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei relativi Progetti;
- (j) inserire in ciascun contratto relativo ad un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI i seguenti impegni a carico del relativo Beneficiario, a pena di risoluzione del relativo contratto di Finanziamento Imprese (restando inteso che, in ogni caso, il relativo Finanziamento Imprese, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva all'inadempimento da parte del Beneficiario ad uno qualsiasi dei seguenti obblighi, non potrà più essere incluso nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione e del presente Contratto e sarà considerato (anche ai fini del Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) come non in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto, con conseguente applicazione, tra l'altro, del precedente Paragrafo (E) (h)):
 - (i) utilizzare le somme erogate ai sensi del relativo contratto di Finanziamento Imprese esclusivamente per il Progetto;

- (ii) non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- (iii) consentire alle persone designate da CDP e/o da BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea di: (a) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto; (b) intervistare propri rappresentanti e non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; (c) analizzare i libri e la documentazione del Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto e estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e (d) fornire a CDP, a BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Paragrafo;
- (iv) ove applicabile, far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Progetto: (a) a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione europea applicabili al Progetto stesso; ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto; (b) a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza, secondo quanto indicato nella guida agli appalti per i progetti finanziati dalla BEI pubblicata sul sito della stessa;
- (v) ove applicabile, eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere, ove applicabile, ogni Autorizzazione Ambientale a tal fine necessaria dalle relative autorità competenti;
- (vi) ove applicabile, porre in essere tutte le misure che ragionevolmente possano essere necessarie per garantire che tutti i contratti relativi a ciascun Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Prestito BEI 2020 ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni: (a) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la BEI di ogni eventuale accusa, reclamo o informazione non manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto; (b) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto; e (c) il diritto della BEI, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
- (vii) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale membro degli organi manageriali del Beneficiario sia escluso da ogni attività relativa ai fondi messi a disposizione da CDP o relativa al Progetto; il Beneficiario comunicherà prontamente a CDP e alla BEI le misure intraprese ai sensi del presente Paragrafo;
- (viii) informare prontamente CDP e la BEI di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto dal Beneficiario sono di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e informare tempestivamente CDP e la BEI nel caso in cui, in qualunque momento, il Beneficiario venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;
- (ix) chiedere erogazioni e effettuare pagamenti ai sensi del contratto di Finanziamento Imprese attraverso conti aperti a nome del relativo Beneficiario presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata in Italia;
- (x) riconoscere che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea;
- (xi) rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Beneficiario e al Progetto dallo stesso promosso;
- (xii) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto.

In aggiunta, ciascun Beneficiario dovrà dichiarare nel relativo contratto di Finanziamento Imprese di essere, alla data di sottoscrizione del relativo contratto, su base consolidata laddove applicabile, (i) una società autonoma con meno di 250 dipendenti, qualora il relativo Beneficiario sia una PMI, ovvero (ii) un'impresa con meno di 3000 dipendenti, qualora il relativo Beneficiario sia un'Impresa MID. Ciascun contratto di Finanziamento Imprese dovrà prevedere che, qualora tale dichiarazione si riveli falsa o fuorviante alla data di sottoscrizione del relativo Contratto, la Parte Finanziata avrà il diritto, da esercitarsi anche su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del relativo Finanziamento Imprese;

(k) La Parte Finanziata:

(i) fornirà a CDP:

(1) le informazioni richieste dalla stessa o dalla BEI in relazione ai relativi Finanziamenti Imprese e ai Progetti finanziati, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati; e

(2) non appena ne venga a conoscenza, ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento ai Finanziamenti Imprese, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti che CDP e la BEI possano ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli,

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla BEI o a CDP nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata entro un termine ragionevole comunicato dalla BEI e/o da CDP per iscritto, la BEI e/o CDP potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese della Parte Finanziata, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

(ii) informerà CDP di ogni fatto e circostanza suscettibile di compromettere la realizzazione o l'esecuzione dei Progetti finanziati nell'ambito del Plafond Piattaforma Imprese;

(iii) non appena ne venga a conoscenza, informerà prontamente CDP di (i) qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi ai fondi messi a disposizione del Progetto, (ii) della provenienza illecita dei fondi investiti nel Progetto dal Beneficiario, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e (iii) di qualsiasi misura intrapresa ai sensi del Paragrafo (j) (vii) che precede;

(iv) informerà prontamente CDP di qualsiasi fatto o evento di cui la Parte Finanziata abbia conoscenza che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti.

(l) La Parte Finanziata consentirà alle persone designate da CDP e/o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea:

(i) di intervistare rappresentanti della Parte Finanziata e di prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; e

(ii) di analizzare i libri e la documentazione della Parte Finanziata e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

La Parte Finanziata fornirà a CDP e/o alla BEI, o farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché venga fornita a tali soggetti, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Paragrafo.

(m) La Parte Finanziata riconosce che la BEI possa essere obbligata a comunicare le informazioni relative alla Parte Finanziata e ai Progetti a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.

(ii) Ai fini del presente Articolo 2.5.1, per:

- "Ambiente" si intende i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:

(a) la fauna e la flora;

(b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché

(c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità;

- “**Autorizzazione**” si intende qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione;
- “**Autorizzazione Ambientale**” si intende qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale;
- “**Finanziamenti Imprese COVID**” si intendono i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI erogati entro il 31 dicembre 2021 ed oggetto di rendicontazione a CDP entro e non oltre la Data di Rendicontazione che cade in concomitanza con il 31 dicembre 2021;
- “**Illecito Penale**” si intende ciascuno dei seguenti illeciti penali, ove applicabili: reati fiscali contemplati nella Direttiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, frode, corruzione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche;
- “**Normativa Ambientale**” indica:
 - (a) il diritto dell’Unione europea, inclusi norme e principi;
 - (b) leggi e regolamenti nazionali; e
 - (c) i trattati internazionali applicabili,

in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente.

Resta inteso, a scopo di chiarezza, che: (i) gli obblighi di cui al presente Articolo 2.5.1 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente; e (ii) sono in ogni caso ammissibili al Finanziamento BEI solamente Finanziamenti Imprese erogati dopo il 30 giugno 2020.

2.6 Strumento quadro

La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all’Articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all’erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell’ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti alle imprese, per finalità di sostegno all’economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e l’ABI, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l’erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Contratto, viene trasmessa a CDP la seguente documentazione:

- (i) tutta la documentazione di cui all’articolo 3.3 della Convenzione; e
- (ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione ivi prevista.

La Parte Finanziata prende atto che (i) la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto e (ii) l’efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata altresì a che, alla data di invio della Lettera di Accettazione da parte di CDP, la Parte Finanziata abbia consegnato i documenti richiesti da CDP ai fini dell’adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e

s.m.i in relazione alla Parte Finanziata medesima.

3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Fermo restando quanto previsto all'ultimo periodo dell'articolo 5 paragrafo (c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
- (ii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*);
- (iii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, ove la Parte Finanziata intenda domandare l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno ai sensi dell'Articolo 4.6 della Convenzione, della proposta di Atto di Costituzione di Pegno sottoscritta dalla Parte Finanziata nonché dell'evidenza dell'avvenuto perfezionamento del pegno almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione ai sensi di quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno e della perdurante validità ed efficacia del pegno così costituito;
- (iv) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell'Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (v) l'esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nonché, ove applicabile, l'esistenza di risorse disponibili a valere sulla Provvista BEI, restando inteso che nel caso in cui tale Provvista BEI non sia disponibile ovvero non sia messa, per qualsiasi motivo, a disposizione di CDP da parte della BEI, CDP non incorrerà in nessuna responsabilità;
- (vi) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B;
- (vii) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (c)(vi), ultimo periodo, della Convenzione):
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond PMI; e
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond MID.ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 paragrafo (c)(ii) della Convenzione;
- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (ix) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno (ove applicabili);

- (x) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, e/o dall'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello standing creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*"), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*");
- (xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno;
- (xvi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno;
- (xvii) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xviii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "*know your customer*"), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole.

Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi (iii) nonché da (v) a (xviii), alla relativa Data di Erogazione.

3.3 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio e agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

ARTICOLO 4

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi

4.1.1 Al fine di richiedere l'erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.

4.1.2 Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo potrà riguardare un solo Sotto-plafond. La Parte

Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, fino a 2 (due) proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, una per ciascuno dei Sotto-plafond.

4.1.3 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui alla relativa parte dell'Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo che cada: (i) successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via messaggio di posta elettronica certificata alla Parte Finanziatrice.

4.1.4 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l'altro:

- (i) il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l'Erogazione;
- (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
- (iv) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30% ovvero, a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno, al 40%.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*).

4.1.5 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (*"Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti"*), la seguente documentazione:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo e, ove applicabile, l'Atto di Costituzione di Pegno, la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.

Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

4.1.6 Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest'ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

4.2 Utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN _____ (il "**Conto Corrente Banca**"), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) ribadire il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l'Erogazione;
- (ii) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) indicare l'importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (iv) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
- (v) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
- (vi) ove si tratti di Finanziamenti richiesti a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Garantito con Pegno.

4.2.2 L'Erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno resterà inoltre condizionata al perfezionamento delle formalità costitutive del pegno su titoli di Stato italiano, non oltre il quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione riportata nella Richiesta di Utilizzo, nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il tutto secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) che precede.

4.2.3 Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.3.1 Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata

come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.

Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (i.e., Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base *per annum*) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 ("*Rimborso in generale*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

- 6.2.1** La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3) (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.
- 6.2.2** La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata e individuate nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo, potranno essere utilizzati dalla Parte Finanziata per la concessione di ulteriori Finanziamenti Imprese.
- 6.2.3** Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (3) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (4) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (5) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filie (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filie e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (6) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Ai fini dell'Articolo 6.3, resta inteso che per la determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto.

6.3.2 Qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.

6.3.3 Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi dei precedenti Articoli 6.3.1 e 6.3.2 siano superiori al 40% - rispettivamente - dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, e dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Contraente il Finanziamento sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

6.3.4 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*"Rimborso Anticipato Obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.4 Imputazione dei pagamenti

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in

cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e

- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o l'Atto di Costituzione di Pegno o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 ("*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*") che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta

o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero

- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.5.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*"Effettività delle dichiarazioni e garanzie"*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo nonché l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno nonché l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e nell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza dello stato di crisi e/o di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non si trova in stato di crisi e/o di insolvenza e non è assoggettata a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (b) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**"), del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

8.1.12 Assenza di Sanzioni

Fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, la Parte Finanziata dichiara per sé stessa, per le eventuali Banche Cedenti e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori della Parte Finanziata e delle eventuali Banche Cedenti medesime, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere un individuo o un ente che è, o è controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono Persone Sanzionate.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- (a) alla Data di Firma;
- (b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Erogazione; e
- (d) a ciascuna Data di Pagamento Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2015 – ovvero, per quanto concerne i Finanziamenti Garantiti con Pegno, il 30 giugno 2026 e una sola volta con riferimento all'aggregato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in ciascun semestre di riferimento – fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà

essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Imprese concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data (ivi inclusi i Finanziamenti Imprese erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in aggregato nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione); (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo fino alla data di invio della relativa comunicazione, suddivisi per ciascun Sotto-plafond. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze o i Crediti che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto. Con specifico riferimento a tutti i Sotto-plafond, nel caso in cui il relativo Finanziamento sia erogato in tutto o in parte mediante utilizzo della Provvista BEI, il modello di rendicontazione prevedrà, a decorrere dalle rendicontazioni da effettuarsi con riferimento alla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2020, ulteriori informazioni al fine di riflettere le informazioni previste dal Contratto di Prestito BEI 2020.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, ai fini di cui all'articolo 3.2 paragrafo (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*" e "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*" di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 (*"Obblighi della Parte Finanziata"*) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.1.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo *status* giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.1.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività

10.1.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Imprese nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.1.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.1.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi

i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione Integrativo.

10.1.6 Requisiti dei Finanziamenti Imprese

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*), la Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti Imprese, a:

- (i) specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e indicarne il relativo costo e la relativa durata;
- (ii) prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) e per il relativo Beneficiario di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo Finanziamento Imprese, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (ii) la conferma e la presa d'atto da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura che viene conferita da CDP ai sensi del presente Contratto) e l'accettazione del relativo Beneficiario della cessione di cui al Contratto di Cessione dei Crediti e al relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e (iii) l'assenso preventivo del relativo Beneficiario alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia; e
- (iii) fare sì che i Finanziamenti Imprese effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.

La Parte Finanziata si impegna a ripetere l'informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti Imprese in essere.

Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.

Infine, la Parte Finanziata si impegna, relativamente ai Sotto-plafond che la stessa intenda attivare, a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.

La Parte Finanziata prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.

Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.1.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente.

10.1.7 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione

La Parte Finanziata si impegna a rispettare i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione e, in particolare, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice.

Violazioni del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione sono comunicate per iscritto alla Parte Finanziatrice, nei casi in cui la Parte Finanziata ne sia venuta a conoscenza.

10.1.8 Cessione di crediti in garanzia

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.

10.1.9 Finanziamenti Ponderazione Zero

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto Cessione di Crediti Aggiuntivo, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

10.1.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 5 alla Convenzione.

10.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "*Contraente il Finanziamento*" o di una "*Banca Cedente*" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

10.1.12 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

10.1.13 Integrazione del pegno

Ove applicabile e come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato italiano oggetto di pegno, determinato secondo i criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno ecceda il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, CDP, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i titoli di Stato in eccedenza, secondo quanto descritto nell'Atto di Costituzione di Pegno.

10.1.14 D.lgs. 231/2007 – decreto antiriciclaggio

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad adempiere puntualmente alle richieste di informazioni e documenti presentate da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., utilizzando per il rilascio delle dichiarazioni la specifica modulistica resa disponibile dalla stessa CDP sul proprio sito *web*.

10.1.15 Sanzioni

La Parte Finanziata si impegna, per quanto in proprio potere e conoscenza, in proprio nonché per conto - anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. - delle eventuali Banche Cedenti, a non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Imprese, i proventi dei Finanziamenti a

beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ove, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice. Resta inoltre inteso che il venir meno, per qualsiasi ragione, della validità ed efficacia delle obbligazioni e della garanzia costituita ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno costituirà, con esclusivo riferimento ai Finanziamenti Garantiti con Pegno, causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento a tali Finanziamenti Garantiti con Pegno.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai

sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;

- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 ("*Scopo*") del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata. La presente causa di risoluzione troverà applicazione, con esclusivo riferimento ai Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, anche con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 ("*D.lgs 231/2001*"), 8.1.8 (*Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 ("*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*") del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 ("*Obblighi di Informazione*") e 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.7 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione*), 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.14 (*D.lgs. 231/2007 – Decreto antiriciclaggio*) e 10.1.15 (*Sanzioni*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, e/o in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato. La presente causa di risoluzione troverà applicazione, con esclusivo riferimento ai Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, anche con riferimento alle obbligazioni previste nell'Atto di Costituzione di Pegno; e
- (h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della predetta comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del

presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.1.12 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 8.1.7 ("D.lgs. 231/2001"), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione 231 (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("*Restituzione dei Finanziamenti*"), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto, di un Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una "**Sanzione 231**"). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità di tale circostanza come Evento di Decadenza ovvero Evento di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dai soli Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("*Restituzione dei Finanziamenti*"), a fronte del venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia di un Atto di Costituzione di Pegno.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("*Recesso*") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1 paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione 231, in ogni caso debitamente documentato.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare i suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi

causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

14.4 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.5 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.6 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità. Resta ferma, comunque, la facoltà di CDP di portare a conoscenza di BEI il contenuto del presente Contratto e quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessario e/o opportuno divulgare a BEI.

14.7 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri

eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o all'Atto di Costituzione di Pegno ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.9 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del settore bancario e finanziario.

14.10 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____
PEC: _____
All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

ARTICOLO 16

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Legge applicabile

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

16.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell'ABI.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

Distinti saluti

_____, ____/____/____
[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del codice civile:

(A) le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell'Articolo 2.2 (*Scopo*);
- ii Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3 dell'Articolo 2.4 (*Banche Cedenti*);
- iii Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*);
- iv Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- v Articolo 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativo - Utilizzo del Finanziamento*);
- vi Articolo 5.2 (*Limite legale al Tasso di Interesse applicabile*);

- vii Articolo 5.5 (*Interessi di mora*);
- viii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- ix Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*);
- x Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- xi Articolo 10.1.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- xii Articolo 10.1.5 (*Divieto di Cessione*);
- xiii Articolo 10.1.6 (*Requisiti dei Finanziamenti Imprese*);
- xiv Articolo 10.1.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell'Articolo 11.1 (*Eventi di Decadenza*);
- xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell'Articolo 11.2 (*Eventi di Risoluzione*);
- xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell'Articolo 11.3 (*Eventi di Recesso*);
- xviii Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xix Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xx Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xxi Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xxii Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xxiii Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xxiv Articolo 16.2 (*Foro Competente*);
- xxv Clausole contenute alla Premessa (c) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato (1); e

(B) le seguenti clausole della Convenzione:

- i paragrafi 2.3 e 2.6 dell'articolo 2 (*Scopo*);
- ii sotto-paragrafi (iv), (vii), (viii), (ix), (xii) e (xiii) del paragrafo 3.2 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iii paragrafo 3.3 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iv paragrafo 3.5 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- v articolo 4 (*Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP*);
- vi lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell'articolo 5 (*Plafond Piattaforma Imprese*);
- vii paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 e 6.11 dell'articolo 6 (*Finanziamenti Imprese*);
- viii paragrafo 7.9 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
- ix paragrafo 7.10 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);

- x paragrafi 8.2 e 8.3 dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*).

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO 1 - PARTE I

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO
PROPRIO**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente, versato, iscritta al Registro
delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 29 luglio 2025 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e gli atti a questi accessori eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum secondo quanto ivi previsto, fermo restando che tali modifiche si applicheranno esclusivamente alle Erogazioni successive alla suddetta Data di Efficacia) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond PMI, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("**I Finanziamenti**") e 4 ("**Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti**") del Contratto di Finanziamento Quadro.
- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond PMI (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond PMI**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond PMI e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond PMI.

3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e

- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond PMI qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI

Il Finanziamento Plafond PMI sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il _____ (la "**Data di Erogazione**")^[1].

Qualora il Finanziamento Plafond PMI non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____^[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

COSTITUZIONE DI PEGNO

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP ha costituito (o sarà costituito, per effetto dell'accettazione della Parte Finanziatrice, ai termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno e a seguito del compimento delle formalità di perfezionamento ivi indicate) un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro.³

¹ Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

² A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

³ Clausola applicabile solo per i Finanziamenti Garantiti con Pegno.

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Luogo e Data]

[Firma]

ALLEGATO 1 - PARTE II

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO
PROPRIO**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente, versato, iscritta al Registro
delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 29 luglio 2025 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e gli atti a questi accessori eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum secondo quanto ivi previsto, fermo restando che tali modifiche si applicheranno esclusivamente alle Erogazioni successive alla suddetta Data di Efficacia) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond MID, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("**I Finanziamenti**") e 4 ("**Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti**") del Contratto di Finanziamento Quadro.
- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond MID (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO PLAFOND MID

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond MID**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond MID e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond MID.

3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

- 3.3** La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond MID qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND MID

Il Finanziamento Plafond MID sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il _____ (la "**Data di Erogazione**")^[1].

Qualora il Finanziamento Plafond MID non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____^[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

COSTITUZIONE DI PEGNO

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP ha costituito (o sarà costituito, per effetto dell'accettazione della Parte Finanziatrice, ai termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno e a seguito del compimento delle formalità di perfezionamento ivi indicate) un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond MID - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond MID effettuata da CDP alla Data di

¹ Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

² A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

Erogazione.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Luogo e Data]

[Firma]

ALLEGATO 2, Parte I al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND PMI"

Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.****Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: _____

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2 + Sez. 3): € _____

così suddiviso:

Sezione 1							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI		€ ⁽²⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	
						TFE	
	2Y					E	
						TFE	
	3Y					E	
						TFE	
	5Y					E	
						TFE	
	7Y					E	
						TFE	
	10Y					E	
						TFE	
	12Y					E	
						TFE	
	15Y					E	
						TFE	
	18Y					E	
						TFE	
	Totale Sez. 1						

Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero PMI		€ ⁽³⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	
						TFE	
	2Y					E	
						TFE	
	3Y					E	
						TFE	
	5Y					E	
						TFE	
	7Y					E	
						TFE	
	10Y					E	
						TFE	
	12Y					E	
						TFE	
	15Y					E	
						TFE	
	18Y					E	
						TFE	
	Totale Sez. 2						

		Sezione 3					
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Garantiti con Pegno		€ ⁽⁷⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	
						TFE	
	2Y					E	
						TFE	
	3Y					E	
						TFE	
	5Y					E	
						TFE	
	7Y					E	
						TFE	
	10Y					E	
						TFE	
	12Y					E	
						TFE	
	15Y					E	
						TFE	
	18Y					E	
						TFE	
	Totale Sez. 3						

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero PMI assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente.

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

⁽⁷⁾ porzione di Finanziamenti Garantiti con Pegno su titoli di Stato.

ALLEGATO 2, Parte II al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND MID"

Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.****Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: _____

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2 + Sez. 3): € _____
 così suddiviso:

	Sezione 1					
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID		€ ⁽²⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E
						TF E
	2Y					E
						TF E
	3Y					E
						TF E
	5Y					E
						TF E
	7Y					E
						TF E
	10Y					E
						TF E
	12Y					E
						TF E
	15Y					E
						TF E
	18Y					E
						TF E
Totale Sez. 1						

	Sezione 2					
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero MID		€ ⁽³⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E
						TFE
	2Y					E
						TFE
	3Y					E
						TFE
	5Y					E
						TFE
	7Y					E
						TFE
	10Y					E
						TFE
	12Y					E
						TFE
	15Y					E
						TFE
	18Y					E
						TFE
Totale Sez. 2						

Sezione 3				
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Garantiti con Pegno		€ ⁽⁷⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾ L ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
	18M			E

Data Scadenza Finale (6)						TFE
	2Y					E
						TFE
	3Y					E
						TFE
	5Y					E
						TFE
	7Y					E
						TFE
	10Y					E
						TFE
	12Y					E
						TFE
	15Y					E
						TFE
	18Y					E
						TFE
		Totale Sez. 3				

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data _____,

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero MID assistiti dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.

⁽⁴⁾ F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

⁽⁷⁾ porzione di Finanziamenti Garantiti con Pegno su titoli di Stato.

ALLEGATO 3, PARTE I al Contratto di Finanziamento Quadro – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”
 Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo
 POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Sotto-plafond: _____

Data di Rimborso Anticipato: _____ ⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale ☐

Rimborso parziale ☐

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto di rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo complessivo oggetto del rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

 FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

**ALLEGATO 3, PARTE II AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO
ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA”**

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●] Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

Dati della richiesta di rimborso anticipato a fronte di operazioni di surroga

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI		
Sotto-plafond	RAPPORTO ⁽²⁾	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, l'importo in linea capitale oggetto di rimborso su indicato corrisponde alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della presente richiesta e individuate nell'elenco allegato alla presente. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

Allegato alla Richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di Operazioni di Surroga

Elenco dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzioni anticipate per surroga

Sotto-plafond	Codice Fiscale Beneficiario	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento Impresa	Data di stipula del Finanziamento Impresa	Data di scadenza originaria del Finanziamento Impresa	Data di estinzione anticipata del Finanziamento Impresa	Importo nominale concesso Finanziamento Impresa	Debito residuo del Finanziamento Impresa al momento dell'estinzione anticipata per surroga

ALLEGATO 1 – PARTE II

ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, _____, interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____], iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con
l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in _____
_____, capitale sociale pari ad euro _____, _____, interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e
Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con
rappresentanza del ____/____/____ (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per finalità di sostegno dell'economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione.
- C In data 5 agosto 2014, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l' "**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata ed integrata, da ultimo con l'Addendum 2025, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond Piattaforma Imprese, come suddiviso nei Sotto-plafond previsti in Convenzione, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l'Erogazione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.2 ("**Scopo**") del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a sottoscrivere il presente

Contratto e a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

F In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data / / , quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto ed ai Finanziamenti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni:

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Nel presente Contratto:

"Addendum 2025" indica l'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 29 luglio 2025, ai sensi del quale CDP ed ABI hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione.

"Atto di Costituzione di Pegno": indica l'atto di costituzione in pegno di titoli di Stato italiano nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno, che potrà essere sottoscritto tra la Parte Finanziata e CDP, ai sensi dell'Articolo 4.6 della Convenzione, secondo il testo di cui all'Allegato 1, Parte VIII (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno*) della Convenzione stessa e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'Articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione. Resta inteso che l'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del presente Contratto ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del quale verranno concessi uno o più Finanziamenti Garantiti con Pegno.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso il quale quest'ultima abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.4 (*"Banche Cedenti"*), di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto.

"Beneficiari" indica le PMI, le Imprese MID, le Reti, le Imprese di Rete o le Imprese in Filiera, restando inteso che, in relazione ai Finanziamenti Imprese finanziati mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati, in tutto o in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI, i Beneficiari dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti nel successivo Articolo 2.5.1.

"Codice della Crisi e dell'Insolvenza" indica il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

"Codice Etico": ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e

(b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero e/o del Finanziamento a valere sul Plafond Reti e Filieri in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero ovvero, a seconda dei casi, del Finanziamento Garantito con Pegno in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

“Comunicazione 31 marzo 2016”: indica la comunicazione ai sensi dell'Articolo 2.6 della Convenzione, pubblicata in data 31 marzo 2016, con la quale, a partire dalla Data di Erogazione del 20 aprile 2016: (a) la dotazione del Plafond PMI è stata incrementata a Euro 5.984.400.000,00 (cinquemiliardinovecentootantaquattromilioniquattrocentomila/00), di cui Euro 984.400.000,00 (novecentootantaquattromilioni-quattrocentomila/00) rivenienti dal trasferimento a tale Sotto-plafond della residua dotazione del Plafond Esportazione; (b) la dotazione del Plafond MID è stata incrementata a Euro 3.500.000.000,00 (tre miliardicinquecentomilioni/00); e (c) è stata chiusa l'operatività del Plafond Esportazione.-

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contrattoli di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti a valere su ciascun Sotto-plafond, secondo il testo di cui all'Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Prestito BEI 2020”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento PMI, da un Finanziamento MID e/o da un Finanziamento Reti e Filieri, concessi a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche, nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti MID, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di ottobre 2014 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente

successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2015 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere su ciascun Sotto-Plafond.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiera, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Reti e Filiera a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Reti e Filiera, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filiera ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
- (iii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere su qualsiasi Sotto-plafond mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre) nel solo caso di Finanziamenti concessi, mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, 4 (quattro) nel solo caso di Finanziamenti concessi, mediante utilizzo, anche in parte, della Provvista BEI, a valere sul Plafond Reti e Filiera, 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul relativo Sotto-plafond, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei suddetti Finanziamenti, ai sensi ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Filiera”: indica qualsiasi forma di aggregazione tra imprese - anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e università - che operino per un obiettivo esplicito in virtù di appositi accordi, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.

“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere su uno o più Sotto-plafond, concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest'ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.

“Finanziamento/i Imprese” indica, collettivamente o singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti Reti e Filiera e/o i Finanziamenti MID come disciplinati dall'articolo 6 della Convenzione.

“Finanziamento/i MID”: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle Imprese MID dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond MID.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond PMI.

“Finanziamenti Ponderazione Zero”: indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Garantito con Pegno”: indica ciascun Finanziamento a garanzia del quale sia stato costituito un pegno su titoli di Stato in misura, in valore nominale, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno. Resta inteso che, ai fini della determinazione del Margine, i Finanziamenti Garantiti con Pegno sono assimilati ai Finanziamenti Ponderazione Zero.

“Finanziamento Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento/i Reti e Filiera” indica i finanziamenti concessi alle Reti e/o alle Imprese di Rete e/o alle Imprese in Filiera dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, a valere sul Plafond Reti e Filiera.

“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero MID”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero MID.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero PMI”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero PMI.

“Fondo di Garanzia”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Importo Aggiuntivo”: ha il significato di cui all'Articolo 7.2.

“Imprese MID”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Impresa di Rete”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Rete di Imprese.

“Impresa in Filiera”: indica una PMI o una Impresa MID operante in Italia che partecipi ad una Filiera.

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e, ove previsto, la proposta dell'Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà ciascuna proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione e nel presente Contratto.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

“Paesi Sanzionati”: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

“Partefi”: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziata”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziatrice” ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di

Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 4.1 (*"Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi"*), compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce.

"Persona Sanzionata": indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

"Piano di Rimborso": indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

"PMI": ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"Policy di Gruppo Anti-corruzione" indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

"Pre-ammortamento Breve": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (iii), (iv) e (v) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Pre-ammortamento Fast": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Pre-ammortamento Lungo": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (vi) e (vii) della definizione di *"Prima Data di Pagamento"*.

"Prima Data di Pagamento": indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (iv) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;

- (v) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (vi) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti e Filieri aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
- (vii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“Provvista BEI”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste dalla Parte Finanziata in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai

sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) la somma tra l'Esposizione Complessiva Consolidata e, se presente, l'Esposizione Garantita con Pegno (come numeratore); e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata. Resta inteso che nella determinazione dell'Esposizione Complessiva Consolidata non si terrà conto dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale consolidato e l'ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

"Reti" indica le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato), che rispettino, alternativamente, i requisiti di PMI o Impresa MID secondo quanto indicato nella definizione, rispettivamente, di "PMI" o di "Impresa MID" (al riguardo, ai fini del calcolo del numero di dipendenti complessivi della relativa Rete PMI, si precisa che si conteggerà, per ciascuna impresa partecipante, una percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete).

"Reti di Imprese" indica le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato).

"Richiesta di Utilizzo": indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (2) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

"Sanzione 231": ha il significato di cui all'Articolo 11.3.1.

"Sanzioni": indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

"Tasso di Interesse": indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti ai sensi del successivo Articolo 5.1.

1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“imposta” sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

(i) Allegato 1, Parte I (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI*)

(ii) Allegato 1, Parte II (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond MID*)

(iii) Allegato 2, Parte I (*Richiesta di Utilizzo Plafond PMI*);

(iv) Allegato 2, Parte II (*Richiesta di Utilizzo Plafond MID*);

(v) Allegato 3, Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);

(vi) Allegato 3, Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna

a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.

I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

2.2 Scopo

2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere su ciascun Sotto-plafond dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Imprese, i quali saranno finalizzati, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) per quanto riguarda i Finanziamenti MID, a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e
- (iii) per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera, al fine di erogare finanziamenti alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese di Rete, alle Reti ovvero alle PMI o alle Imprese MID che siano Imprese in Filiera per finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese delle stesse riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante delle stesse, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte (i) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa di Rete, (ii) della relativa Rete, ovvero (iii) della relativa PMI o Impresa MID che sia una Impresa in Filiera ovvero spese delle stesse riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti e Filiera erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che: (i) non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) con riferimento ai Finanziamenti concessi mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade oltre 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Sono ammessi Finanziamenti Imprese concessi in *pool* a condizione che (i) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e siano Contraenti il Finanziamento ovvero che (ii) tutti i componenti del *pool* facciano parte del medesimo gruppo bancario e la Banca Capogruppo, che sia Contraente il Finanziamento, si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2 della Convenzione. Resta inteso che i Contraenti il Finanziamento che siano componenti del *pool* e le Banche Cedenti (ove esistenti) che, unitamente alla relativa Banca

Capogruppo che si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 2.2 della Convenzione, siano componenti del pool dovranno utilizzare la provvista messa a disposizione da CDP con il Plafond per l'erogazione del complessivo importo di ciascun Finanziamento Imprese concesso in pool ai Beneficiari, cedendo in garanzia a CDP, ai sensi dell'Articolo 4.1 della Convenzione, ciascuno per la quota di propria competenza, il Credito derivante dal medesimo Finanziamento Imprese concesso in pool.

2.2.2 Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese restando inteso che, salvo per quanto diversamente previsto nell'Articolo 2.5.1 che segue in relazione ai Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e ferma ogni previsione della Convenzione e del presente Contratto (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non sarà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e
- (2) a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO¹: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma, e a decorrere dalla data del 1° luglio 2025; (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.

2.3 Finanziamenti Imprese

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

2.4 Banche Cedenti

2.4.1 Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto potranno anch'esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti al fine di erogare Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e Finanziamenti Reti e Filiali è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultima a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti.

2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di

¹ Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.

Ove la Parte Finanziata intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 2.4, la stessa provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.

2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all'allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa a cura e spese di CDP stessa, attribuita con le modalità che questa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata conferma della ricezione da parte di quest'ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

2.5 Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti

2.5.1 Le Parti si danno atto ed accettano che, in esecuzione di quanto previsto agli articoli 5(n) e 6.13 della Convenzione, ove i Finanziamenti concessi alla Parte Finanziata a valere su qualsiasi Sotto-plafond derivino dall'utilizzo, in tutto o in parte, da parte di CDP, della Provista BEI (di seguito, i "**Finanziamenti BEI**"), così come di volta in volta comunicato da CDP, mediante comunicazione sul proprio sito internet nella medesima pagina di pubblicazione dei Margini applicabili ai relativi Sotto-plafond, troveranno applicazione, in aggiunta a tutte le previsioni contenute nel presente Contratto, nella Convenzione e nella documentazione a questi accessoria ed eventualmente in deroga alle relative previsioni eventualmente confliggenti, anche le previsioni, obblighi, condizioni e/o requisiti di cui al presente Articolo 2.5.1, restando inteso che CDP si riserva il diritto di modificare e aggiornare le previsioni di cui al presente Articolo 2.5.1, alla luce di eventuali modifiche al Contratto di Finanziamento BEI 2020, dandone comunicazione sul proprio sito internet.

(A) Criteri di ammissibilità aggiuntivi dei Beneficiari

- (i) I relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove siano oggetto di una decisione di esclusione della BEI in vigore alla data di firma della documentazione legale inerente il relativo Finanziamento Imprese. Le decisioni di esclusione della BEI sono adottate conformemente alla sua Politica di esclusione, pubblicata sul sito Internet della BEI (<http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm>).
- (ii) I relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove la loro attività rientri nei settori considerati non ammissibili individuati nella tabella (Codice NACE²) pubblicata da CDP sul proprio sito internet con la dizione "Non Consentito" ovvero "Non Utilizzabile". Nel caso in cui i Beneficiari operino in più di un settore, deve essere ammissibile la loro attività principale. Per attività principale si intende l'attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del relativo Beneficiario,

² Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea.

misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.

- (iii) A prescindere dai codici NACE delle imprese collegate o associate appartenenti allo stesso gruppo di società, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove siano società di partecipazione finanziaria la cui unica attività economica sia la detenzione e gestione di portafogli di partecipazioni azionarie e/o investimenti in altre società.
- (iv) In deroga al precedente Paragrafo (ii), con riferimento alle attività immobiliari, i Finanziamenti Imprese in favore di Beneficiari costituiti al fine di detenere la proprietà di beni immobili (terreni e/o edifici) da concedere in uso (tramite locazione) a un'impresa commerciale sottostante possono beneficiare del relativo Finanziamento Imprese se:
 - (a) l'impresa immobiliare e l'impresa commerciale sottostante appartengono allo stesso gruppo³;
 - (b) l'impresa commerciale è chiaramente identificata e la Parte Finanziata abbia indicato a CDP il codice di attività NACE dell'impresa commerciale; e
 - (c) il progetto da finanziarsi mediante utilizzo del relativo Finanziamento Imprese (di seguito, ai fini del presente Articolo 2.5.1, il "**Progetto**") sia conforme ai criteri di ammissibilità di cui alla Convenzione, al presente Contratto e al presente Articolo 2.5.1.
- (v) In deroga al precedente Paragrafo (ii), con riferimento alla produzione di gas, i Beneficiari la cui attività principale rientra nel settore escluso 35.21.00 (produzione di gas) potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese per un Progetto ammissibile relativo alla produzione di biocarburante. In tal caso, la Parte Finanziata dovrà indicare a CDP il codice NACE associato al Progetto, ovvero 35.11.32 (fonti di energia alternative e rinnovabili: biocarburante).
- (vi) A prescindere dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività principale, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove svolgano una delle seguenti attività:
 - (a) attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni⁴, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
 - (b) attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati (compresi, tra l'altro, i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come patrimonio culturale);
 - (c) attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale, ad esempio: commercio sessuale e le infrastrutture, i servizi e i media correlati, sperimentazioni su animali⁵, ricerche sulla clonazione umana;
 - (d) attività vietate dalla legislazione nazionale (soltanto laddove tale legislazione esista), ad esempio: organismi geneticamente modificati (OGM), cliniche abortive, energia nucleare, *etc.*
- (vii) A prescindere dall'ammissibilità del codice NACE relativo all'attività principale, i relativi Beneficiari non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Imprese ove le relative entrate annue derivino per oltre il 10% dalle seguenti attività:
 - (a) attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
 - (b) attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio "sale per fumatori").
- (viii) I Beneficiari di Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI dovranno essere ubicati prevalentemente in Italia.
- (ix) In caso di Finanziamento Imprese erogato nella forma del *leasing*, troveranno applicazione le seguenti

³ Un gruppo di imprese comprende imprese capogruppo e affiliate che hanno una fonte comune di controllo esercitato tramite il possesso della maggioranza del capitale o dei diritti di voto.

⁴ Compresa armi sportive.

⁵ Le attività che coinvolgono animali vivi per finalità scientifiche e di sperimentazione sono ammissibili se rispettano la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

caratteristiche specifiche:

- (a) sono ammissibili sia il *leasing* operativo⁶ che il *leasing* finanziario, purché il bene finanziato abbia una vita economica di durata medio-lunga;
- (b) è permesso modificare un Beneficiario nel corso della vita del bene concesso in *leasing* soltanto se il nuovo Beneficiario è ammissibile al Finanziamento BEI secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto;
- (c) non è ammissibile il finanziamento di *leasing* destinati al credito al consumo;
- (d) le società di *leasing* possono essere Beneficiari se soddisfano i criteri di ammissibilità per i Beneficiari quali definiti nella Convenzione e nel presente Contratto;
- (e) le società di *leasing* possono utilizzare la provvista derivante dai Finanziamenti BEI per la concessione di Finanziamenti Imprese nella forma del *leasing* (in ogni caso esclusivamente nel caso in cui siano Banche Cedenti in conformità con quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto);
- (f) le società di *leasing* associate a un determinato produttore (società di *leasing captive*) sono ammissibili, in ogni caso quali Banche Cedenti, al Finanziamento BEI purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - I. il *leasing* è utilizzato esclusivamente per finanziare beni, tra cui:
 - veicoli commerciali usati per fini commerciali;
 - attrezzature informatiche e macchine da ufficio;
 - attrezzature e macchinari industriali;
 - II. i termini del contratto di *leasing* delle società di *leasing captive* sono conformi alla prassi commerciale di *leasing* e il *leasing* non costituisce un *leasing* "tipo vendita";
 - III. il bene finanziato è pienamente conforme alle politiche ambientali e settoriali dell'UE e la sua durata di vita economica è in linea con la media per la tipologia di bene finanziato, ma in ogni caso non inferiore a due anni;
 - IV. è assente qualsiasi strutturazione artificiosa finalizzata all'evasione fiscale;
 - V. è escluso dal Finanziamento BEI il *leasing* di automobili per il trasporto di persone utilizzati a scopi personali;
 - VI. il Finanziamento BEI è utilizzato per contratti di *leasing* con PMI e/o Imprese MID.

(B) Criteri di ammissibilità aggiuntivi relativi ai Progetti

- (i) I Progetti non possono riguardare i settori esclusi o le attività escluse, ivi comprese le attività relative al gioco d'azzardo e al tabacco, così come individuate nel precedente Paragrafo (A). Inoltre, i Progetti non possono riguardare:
 - (a) l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di immobili finalizzato alla vendita o alla locazione a terzi, ad eccezione della costruzione di alloggi popolari, centri commerciali e/o uffici destinati alla locazione a terzi e che, in casi eccezionali, possono diventare ammissibili, a condizione di essere pre-approvati della BEI caso per caso;
 - (b) l'erogazione di credito al consumo;
 - (c) operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa, ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni), ad eccezione del cambiamento

⁶ Sono ammissibili al Finanziamento BEI soltanto le spese in conto capitale previste da un *leasing* operativo. Non sono ammissibili al Finanziamento BEI le spese operative, come i costi delle assicurazioni e i costi di manutenzione e riparazione. . Restando inteso, a miglior chiarimento, che, ferme restando le caratteristiche richieste dalla BEI, per "*leasing* operativo" s'intende l'operazione finanziaria posta in essere nel rispetto dei requisiti indicati nel titolo I, capitolo 3, sezione III, paragrafo 1 della circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n. 288 e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile

generazionale (ossia il pensionamento del proprietario precedente) o di trasferimenti di imprese al personale (cosiddetti *buy-out*), che possono essere ammissibili qualora:

- (i) consentano la prosecuzione dell'attività economica del Beneficiario in questione;
 - (ii) sia l'acquirente sia l'entità oggetto della vendita sono in possesso di tutti i requisiti per essere Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ivi inclusi quelli di cui al presente Articolo 2.5.1); e
 - (iii) il finanziamento complessivo necessario per l'acquisizione dell'impresa non supera Euro 5 milioni (esclusi i fondi propri);
- (d) attività con contenuto politico o religioso;
 - (e) progetti nel settore sanitario con reparti di medicina protetta, reparti psichiatrici isolati e/o istituti di correzione;
 - (f) progetti nel settore sanitario che non rispettano i valori comuni e i principi fondamentali della politica di assistenza sanitaria dell'UE (soluzioni sostenibili per la società basate su prove scientifiche e sulla parità di accesso);
 - (g) investimenti per nuove caldaie a gas, a prescindere dalla capacità; sostituzione di grandi caldaie a gas (capacità superiore a 20 MWth);
 - (h) estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
 - (i) prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
 - (j) prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
 - (k) generazione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione della Banca in materia di emissioni (ovvero 250 grammi di emissioni di CO₂ per kWh di elettricità) applicabile alle centrali elettriche e agli impianti di cogenerazione nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi ove alimentati a combustibili fossili;
 - (l) produzione/fornitura di calore nonché produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), con le eccezioni di seguito elencate:
 - (i) Produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o cogenerazione ammissibile⁷
 - (ii) Sostituzione di caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni già in funzione aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
 - (iii) Lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti, che sono ammissibili purché la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO₂ su base annuale;
 - (iv) Realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, che è ammissibile se il sistema utilizza almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia;
 - (m) costruzione di nuovi edifici e lavori di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) non conformi agli standard energetici nazionali che, per quanto riguarda l'UE, sono definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

⁷ Per "cogenerazione ammissibile" si intende:

- 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi, OPPURE
- 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove per "efficienza" si intende un rapporto tra produzione di calore + elettricità e consumo di gas combustibile superiore all'85%.

Per quanto riguarda i Progetti relativi alla produzione di energia elettrica/termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- i. la materia prima deve provenire da biocarburante non contaminato, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità;
- ii. la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- iii. restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste/siti protetti⁸ tropicali.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai Progetti che non riguardano specificatamente il settore energetico, come ad esempio nel caso di un vivaio di floricoltura.

- (ii) Un Progetto potrà essere finanziato tramite il relativo Finanziamento Imprese qualora soddisfi le seguenti condizioni:
 - (a) sia valido sotto il profilo economico, ambientale, tecnico e finanziario;
 - (b) qualora faccia parte di un investimento di grandi dimensioni, sia autonomo nonché tecnicamente ed economicamente autosufficiente (ossia non dipende dalla realizzazione del resto dell'investimento)⁹.
- (iii) Nel caso di automobili per il trasporto di persone e veicoli commerciali leggeri si applicano le seguenti condizioni:
 - (a) il veicolo deve essere utilizzato prevalentemente per scopi professionali;
 - (b) a livello di portafoglio di Progetti finanziati con Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di Finanziamenti BEI, le emissioni di CO₂ delle automobili nuove per il trasporto di persone non devono superare 120 gr/km, mentre quelle dei veicoli commerciali leggeri nuovi non devono superare 175 gr/km. La Parte Finanziata deve conservare le prove delle emissioni di CO₂ di ciascun veicolo in questione per tutta la durata del relativo Finanziamento BEI.
- (iv) Le attività ammissibili dei Beneficiari che operano nel settore della difesa sono limitate all'acquisto, alla fabbricazione e/o allo sviluppo di prodotti "a duplice uso" qualora tali attività non siano elencate tra le attività escluse o non siano escluse dall'elenco dei codici NACE. Per prodotti a duplice uso si intendono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; essi comprendono tutti i beni che possono essere utilizzati a fini non esplosivi. La BEI applica l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (modificato dal Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso¹⁰. Queste condizioni si applicano anche ai Progetti relativi alla costruzione spaziale e al trasporto spaziale.
- (v) I Progetti nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di Finanziamenti BEI limitatamente agli investimenti che non contribuiscono alla violazione di diritti umani o alla limitazione delle libertà personali. È completamente escluso il finanziamento di carceri, centri di detenzione, istituti di correzione o stazioni di polizia con strutture detentive. Il finanziamento di attività di polizia e di guardia di frontiera e costiera è ammissibile

⁸Tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

⁹ Talvolta gli investimenti di grandi dimensioni (con un costo di progetto totale superiore a 25 milioni di EUR) possono essere costituiti da numerose parti autonome e indipendenti. Qualora ciascuna di queste parti sia di per sé economicamente e tecnicamente sostenibile e non dipenda dalla realizzazione di un'altra fase, la BEI può finanziare una di queste parti separatamente, purché il costo dell'investimento della singola parte sia inferiore a 25 milioni di EUR. Esempio: un organismo privato intende ampliare una fiera commerciale esistente. Il progetto prevede la costruzione di due sale, una multifunzionale e una destinata esclusivamente a conferenze scientifiche, ciascuna del costo di 15 milioni di EUR. Sebbene il costo totale dell'investimento superi l'importo massimo ammissibile al Finanziamento BEI, la realizzazione di ciascun padiglione è indipendente dall'altra sotto il profilo tecnico ed economico e pertanto la BEI può finanziare una delle suddette parti in ogni caso nel rispetto della Convenzione e del presente Contratto (ivi incluso il presente Articolo 2.5.2), purché l'altra parte non sia finanziata dalla BEI.

¹⁰ Per ragioni di chiarezza, i prodotti a duplice uso che si possono utilizzare per fabbricare armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari sono esclusi dal sostegno della BEI. I Progetti a duplice uso riguardanti i Beneficiari Finali che operano nei settori dell'energia nucleare, del trattamento del combustibile nucleare, dell'arricchimento dell'uranio e del ritrattamento di combustibili irradiati sono completamente esclusi dall'elenco dei codici settoriali NACE.

esclusivamente nel caso di Progetti riguardanti infrastrutture ed equipaggiamenti che non possono contribuire direttamente a ferire fisicamente le persone o a limitare le libertà personali. Queste condizioni si applicano anche ai Progetti relativi all'acquisto di aeromobili per protezione civile.

- (vi) I Progetti devono essere ubicati in Italia o in altri paesi dell'UE.
- (vii) I Progetti dovranno essere conformi alle disposizioni nazionali e dell'UE applicabili, in particolare nel caso di:
 - (a) Progetti nel settore dell'ambiente e nei settori disciplinati dalle regole dell'UE;
 - (b) Progetti che comprendono l'appalto di lavori, forniture e servizi disciplinati da requisiti nazionali e dell'UE vigenti¹¹,

e la Parte Finanziata dovrà prevedere nei relativi contratti di Finanziamento Imprese l'obbligo del relativo Beneficiario di (x) rispettare le suddette normative; e (y) confermare che i relativi Progetti sono conformi alle disposizioni nazionali e dell'UE in materia di appalti, laddove applicabili.

- (viii) La Parte Finanziata prende atto, e farà sì che ciascun Beneficiario prenda atto nel relativo contratto di Finanziamento Imprese, delle norme adottate dalla BEI in materia sociale e ambientale¹².

(C) Criteri di ammissibilità ulteriori per le categorie di costo dei Progetti

- (i) Sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI le seguenti categorie di costo in quanto parte dei Progetti dei Beneficiari:
 - (a) acquisto, ristrutturazione o ampliamento di beni materiali, compresi lo sviluppo e la pianificazione durante la fase di costruzione; costi di finanziamento durante la fase di costruzione fino alla concorrenza del 10% del costo totale del Progetto; finanziamento dell'acquisto di terreni che sono tecnicamente essenziali ai fini degli investimenti, fino alla concorrenza del 10% del costo totale del Progetto¹³; acquisto di beni diversi da beni immobili (ad esempio attrezzature edili) allo scopo di noleggiarli a terzi;
 - (b) investimenti in beni immateriali, ossia:
 - (i) spese per ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") (ivi inclusi le retribuzioni lorde del personale direttamente coinvolto nelle componenti RSI delle attività dell'impresa e i costi di sviluppo di concessioni, brevetti, licenze, marchi commerciali e diritti e beni analoghi);
 - (ii) acquisto di licenze di processo, software e altri diritti e beni dotati di capacità produttiva propria;
 - (iii) acquisto di altri beni immateriali, quali licenze per l'utilizzo di risorse pubbliche non generate¹⁴, brevetti, marchi, marchi commerciali e diritti e beni analoghi¹⁵ fino alla concorrenza del 10% dei costi del Progetto;
 - (c) capitale circolante, ivi incluso il capitale circolante necessario per l'attività operativa dei Beneficiari Finali, ad esempio gli attivi correnti come le scorte (approvvigionamenti, attività in corso e prodotti finiti) e i crediti, restando inteso che:
 - (1) con riferimento ai Finanziamenti Imprese diversi dai Finanziamenti Imprese COVID (come di seguito definiti):
 - (i) un Finanziamento Imprese di durata contrattuale inferiore a due anni è finanziabile mediante utilizzo di un Finanziamento BEI a condizione che (x) il relativo contratto

¹¹ Per ulteriori informazioni sui requisiti dell'UE per le gare d'appalto consultare il sito:
<http://www.eib.org/projects/cycle/procurement/index.htm>.

¹² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-and-social-standards.htm>

¹³ Resta inteso che il costo complessivo del terreno, laddove esso sia tecnicamente necessario per gli investimenti, può essere incluso nel calcolo del costo del Progetto. Invece, l'acquisto del terreno incluso nell'importo assegnato non può superare il 10% del costo del Progetto.

¹⁴ Per "risorse pubbliche non generate" s'intendono i "diritti di monopolio" che non necessitano di investimenti per la creazione di tali diritti. Ad esempio, il diritto di utilizzare una frequenza di trasmissione non richiede un investimento da parte dell'autorità che assegna la frequenza.

¹⁵ Tra gli esempi di beni immateriali figurano licenze per taxi, diritti di distribuzione di servizi medialti, ecc.

di Finanziamento Imprese abbia una durata minima di un anno e (y) la Parte Finanziata abbia valutato che il capitale circolante riflette un fabbisogno di finanziamento a medio e lungo termine del Beneficiario, giustificando il finanziamento del capitale circolante per almeno due anni¹⁶ ed abbia l'intenzione di prorogare il relativo Finanziamento Imprese di almeno un altro anno. Resta inteso che, ove il relativo Finanziamento Imprese non venga prorogato di almeno un altro anno (in modo da avere una durata complessiva di almeno due anni) entro il termine del primo anno di durata, lo stesso a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva a tale termine non potrà più essere incluso nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione e del presente Contratto e sarà considerato (anche ai fini del Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) come non in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto, con conseguente applicazione, tra l'altro, del successivo Paragrafo (E) (h); e

- (ii) la componente di costo dell'IVA (compresa l'IVA rimborsabile) dei Finanziamenti Imprese destinati a finanziare il capitale circolante non è ammissibile; ovvero
- (2) anche in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata, con riferimento ai Finanziamenti Imprese COVID (come di seguito definiti):
 - (i) un Finanziamento Imprese COVID (come di seguito definiti) di durata inferiore a due anni è finanziabile mediante utilizzo di un Finanziamento BEI a condizione che:
 - (a) sia attesa una proroga del relativo contratto di Finanziamento Imprese COVID tale da renderne la durata complessiva pari ad almeno due anni; e/o (b) in base alla valutazione della Parte Finanziata, il capitale circolante rifletta un fabbisogno di liquidità del Beneficiario legato alla continuità operativa;
 - (ii) si precisa che:
 - (a) le retribuzioni, gli oneri fiscali (compresi l'IVA e i dazi, ovvero i tributi versati per attività di importazione o esportazione), i contributi previdenziali, le spese amministrative e altri costi operativi¹⁷ nonché le linee di credito multifunzionali saranno finanziabili mediante il relativo Finanziamento Imprese COVID; e
 - (b) saranno ammesse operazioni di rinegoziazione (ivi inclusi rifinanziamenti) previste nel precedente Articolo 2.2 secondo quanto ivi previsto, fermo restando che le operazioni puramente finanziarie (come la compravendita di titoli o il rifinanziamento di prestiti di capitale circolante dell'impresa/prestiti di investimento non in scadenza) e il credito al consumo non potranno essere finanziate mediante il relativo Finanziamento Imprese COVID.
- (ii) A prescindere dall'ammissibilità del relativo Beneficiario, le seguenti categorie di costi sostenuti dai Beneficiari non sono finanziabili mediante Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI¹⁸:
 - (a) il finanziamento dell'acquisto di terreni è escluso a meno che i terreni siano tecnicamente essenziali ai fini degli investimenti (cfr. il precedente Paragrafo (i) (a)); l'acquisto di terreni agricoli è sempre escluso;
 - (b) acquisto di avviamenti, licenze o diritti per lo sfruttamento di risorse minerarie e diritti di produzione nel settore agricolo;
 - (c) imposte quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) (salvo ove espressamente previsto nel precedente Paragrafo (i) (c)); e

¹⁶ Per i contratti di Finanziamento Imprese con una scadenza iniziale inferiore a 2 anni, la scadenza cumulativa minima attesa deve essere riportata nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP (ossia 2 anni).

¹⁷ Es. Spese generali, bollette.

¹⁸ Le categorie di costo non ammissibili riportate in tale paragrafo non possono essere considerate nei costi del Progetto, ad eccezione delle imposte e delle tariffe non rimborsabili (che possono far parte del costo del Progetto). Ad esempio, l'acquisto di terreni agricoli o di avviamenti non può essere compreso nei costi del Progetto.

- (d) tariffe (ossia un'imposta o un dazio doganale dovuti per importazioni o esportazioni).

(D) Importo e durata dei Finanziamenti Imprese

- (i) Il valore dei Progetti finanziabili tramite un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI non potrà essere superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) (o l'importo equivalente in un'altra valuta). Si precisa che, nel caso di Progetti che comprendano nuovi investimenti o nuove spese, il Finanziamento BEI non potrà essere utilizzato al fine di erogare Finanziamenti Imprese che rifinanziano finanziamenti precedenti per lo stesso Progetto (a meno che il nuovo Finanziamento Imprese abbia un importo superiore, nel qual caso è possibile l'utilizzo del Finanziamento BEI soltanto per un importo pari alla differenza tra (x) il relativo nuovo Finanziamento Imprese; e (y) l'importo del finanziamento da rifinanziarsi), fatta eccezione, a scopo di chiarezza, per i Finanziamenti Imprese COVID erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione (ivi incluse operazioni di rifinanziamento) nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 e al precedente Paragrafo (C) (i) (c) (2), che potranno essere ammessi per l'intero importo (fermo restando, a scopo di chiarezza, l'importo massimo dei relativi Finanziamenti Imprese di cui al successivo Paragrafo (ii)).
- (ii) L'importo di un Finanziamento BEI potrà coprire fino al 100% del relativo Finanziamento Imprese ma in ogni caso non potrà essere superiore al minore tra (a) Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00); e (b) al costo ammissibile del Progetto. Qualora un Progetto benefici del sostegno finanziario dell'UE, la somma dell'importo del relativo Finanziamento BEI e del sostegno finanziario dell'UE non può superare in alcun momento il 100% del costo del Progetto.
- (iii) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (C) (i) (c), ove applicabile, la durata dei Finanziamenti Imprese dovrà essere di almeno due anni e non potrà superare la durata della vita economica e tecnica del Progetto (nel caso di investimenti in immobilizzazioni).

(E) Ulteriori obblighi della Parte Finanziata

- (i) La Parte Finanziata dovrà:
- (a) riflettere nelle condizioni applicate al relativo Finanziamento Imprese il miglioramento delle condizioni di prestito ed il vantaggio finanziario derivanti dall'utilizzo della Provvista BEI rispetto al proprio costo alternativo di provvista di mercato di durata equivalente;
- (b) informare il Beneficiario (e dare evidenza nel relativo contratto di Finanziamento Imprese) del fatto che il relativo Finanziamento Imprese è erogato con il sostegno della BEI e del costo della provvista resa disponibile da CDP a valere sui Finanziamenti BEI, prendendo atto e accettando la Parte Finanziata che la BEI avrà il diritto di chiedere prova del fatto che la Parte Finanziata abbia fornito tali informazioni ai singoli Beneficiari. La Parte Finanziata dovrà conservare la relativa documentazione perlomeno fino al rimborso del relativo Finanziamento BEI. In aggiunta alle suddette informazioni destinate ai singoli Beneficiari, la Parte Finanziata può scegliere di utilizzare l'etichettatura dei prodotti per pubblicizzare uno specifico prodotto di finanziamento che beneficia dei fondi della BEI. Le condizioni di detto prodotto dovrebbero essere chiaramente differenziate da quelle di un prodotto "ordinario" della Parte Finanziata che non beneficia del sostegno della BEI. Per pubblicizzare il sostegno della BEI, il nome del prodotto o la documentazione commerciale dell'Istituto Intermediario dovranno contenere un esplicito riferimento a "la BEI";
- (c) fornire a CDP e/o alla BEI le informazioni da queste ragionevolmente richieste;
- (d) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Contratto, in tutti i casi in cui un Beneficiario rimborsi anticipatamente alla Parte Finanziata quanto dovuto ai sensi del relativo contratto di Finanziamento Imprese, utilizzare le somme ricevute dal relativo Beneficiario per erogare altri Finanziamenti Imprese in possesso dei requisiti di cui al presente Articolo entro la successiva Data di Rendicontazione ovvero, in mancanza, destinare tali somme al rimborso anticipato dei Finanziamenti alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla suddetta Data di Rendicontazione secondo quanto previsto al successivo Articolo 6.3;
- (e) informare il Beneficiario della partecipazione della BEI al relativo Finanziamento Imprese;
- (f) consegnare a CDP ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "KYC / *know your customer*" o simili procedure di identificazione della clientela), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole;

- (g) stipulare Contratti di Finanziamento Beneficiario Nuovi o Rinnovati esclusivamente con Beneficiari che non siano stati costituiti o abbiano sede in una Giurisdizione Non Cooperativa, salvo che il Progetto debba essere eseguito fisicamente nella Giurisdizione Non Cooperativa e non presenti un rischio di utilizzo improprio come Attività Obiettivo.

Ai fini del presente Paragrafo:

"Giurisdizione Non Cooperativa" indica un ordinamento elencato nelle dichiarazioni, elenchi, direttive o allegati seguenti, in ogni caso tenuto conto dei successivi emendamenti, modifiche e/o integrazioni:

- elencato nell'Allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottato dal Consiglio Europeo in data 12 marzo 2019;
- elencato nell'Allegato del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- valutato come "parzialmente cooperativo" ("partially compliant"), "temporaneamente parzialmente cooperativo" ("provisionally partially compliant") o "non cooperativo" ("non-compliant") dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal suo Forum Globale sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni in violazione degli standard internazionali sullo scambio di informazioni su richiesta;
- incluso nel documento "Public Statement" del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (cioè Paesi o ordinamenti con carenze strategiche rilevanti tali che il GAFI raccomandi ai propri membri e ai non membri l'applicazione di contromisure o per i quali il GAFI raccomandi ai propri membri di applicare misure rafforzate di verifica); o
- inclusi nel documento "Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going process" del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (cioè Paesi o ordinamenti con debolezza strategica nelle proprie misure antiriciclaggio o antiterrorismo ma hanno dimostrato un elevato livello di adesione a un piano d'azione sviluppato dal GAFI).

"Attività Obiettivo" indica: (i) attività criminali come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali e (ii) le misure puramente artificiose finalizzate all'elusione fiscale.

"Finanziamento Imprese Nuovo o Rinnovato" significa ogni contratto relativo ad un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI (i) di nuova conclusione; o (ii) già in essere che venga modificato al fine di incrementarne (a) l'importo accordato in misura eccedente il minore tra il 20% in aggregato dell'importo originariamente accordato e un totale di Euro 50 milioni; o (b) la durata in misura eccedente il 20% in aggregato della durata originariamente prevista (in ogni caso senza pregiudizio per le ulteriori previsioni del presente Contratto);

- (h) resta inteso che, ove emerga che i Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata mediante utilizzo di un Finanziamento BEI non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto, ferme tutte le previsioni, obblighi e/o rimedi previsti dal presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà, entro la Data di Pagamento immediatamente successiva alla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla antecedente tra: (i) la data in cui la Parte Finanziata sia venuta a conoscenza del mancato rispetto dei suddetti requisiti e (ii) la data in cui CDP abbia rilevato per iscritto il mancato rispetto dei suddetti requisiti (la **"Data di Rendicontazione Rilevante"**) rimborsare anticipatamente a CDP un importo del relativo Finanziamento BEI pari al Finanziamento Imprese che non i rispetti i suddetti requisiti, salvo il caso in cui il relativo Finanziamento Imprese sia sostituito, entro la Data di Rendicontazione Rilevante, con altro/altri Finanziamento/i Imprese di pari importo che sia/siano in possesso di tutti i suddetti requisiti e che siano stati oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti, secondo quanto previsto al successivo Articolo 6.3;
- (i) ciascun contratto di Finanziamento Imprese concesso mediante utilizzo di un Finanziamento BEI dovrà prevedere l'obbligo del relativo Beneficiario di permettere a persone designate da CDP e/o da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei relativi Progetti;

- (j) inserire in ciascun contratto relativo ad un Finanziamento Imprese erogato mediante utilizzo di un Finanziamento BEI i seguenti impegni a carico del relativo Beneficiario, a pena di risoluzione del relativo contratto di Finanziamento Imprese (restando inteso che, in ogni caso, il relativo Finanziamento Imprese, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva all'inadempimento da parte del Beneficiario ad uno qualsiasi dei seguenti obblighi, non potrà più essere incluso nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione e del presente Contratto e sarà considerato (anche ai fini del Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) come non in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto, con conseguente applicazione, tra l'altro, del precedente Paragrafo (E) (h)):
- (i) utilizzare le somme erogate ai sensi del relativo contratto di Finanziamento Imprese esclusivamente per il Progetto;
 - (ii) non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
 - (iii) consentire alle persone designate da CDP e/o da BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea di: (a) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto; (b) intervistare propri rappresentanti e non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; (c) analizzare i libri e la documentazione del Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto e estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e (d) fornire a CDP, a BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Paragrafo;
 - (iv) ove applicabile, far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Progetto: (a) a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione europea applicabili al Progetto stesso; ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto; (b) a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza, secondo quanto indicato nella guida agli appalti per i progetti finanziati dalla BEI pubblicata sul sito della stessa;
 - (v) ove applicabile, eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere, ove applicabile, ogni Autorizzazione Ambientale a tal fine necessaria dalle relative autorità competenti;
 - (vi) ove applicabile, porre in essere tutte le misure che ragionevolmente possano essere necessarie per garantire che tutti i contratti relativi a ciascun Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Prestito BEI 2020 ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni: (a) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la BEI di ogni eventuale accusa, reclamo o informazione non manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto; (b) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto; e (c) il diritto della BEI, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
 - (vii) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale membro degli organi manageriali del Beneficiario sia escluso da ogni attività relativa ai fondi messi a disposizione da CDP o relativa al Progetto; il Beneficiario comunicherà prontamente a CDP e alla BEI le misure intraprese ai sensi del presente Paragrafo;
 - (viii) informare prontamente CDP e la BEI di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto dal Beneficiario sono di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e informare tempestivamente CDP e la BEI nel caso in cui, in qualunque momento, il Beneficiario venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;
 - (ix) chiedere erogazioni e effettuare pagamenti ai sensi del contratto di Finanziamento Imprese attraverso conti aperti a nome del relativo Beneficiario presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata in Italia;

- (x) riconoscere che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea;
- (xi) rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Beneficiario e al Progetto dallo stesso promosso;
- (xii) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto.

In aggiunta, ciascun Beneficiario dovrà dichiarare nel relativo contratto di Finanziamento Imprese di essere, alla data di sottoscrizione del relativo contratto, su base consolidata laddove applicabile, (i) una società autonoma con meno di 250 dipendenti, qualora il relativo Beneficiario sia una PMI, ovvero (ii) un'impresa con meno di 3000 dipendenti, qualora il relativo Beneficiario sia un'Impresa MID. Ciascun contratto di Finanziamento Imprese dovrà prevedere che, qualora tale dichiarazione si riveli falsa o fuorviante alla data di sottoscrizione del relativo Contratto, la Parte Finanziata avrà il diritto, da esercitarsi anche su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del relativo Finanziamento Imprese;

(k) La Parte Finanziata:

(i) fornirà a CDP:

- (1) le informazioni richieste dalla stessa o dalla BEI in relazione ai relativi Finanziamenti Imprese e ai Progetti finanziati, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati; e
- (2) non appena ne venga a conoscenza, ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento ai Finanziamenti Imprese, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti che CDP e la BEI possano ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli,

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla BEI o a CDP nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata entro un termine ragionevole comunicato dalla BEI e/o da CDP per iscritto, la BEI e/o CDP potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese della Parte Finanziata, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (ii) informerà CDP di ogni fatto e circostanza suscettibile di compromettere la realizzazione o l'esecuzione dei Progetti finanziati nell'ambito del Plafond Piattaforma Imprese;
- (iii) non appena ne venga a conoscenza, informerà prontamente CDP di (i) qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi ai fondi messi a disposizione del Progetto, (ii) della provenienza illecita dei fondi investiti nel Progetto dal Beneficiario, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e (iii) di qualsiasi misura intrapresa ai sensi del Paragrafo (j) (vii) che precede;
- (iv) informerà prontamente CDP di qualsiasi fatto o evento di cui la Parte Finanziata abbia conoscenza che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti.

(l) La Parte Finanziata consentirà alle persone designate da CDP e/o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea:

- (i) di intervistare rappresentanti della Parte Finanziata e di prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; e
- (ii) di analizzare i libri e la documentazione della Parte Finanziata e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

La Parte Finanziata fornirà a CDP e/o alla BEI, o farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché venga fornita a tali soggetti, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Paragrafo.

(m) La Parte Finanziata riconosce che la BEI possa essere obbligata a comunicare le informazioni relative alla Parte Finanziata e ai Progetti a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.

(ii) Ai fini del presente Articolo 2.5.1, per:

- **“Ambiente”** si intende i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:
 - (a) la fauna e la flora;
 - (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
 - (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,
 ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità;
- **“Autorizzazione”** si intende qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione;
- **“Autorizzazione Ambientale”** si intende qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale;
- **“Finanziamenti Imprese COVID”** si intendono i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo di un Finanziamento BEI erogati entro il 31 dicembre 2021 ed oggetto di rendicontazione a CDP entro e non oltre la Data di Rendicontazione che cade in concomitanza con il 31 dicembre 2021;
- **“Illecito Penale”** si intende ciascuno dei seguenti illeciti penali, ove applicabili: reati fiscali contemplati nella Direttiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, frode, corruzione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche;
- **“Normativa Ambientale”** indica:
 - (a) il diritto dell'Unione europea, inclusi norme e principi;
 - (b) leggi e regolamenti nazionali; e
 - (c) i trattati internazionali applicabili,
 in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

Resta inteso, a scopo di chiarezza, che: (i) gli obblighi di cui al presente Articolo 2.5.1 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente; e (ii) sono in ogni caso ammissibili al Finanziamento BEI solamente Finanziamenti Imprese erogati dopo il 30 giugno 2020.

2.6 Strumento quadro

La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all'Articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell'ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti alle imprese, per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e l'ABI, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l'erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Contratto, viene trasmessa a CDP la seguente documentazione:

- (i) tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 della Convenzione; e
- (ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione ivi prevista.

La Parte Finanziata prende atto che (i) la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto e (ii) l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata altresì a che, alla data di invio della Lettera di Accettazione da parte di CDP, la Parte Finanziata abbia consegnato i documenti richiesti da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i in relazione alla Parte Finanziata medesima..

3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Fermo restando quanto previsto all'ultimo periodo dell'articolo 5 paragrafo (c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
- (ii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta dalla Banca Mandataria ai sensi dell'articolo 3.6 della Convenzione, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*);
- (iii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, ove la Parte Finanziata intenda domandare l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno ai sensi dell'Articolo 4.6 della Convenzione, della proposta di Atto di Costituzione di Pegno sottoscritta dalla Parte Finanziata nonché dell'evidenza dell'avvenuto perfezionamento del pegno almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione ai sensi di quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno e della perdurante validità ed efficacia del pegno così costituito;
- (iv) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell'Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (v) l'esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nonché, ove applicabile, l'esistenza di risorse disponibili a valere sulla Provvista BEI, restando inteso che nel caso in cui tale Provvista BEI non sia disponibile ovvero non sia messa, per qualsiasi motivo, a disposizione di CDP da parte della BEI, CDP non incorrerà in nessuna responsabilità;
- (vi) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B;
- (vii) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (c) (vi), ultimo periodo della Convenzione):
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond PMI; e
 - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00), con riferimento al Plafond MID,

ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 paragrafo (c) (ii) della Convenzione;

- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (ix) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno (ove applicabili);
- (x) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello standing creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*"), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*");
- (xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno;
- (xvi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30% ovvero al 40% a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno;
- (xvii) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xviii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "*know your customer*"), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole.

Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi (iii) nonché da (v) a (xviii), alla relativa Data di Erogazione.

3.3 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio e agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

ARTICOLO 4

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi

4.1.1 Al fine di richiedere l'erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.

4.1.2 Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo potrà riguardare un solo Sotto-plafond. La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, fino a 2 (due) proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, una per ciascuno dei Sotto-plafond.

4.1.3 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui alla relativa parte dell'Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo che cada: (i) successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via messaggio di posta elettronica certificata alla Parte Finanziatrice.

4.1.4 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l'altro:

- (i) il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l'Erogazione;
- (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
- (iv) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30% ovvero, a condizione che la quota di esposizione che determina il superamento del predetto limite del 30% sia un'Esposizione Garantita con Pegno, al 40%.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*).

4.1.5 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (*"Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti"*), la seguente documentazione:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo e, ove applicabile, l'Atto di Costituzione di Pegno, la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale; e
- (iv) copia del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data / / , in forza del quale quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti e all'eventuale Atto di Costituzione di Pegno ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di

essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

- 4.1.6** Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest'ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

4.2 Utilizzo dei Finanziamenti

- 4.2.1** Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata aperto presso la Banca Mandataria avente codice IBAN _____ (il "**Conto Corrente Banca**"), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) ribadire il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l'Erogazione;
- (ii) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) indicare l'importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (iv) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
- (v) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
- (vi) ove si tratti di Finanziamenti richiesti a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Garantito con Pegno.

- 4.2.2** L'Erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno resterà inoltre condizionata al perfezionamento delle formalità costitutive del pegno su titoli di Stato italiano, non oltre il quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione riportata nella Richiesta di Utilizzo, nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il tutto secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) che precede.

- 4.2.3** Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

- 4.3.1** Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("**Interessi**") e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("**Disposizioni in materia di usura**"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.

Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (*i.e.*, Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base *per annum*) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (*"Rimborso in generale"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3) (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

6.2.2 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata e individuate nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo, potranno essere utilizzati dalla Parte Finanziata per la concessione di ulteriori Finanziamenti Imprese.

6.2.3 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiere, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non

rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (3) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (4) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (5) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati, a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (6) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Ai fini dell'Articolo 6.3, resta inteso che per la determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto.

- 6.3.2** Qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.
- 6.3.3** Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi dei precedenti Articoli 6.3.1 e 6.3.2 siano superiori al 40% - rispettivamente - dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, e dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Contraente il Finanziamento sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
- 6.3.4** Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*"Rimborso Anticipato Obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.4 Imputazione dei pagamenti

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o l'Atto di Costituzione di Pegno o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*"Pagamenti al lordo di imposte e tasse"*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la

Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*"Effettività delle dichiarazioni e garanzie"*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo nonché l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.

- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno nonché l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e nell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, di ciascun eventuale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dell'eventuale Atto di Costituzione di Pegno da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza dello stato di crisi e/o di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non si trova in stato di crisi e/o di insolvenza e non è assoggettata a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- (b) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**"), del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

8.1.12 Assenza di Sanzioni

Fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, la Parte Finanziata (a) dichiara per sé stessa, per le eventuali Banche Cedenti e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori della Parte Finanziata e delle eventuali Banche Cedenti medesime, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere un individuo o un ente che è, o è controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono Persone Sanzionate.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- (a) alla Data di Firma;
- (b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Erogazione; e
- (d) a ciascuna Data di Pagamento Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la

Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2015 – ovvero, per quanto concerne i Finanziamenti Garantiti con Pegno, il 30 giugno 2026 e una sola volta con riferimento all'aggregato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in ciascun semestre di riferimento – fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Imprese concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data (ivi inclusi i Finanziamenti Imprese erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati in aggregato nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione); (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo fino alla data di invio della relativa comunicazione, suddivisi per ciascun Sotto-plafond. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze o i Crediti che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal presente Contratto. Con specifico riferimento a tutti i Sotto-plafond, nel caso in cui il relativo Finanziamento sia erogato in tutto o in parte mediante utilizzo della Provvista BEI, il modello di rendicontazione prevedrà, a decorrere dalle rendicontazioni da effettuarsi con riferimento alla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2020, ulteriori informazioni al fine di riflettere le informazioni previste dal Contratto di Prestito BEI 2020.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, ai fini di cui all'articolo 3.2 paragrafo (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*" e "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*" di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 (*"Obblighi della Parte Finanziata"*) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.1.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo *status* giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.1.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.1.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui alla legge 9 dicembre 2021, n. 220 e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Imprese nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.1.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.1.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381

del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione Integrativo.

10.1.6 Requisiti dei Finanziamenti Imprese

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*), la Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti Imprese, a:

- (i) specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e indicarne il relativo costo e la relativa durata;
- (ii) prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) e per il relativo Beneficiario di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo Finanziamento Imprese, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (ii) la conferma e la presa d'atto da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura che viene conferita da CDP ai sensi del presente Contratto) e l'accettazione del relativo Beneficiario della cessione di cui al Contratto di Cessione dei Crediti e al relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e (iii) l'assenso preventivo del relativo Beneficiario alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia; e
- (iii) fare sì che i Finanziamenti Imprese effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.

La Parte Finanziata si impegna a ripetere l'informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti Imprese in essere.

Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.

Infine, la Parte Finanziata si impegna, relativamente ai Sotto-plafond che la stessa intenda attivare, a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.

La Parte Finanziata prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.

Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.1.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente.

10.1.7 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione

La Parte Finanziata si impegna a rispettare i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione, in particolare, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corrruzione della Parte Finanziatrice. Violazioni del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione sono comunicate per iscritto alla Parte Finanziatrice, nei casi in cui la Parte Finanziata ne sia venuta a conoscenza.

10.1.8 Cessione di crediti in garanzia

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.

10.1.9 Finanziamenti Ponderazione Zero

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto Cessione di Crediti Aggiuntivo, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

10.1.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 5 alla Convenzione.

10.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "*Contraente il Finanziamento*" o di una "*Banca Cedente*" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

10.1.12 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

10.1.13 Integrazione del pegno

Ove applicabile e come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato italiano oggetto di pegno, determinato secondo i criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno ecceda il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, CDP, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i titoli di Stato in eccedenza, secondo quanto descritto nell'Atto di Costituzione di Pegno.

10.1.14 D.lgs. 231/2007 – decreto antiriciclaggio

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad adempiere puntualmente alle richieste di informazioni e documenti presentate da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., utilizzando per il rilascio delle dichiarazioni la specifica modulistica resa disponibile dalla stessa CDP sul proprio sito *web*.

10.1.15 Sanzioni

La Parte Finanziata si impegna, per quanto in proprio potere e conoscenza, in proprio nonché per conto - anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. – delle eventuali Banche Cedenti, a non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Imprese, i proventi dei Finanziamenti a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ove, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice. Resta inoltre inteso che il venir meno, per qualsiasi ragione, della validità ed efficacia delle obbligazioni e della garanzia costituita ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno costituirà, con esclusivo riferimento ai Finanziamenti Garantiti con Pegno, causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento a tali Finanziamenti Garantiti con Pegno.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*"Scopo"*) del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata. La presente causa di risoluzione troverà applicazione, con esclusivo riferimento ai Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, anche con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*"D.lgs. 231/2001"*), 8.1.8 (*Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 (*"Correttezza ed accuratezza delle informazioni"*) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*"Obblighi di Informazione"*) e 10 (*"Obblighi della Parte Finanziata"*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.7 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione*), 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.14 (*D.lgs. 231/2007 – Decreto antiriciclaggio*) e 10.1.15 (*Sanzioni*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, e/o in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato. La presente causa di risoluzione troverà applicazione, con esclusivo riferimento ai Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, anche con riferimento alle obbligazioni previste nell'Atto di Costituzione di Pegno; e
- (h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*"Risoluzione"*) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della predetta comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della risoluzione"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.1.12 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 8.1.7 (*"D.lgs. 231/2001"*), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione 231 (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*"Restituzione dei Finanziamenti"*), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto, di un Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o di qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una **"Sanzione 231"**). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità di tale circostanza come Evento di Decadenza ovvero Evento di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dai soli Contratti di Finanziamento Integrativi aventi ad oggetto Finanziamenti Garantiti con Pegno, ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*"Restituzione dei Finanziamenti"*),

a fronte del venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia di un Atto di Costituzione di Pegno.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("Recesso") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1 paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione 231, in ogni caso debitamente documentato.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare i suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione

ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

14.4 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.5 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.6 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di

Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità. Resta ferma, comunque, la facoltà di CDP di portare a conoscenza di BEI il contenuto del presente Contratto e quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessario e/o opportuno divulgare a BEI.

14.7 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o e/o all'Atto di Costituzione di Pegno ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.9 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.10 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

PEC: _____

All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003..

ARTICOLO 16

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Legge applicabile

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

16.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell'ABI.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

Distinti saluti

_____, / /
[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del codice civile:

(A) le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell'Articolo 2.2 (*Scopo*);
- ii Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3 dell'Articolo 2.4 (*Banche Cedenti*);
- iii Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*);
- iv Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- v Articolo 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativo - Utilizzo del Finanziamento*);
- vi Articolo 5.2 (*Limite legale al Tasso di Interesse applicabile*);
- vii Articolo 5.5 (*Interessi di mora*);
- viii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- ix Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*);
- x Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- xi Articolo 10.1.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- xii Articolo 10.1.5 (*Divieto di Cessione*);
- xiii Articolo 10.1.6 (*Requisiti dei Finanziamenti Imprese*);
- xiv Articolo 10.1.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell'Articolo 11.1 (*Eventi di Decadenza*);
- xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell'Articolo 11.2 (*Eventi di Risoluzione*);
- xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell'Articolo 11.3 (*Eventi di Recesso*);
- xviii Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xix Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xx Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xxi Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xxii Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xxiii Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xxiv Articolo 16.2 (*Foro Competente*);
- xxv Clausole contenute alla Premessa (c) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato (1); e

(B) le seguenti clausole della Convenzione:

- i paragrafi 2.3 e 2.6 dell'articolo 2 (*Scopo*);
- ii sotto-paragrafi (iv), (vii), (viii), (ix), (xii) e (xiii) del paragrafo 3.2 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iii paragrafo 3.3 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iv paragrafo 3.5 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- v articolo 4 (*Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP*);
- vi lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell'articolo 5 (*Plafond Piattaforma Imprese*);
- vii paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 e 6.11 dell'articolo 6 (*Finanziamenti Imprese*);
- viii paragrafo 7.9 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
- ix paragrafo 7.10 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
- x paragrafi 8.2 e 8.3 dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*).

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO 1 - PARTE I

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con
l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in _____
_____, capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e
Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con
rappresentanza del ____/____/____ (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 29 luglio 2025 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e gli atti a questi accessori eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum secondo quanto ivi previsto, fermo restando che tali modifiche si applicheranno esclusivamente alle Erogazioni successive alla suddetta Data di Efficacia) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a

valere sul Plafond PMI, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("I Finanziamenti") e 4 ("Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti") del Contratto di Finanziamento Quadro.

- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond PMI (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond PMI**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond PMI e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro

eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond PMI.

3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond PMI qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI

Il Finanziamento Plafond PMI sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il _____ (la "**Data di Erogazione**")⁽¹⁾.

Qualora il Finanziamento Plafond PMI non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente,

¹ Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____^[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

COSTITUZIONE DI PEGNO

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP ha costituito (o sarà costituito, per effetto dell'accettazione della Parte Finanziatrice, ai termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno e a seguito del compimento delle formalità di perfezionamento ivi indicate) un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Luogo e Data]

[Firma]

² A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

ALLEGATO 1 - PARTE II

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con
l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in _____
_____, capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e
Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con
rappresentanza del ____/____/____ (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 29 luglio 2025 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e gli atti a questi accessori eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum secondo quanto ivi previsto, fermo restando che tali modifiche si applicheranno esclusivamente alle Erogazioni successive alla suddetta Data di Efficacia) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond MID, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("**I Finanziamenti**") e 4 ("**Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti**") del Contratto di Finanziamento Quadro.

- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond MID (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO PLAFOND MID

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond MID**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond MID e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica

da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond MID.

3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30% ovvero al 40%, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond MID qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND MID

Il Finanziamento Plafond MID sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il _____ (la "**Data di Erogazione**")¹.

Qualora il Finanziamento Plafond MID non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____² tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

¹ Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

² A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

COSTITUZIONE DI PEGNO

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP ha costituito (o sarà costituito, per effetto dell'accettazione della Parte Finanziatrice, ai termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno e a seguito del compimento delle formalità di perfezionamento ivi indicate) un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond MID - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond MID effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Luogo e Data]

[Firma]

ALLEGATO 2, Parte I al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND PMI"

Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.****Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: _____

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2 + Sez. 3): € _____

così suddiviso:

Sezione 1						Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI		€ ⁽²⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero PMI		€ ⁽³⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	18M						E
						TFE							TFE
	2Y					E	2Y						E
						TFE							TFE
	3Y					E	3Y						E
						TFE							TFE
	5Y					E	5Y						E
						TFE							TFE
	7Y					E	7Y						E
						TFE							TFE
	10Y					E	10Y						E
						TFE							TFE
	12Y					E	12Y						E
						TFE							TFE
	15Y					E	15Y						E
						TFE							TFE
	18Y					E	18Y						E
						TFE							TFE
Totale Sez. 1							Totale Sez. 2						

	Sezione 3							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Garantiti con Pegno		€ ⁽⁷⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)		
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E		
						TFE		
	2Y					E		
						TFE		
	3Y							E
								TFE
	5Y							E
								TFE
	7Y							E
								TFE
	10Y				E			
					TFE			
	12Y				E			
					TFE			
	15Y				E			
					TFE			
	18Y				E			
					TFE			
	Totale Sez. 3							

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero PMI assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente.

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

⁽⁷⁾ porzione di Finanziamenti Garantiti con Pegno su titoli di Stato.

ALLEGATO 2, Parte II al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND MID"

Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: _____

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2 + Sez. 3): € _____
così suddiviso:

	Sezione 1						
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID		€ ⁽²⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	
						TF E	
	2Y					E	
						TF E	
	3Y					E	
						TF E	
	5Y					E	
						TF E	
	7Y					E	
						TF E	
	10Y					E	
						TF E	
	12Y					E	
						TF E	
	15Y					E	
						TF E	
	18Y					E	
						TF E	
	Totale Sez. 1						

	Sezione 2						
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero MID		€ ⁽³⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	18M					E	
						TFE	
	2Y					E	
						TFE	
	3Y					E	
						TFE	
	5Y					E	
						TFE	
	7Y					E	
						TFE	
	10Y					E	
						TFE	
	12Y					E	
						TFE	
	15Y					E	
						TFE	
	18Y					E	
						TFE	
	Totale Sez. 2						

Sezione 3					
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Garantiti con Pegno		€ ⁽⁷⁾	F ⁽⁴⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
	18M				E

Data Scadenza Finale (6)						TFE
	2Y					E
						TFE
	3Y					E
						TFE
	5Y					E
						TFE
	7Y					E
						TFE
	10Y					E
						TFE
	12Y					E
						TFE
	15Y					E
						TFE
	18Y					E
						TFE
		Totale Sez. 3				

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data _____,

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero MID assistiti dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.

⁽⁴⁾ F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

⁽⁷⁾ porzione di Finanziamenti Garantiti con Pegno su titoli di Stato.

ALLEGATO 3, PARTE I al Contratto di Finanziamento Quadro – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”
 Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo
 POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Codice ABI: _____

[Codice ABI Gruppo: _____] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Sotto-plafond: _____

Data di Rimborso Anticipato: _____ ⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale ☐

Rimborso parziale ☐

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto di rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo complessivo oggetto del rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

 FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

**ALLEGATO 3, PARTE II AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO
ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA”**

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●] Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

Dati della richiesta di rimborso anticipato a fronte di operazioni di surroga

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI		
Sotto-plafond	RAPPORTO ⁽²⁾	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, l'importo in linea capitale oggetto di rimborso su indicato corrisponde alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della presente richiesta e individuate nell'elenco allegato alla presente. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

Allegato alla Richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di Operazioni di Surroga

Elenco dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzioni anticipate per surroga

Sotto-plafond	Codice Fiscale Beneficiario	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento Impresa	Data di stipula del Finanziamento Impresa	Data di scadenza originaria del Finanziamento Impresa	Data di estinzione anticipata del Finanziamento Impresa	Importo nominale concesso Finanziamento Impresa	Debito residuo del Finanziamento Impresa al momento dell'estinzione anticipata per surroga

ALLEGATO 1 – PARTE III

ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

[SU CARTA INTESTATA DEL CEDENTE]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) **[●]**, una banca, con sede legale in **[●]**, capitale sociale pari ad euro **[●]**, iscritta al Registro delle Imprese di **[●]**, Codice Fiscale **[●]** e partita IVA **[●]**, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario **[●]**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. **[●]**] in persona di **[●]**, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di **[●]** (di seguito il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filieri, per consentire, *inter alios*, alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il Cedente, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento quadro - che sarà concluso ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione - (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") ai sensi del quale, CDP metterà a disposizione, secondo i termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, al Cedente, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese. I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l'altro, che quest'ultimo ceda a CDP i Crediti (come *infra* definiti) a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, come meglio di seguito descritte;
- C. pertanto, con il presente Contratto il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), ai termini ed alle condizioni del presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

"**Accettazione di Cessione**" indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A; ovvero
- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il “**CAD**”) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all'Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall'indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell'Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI, al Finanziamento MID e/o al Finanziamento Reti e Filieri da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.

“**Cessione di Crediti**” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“**Codice della Crisi e dell'Insolvenza**” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Finanziamento**” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“**Contratto di Finanziamento Integrativo**” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.

“**Crediti**” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, di un Finanziamento MID e/o di un Finanziamento Reti e Filieri e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia, concessi a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“**Crediti Aggiuntivi**” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dalla relativa Banca Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, di un Finanziamento MID e/o di un Finanziamento Reti e Filieri e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia concessi a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Cedente e veicolati alla relativa Banca Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“**Crediti Aggiuntivi Ceduti**” indica i Crediti Aggiuntivi ceduti in garanzia da parte della relativa Banca Cedente a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Aggiuntivi Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Cedente e veicolati alla relativa Banca Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“**Crediti Non Eleggibili BEI**” indica i Crediti e/o i Crediti Aggiuntivi che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento Quadro.

“Debitore Ceduto” indica ciascun Beneficiario che abbia ricevuto dal Cedente un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi definiti *“Evento Rilevante”* nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relativa di notifica;
- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

“Fondo di Garanzia” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione, rispettivamente, ai Crediti e ai Crediti Aggiuntivi.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond Piattaforma Imprese alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

"Notifica di Cessione" indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all'Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata ("**PEC**") dall'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all'indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all'indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest'ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

"Obbligazioni Garantite" ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto.

"Periodo Sospetto" indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

"Procedura Concorsuale" indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

"Provvista BEI" ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento Quadro.

"Ritenuta" indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

"Soggetto Rilevante" indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

"Stato di Crisi" indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

"Tributo" indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.

Il Cedente farà sì che:

- (a) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (b) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o

- (c) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (d) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (e) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP ai sensi, rispettivamente, del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI non sia mai superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP ai sensi, rispettivamente, del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti, non si terrà conto dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI.

2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito dei idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfetta necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed esecutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;

- (c) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Imprese assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia, di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP ivi incluso comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento Imprese è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese e che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa; e
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI

Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti e/o uno o più Crediti Aggiuntivi Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza e/o un Credito Non Eleggibile BEI, il Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la retrocessione di detti Crediti Ceduti e/o Crediti Aggiuntivi Ceduti, compilando e sottoscrivendo la proposta di accordo di retrocessione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti (la "**Proposta di Accordo di Retrocessione**"), preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, detti Crediti saranno retrocessi a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato la richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione; e
- (ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti e Crediti Aggiuntivi per i quali si richiede la retrocessione:
 - (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (c) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (d) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (e) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della

Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI non sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; ovvero

- (g) in caso di mancata verifica di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lettere da (a) a (f), al fine del relativo soddisfacimento, il Cedente proceda al rimborso anticipato delle somme risultanti a una qualsiasi data anche in deroga a quanto previsto all'articolo 6.3.1. del Contratto di Finanziamento Quadro.

Ad esito positivo delle verifiche, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione di tali Crediti Incagli, Crediti Sofferenze e/o Crediti Non Eleggibili BEI.

2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso

Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP,

il Cedente avrà facoltà, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti e/o dei Crediti Aggiuntivi Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare i parametri sopra indicati compilando e sottoscrivendo la Proposta di Accordo di Retrocessione, preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Resta inteso che le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso saranno poste in essere a cura e spese del Cedente.

2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1.

2.7. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnare i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le "**Obbligazioni Garantite**".

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità

giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti Imprese, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, ai Finanziamenti MID e/o ai Finanziamenti Reti e Filiera sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
- (k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o al Finanziamento Reti e Filiera erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie, fatta eccezione per i Crediti Ceduti derivanti da Finanziamenti Imprese concessi in pool ai sensi dell'articolo 6.5 della Convenzione (ove applicabile), e comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste.

5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e

- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivolgia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Reti e Filieri e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero

- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

via _____

PEC: _____

Attenzione dott. _____

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche e Tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle

leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.

12.3. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

Allegati:

- Allegato 1 – Parte A** Modello di Accettazione di Cessione;
- Allegato 1 – Parte B** Modello di Notifica di Cessione
- Allegato 2** Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
- Allegato 3** Proposta di Accordo di Retrocessione

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediata conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 11 (*Comunicazioni*), Articolo 13 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (Beneficiario che sia una PMI, una Impresa MID, una Rete, una Impresa in Filiera o una Impresa di Rete) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Cedente]

[Inserire indirizzo Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [•]] (il "Contratto di Finanziamento") / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [•] (la "Garanzia") a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [•], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il "Contratto di Finanziamento").

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione⁽¹⁾.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

⁽¹⁾: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e il Beneficiario ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

⁽¹⁾: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti

Notifica di Cessione

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione del Garante*/Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il "**Cedente**") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "**Cessionario**") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "**Contratto di Cessione**") – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [] a garanzia delle obbligazioni assunte da [] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la "**Garanzia**").

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti**Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro**

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei

Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'Articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

[su carta intestata della Banca]

ALLEGATO 3 al Contratto di Cessione di Crediti

Proposta di Accordo di Retrocessione

“Spett.le

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 Roma

c.a. Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento a quanto previsto dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, come di seguito definito, per formularVi qui di seguito la nostra proposta di accordo di retrocessione di crediti redatta in conformità all’Allegato 3 del Contratto di Cessione in Garanzia.

ACCORDO DI RETROCESSIONE DI CREDITI

TRA

- (1) [_____], (la “**Banca**” o il “**Cedente**”), una banca costituita ai sensi della legge italiana e operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in [_____], capitale sociale pari a Euro [_____] i.v., partita IVA n. [_____], codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di [_____] n. [_____], iscritta con il n. [_____] all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario [*Denominazione capogruppo*]/ appartenente al gruppo bancario [_____], iscritto con il n. [_____] all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.lgs. 385/1993, rappresentata ai fini del presente accordo da [_____], nella sua qualità di dirigente;

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata ai fini del presente accordo da Leonardo Gadaleta, nella sua qualità di Responsabile dell’ufficio Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa (“**CDP**”).

la Banca e CDP sono anche di seguito congiuntamente definite come le “**Parti**” e singolarmente come una “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- (A) ai sensi di (i) un contratto di finanziamento quadro sottoscritto tra la Banca e CDP in data [_____] (il “**Contratto di Finanziamento**”) nell’ambito della convenzione stipulata tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana in data [_____] , come successivamente modificata e integrata (la “**Convenzione**”) e (ii) dei contratti di finanziamento integrativi sottoscritti tra la Banca e CDP per le finalità e secondo i termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento (i “**Contratti di Finanziamento Integrativi**”), CDP ha erogato alla Banca un importo complessivo nominale in linea capitale pari a Euro [_____] (Euro [_____] /00);
- (B) in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento e nella Convenzione, contestualmente al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, CDP e il Cedente hanno sottoscritto un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione in Garanzia**”) con il quale la Banca ha ceduto a CDP tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia (i “**Crediti**”);
- (C) ai sensi dell’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, la Banca richiede a CDP la retrocessione dei Crediti dettagliatamente indicati nell’Allegato 1 (“**Crediti Oggetto di Retrocessione**”);
- (D) CDP ha valutato positivamente la richiesta di retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione sulla base dell’istruttoria prevista dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, volta ad accertare, tra l’altro, l’assenza di eventi che possano pregiudicare [la capacità della Controparte di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento] [e/o] [la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo];
- (E) pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo (l’“**Accordo di Retrocessione**”), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione dalla Banca a CDP, a sensi e per gli effetti dell’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Premesse e Allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo di Retrocessione (rispettivamente, le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto tra le Parti.

1.2. Definizioni

I termini non espressamente definiti nel presente Accordo di Retrocessione avranno il

medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione in Garanzia.

Inoltre, nel presente Accordo di Retrocessione:

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti individuati nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione, il cui importo complessivo in linea capitale erogato alla data di stipula del presente accordo è pari ad Euro [_____]([_____] /00);

“**Debitori Ceduti**” indica le società, il relativo codice fiscale e/o partita IVA dettagliatamente individuate nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione;

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento (*Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso*) a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contrente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento;

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono aperte in Italia per lo svolgimento della loro normale attività nei confronti del pubblico.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. **Retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione di [Crediti Incagli, Crediti Sofferenze e Crediti Non Eleggibili BEI/ Crediti Ceduti in Eccesso]**

Ai sensi e per gli effetti dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia e degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, CDP cede e trasferisce *pro soluto* alla Banca, e la Banca acquista *pro soluto* da CDP, i Crediti Oggetto di Retrocessione, come specificamente indicati nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione.

2.2. **Ammontare dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

I Crediti Oggetto di Retrocessione sono ceduti e trasferiti ai sensi del presente Articolo 2 nel loro intero ammontare, per capitale, interessi (anche di mora) maturati e accessori, ivi incluse le spese legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei medesimi.

2.3. **Natura della retrocessione**

La Retrocessione si intende effettuata *pro soluto*, ossia senza garanzia fornita da CDP circa la solvenza del Debitore (o degli eventuali garanti a qualsiasi titolo di quest’ultima) ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile.

2.4. **Efficacia giuridica della Retrocessione**

Gli effetti giuridici della Retrocessione decorreranno dalla data [_____].

2.5. **Garanzie**

[su carta intestata della Banca]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263, comma 1 del codice civile, i Crediti Oggetto di Retrocessione sono trasferiti alla Banca con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri diritti accessori di qualsiasi tipo (ivi inclusi i diritti potestativi, le azioni, le eccezioni, le facoltà o le prerogative, anche di natura processuale, ad essi relativi/e), da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di CDP.

Articolo 3

DICHIARAZIONI E GARANZIE

In aggiunta alla conferma di quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti, il Contraente il Finanziamento rende a CDP le seguenti dichiarazioni e garanzie dando atto che CDP ha sottoscritto il presente Accordo di Retrocessione facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate:

- i. il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere ed autorità necessari per sottoscrivere il presente accordo e per adempiere alle obbligazioni da esso nascenti in capo al medesimo;
- ii. il Contraente il Finanziamento non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, nè si trova in Stato di Crisi;
- iii. nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente e non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante;
- iv. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Sofferenze ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Sofferenze ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- v. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Incagli ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Incagli ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- vi. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Non Eleggibili BEI;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Non Eleggibili BEI e ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- vii. alla data del presente Accordo di Retrocessione, l'importo nominale complessivo in linea capitale non rimborsato dei Crediti Oggetto di Retrocessione è pari ad Euro [_____] (Euro [_____] /00);

Articolo 4

FORMALITÀ

4.1 Opponibilità della Retrocessione verso il Debitore

La Banca si obbliga a notificare a mezzo PEC (o in altra forma idonea ad attribuire data certa), a propria cura e spese, al Debitore e ad eventuali garanti, l'intervenuta cessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione ai sensi del presente Atto di Retrocessione, mediante invio di una comunicazione al Debitore sostanzialmente conforme al modello accluso all'allegato 1 – parte B del Contratto di Cessione in Garanzia;

Resta salva la facoltà per CDP di provvedere alla suddetta notifica, a spese della Banca, nel caso di inadempimento, da parte di quest'ultima, dell'obbligazione qui assunta.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

5.1 Modalità ed efficacia delle comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo di Retrocessione dovrà essere effettuata per iscritto per raccomandata A/R o via PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto dalle Parti:

- (a) se al Cedente:

[_____]

[_____]

PEC: [_____]

All'attenzione di [_____]

- (b) se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

*All'attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie
e Finanza Alternativa*

5.2 Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Accordo di Retrocessione e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo indicato ai sensi del precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

5.3 Variazioni di indirizzo

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 (quindici) giorni

di calendario ogni variazione degli indirizzi indicati nel precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

5.4 Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata/o o consegnata/o agli indirizzi indicati nel presente Articolo 5, e si intenderà ricevuta/o alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero alla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificante l'avvenuta ricezione da parte del relativo destinatario (se inviata via posta elettronica con PEC). Rimane inteso che le comunicazioni inviate tramite posta elettronica dovranno essere confermate mediante invio di tali comunicazioni anche a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

5.5 Tempo di ricezione delle comunicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, ogni comunicazione che non sia ricevuta in un Giorno Lavorativo si considererà ricevuta il primo Giorno Lavorativo successivo.

5.6 Lingua delle comunicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi comunicazione da inviarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione sarà effettuata in lingua italiana.

Articolo 6

TRIBUTI E SPESE

6.1 Tributi

Tutti i tributi connessi al Contratto di Cessione dei Crediti e/o al presente Accordo di Retrocessione saranno a carico del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da CDP e ciò ove tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

6.2 Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Accordo di Retrocessione o alla cessione dei Crediti UTP (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora quest'ultima abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 7

TRATTAMENTO FISCALE

[su carta intestata della Banca]

Il presente Accordo di Retrocessione e le relative formalità sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 8

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 Legge Applicabile

Il presente Accordo di Retrocessione e tutte le obbligazioni di natura non contrattuale comunque derivanti o connesse con il presente Accordo di Retrocessione sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e interpretati in conformità alla stessa.

8.2 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo di Retrocessione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di accettazione.

Distinti saluti,

[_____]

Nome_____

Titolo_____

[su carta intestata della Banca]

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI RETROCESSIONE
CREDITI OGGETTO DI RETROCESSIONE

Identificativo del rapporto	data stipula	Ragione sociale del Debitore	Codice fiscale del Debitore	Importo nominale erogato (in Euro)	Importo nominale erogato e non rimborsato in linea capitale (in Euro)	Data ultima rendicontazione

ALLEGATO 1 – PARTE IV

ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA

[SU CARTA INTESTATA DEL CEDENTE]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) **[●]**, una banca, con sede legale in **[●]**, capitale sociale pari ad euro **[●]**, iscritta al Registro delle Imprese di **[●]**, Codice Fiscale **[●]** e partita IVA **[●]**, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario **[●]**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. **[●]**] in persona di **[●]**, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di **[●]**, qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in _____, capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____ (di seguito il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filieri, per consentire, *inter alios*, alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il Cedente, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento quadro - che sarà concluso ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione - (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") ai sensi del quale, CDP metterà a disposizione, secondo i termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, al Cedente, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese. I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l'altro, che quest'ultimo ceda a CDP i Crediti (come *infra* definiti) a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, come meglio di seguito descritte;
- C. pertanto, con il presente Contratto il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), ai termini ed alle condizioni del presente atto;
- D. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra il Cedente e la Banca Mandataria in data ____/____/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Cedente in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

“Accettazione di Cessione” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A; ovvero
- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il **“CAD”**) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all'Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (**“PEC”**) dall'indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell'Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI, al Finanziamento MID e/o al Finanziamento Reti e Filieri da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.

“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“Contratto” indica il presente contratto.

“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.

“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, di un Finanziamento MID e/o di un Finanziamento Reti e Filieri e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia, concessi a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Crediti Aggiuntivi” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dalla relativa Banca Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, di un Finanziamento MID e/o di un Finanziamento Reti e Filieri e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia concessi a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Cedente e veicolati alla relativa Banca Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Crediti Aggiuntivi Ceduti” indica i Crediti Aggiuntivi ceduti in garanzia da parte della relativa Banca Cedente a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Aggiuntivi Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Cedente e veicolati alla relativa Banca Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Crediti Non Eleggibili BEI” indica i Crediti e/o i Crediti Aggiuntivi che derivino da Finanziamenti Imprese erogati, anche in parte, mediante utilizzo della Provvista BEI che non rispettino i requisiti specifici previsti al riguardo dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento Quadro.

“Debitore Ceduto” indica ciascun Beneficiario che abbia ricevuto dal Cedente un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi definiti *“Evento Rilevante”* nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relativa di notifica;
- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

“Fondo di Garanzia” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione, rispettivamente, ai Crediti e ai Crediti Aggiuntivi.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di

garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

"Importo Massimo Garantito" indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond Piattaforma Imprese alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

"Notifica di Cessione" indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all'Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata ("**PEC**") dall'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all'indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all'indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest'ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

"Obbligazioni Garantite" ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto.

"Periodo Sospetto" indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

"Procedura Concorsuale" indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

"Provvista BEI" ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento Quadro.

"Ritenuta" indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

"Soggetto Rilevante" indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

"Stato di Crisi" indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

"Tributo" indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.

Il Cedente farà sì che:

- (a) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea

capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o

- (b) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (c) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (d) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (e) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiere, non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP ai sensi, rispettivamente, del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI non sia mai superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP ai sensi, rispettivamente, del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti, non si terrà conto dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI.

2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito dei idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filiere, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;

- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;
- (c) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Imprese assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia, di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP ivi incluso comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento Imprese è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese e che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa; e
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI

Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti e/o uno o più Crediti Aggiuntivi Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza e/o un Credito Non Eleggibile BEI, il Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la retrocessione di detti Crediti Ceduti e/o Crediti Aggiuntivi Ceduti, compilando e sottoscrivendo la proposta di accordo di retrocessione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti (la "**Proposta di Accordo di Retrocessione**"), preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, detti Crediti saranno retrocessi, a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato la richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione; e
- (ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti e Crediti Aggiuntivi per i quali si richiede la retrocessione:
 - (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (c) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (d) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o

- (e) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI non sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; ovvero
- (g) in caso di mancata verifica di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lettere da (a) a (f), al fine del relativo soddisfacimento, il Cedente proceda al rimborso anticipato delle somme risultanti a una qualsiasi data anche in deroga a quanto previsto all'articolo 6.3.1. del Contratto di Finanziamento Quadro,

Ad esito positivo delle verifiche, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione di tali Crediti Incagli, Crediti Sofferenze e/o Crediti Non Eleggibili BEI.

2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso

Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto dei Crediti Incagli, dei Crediti Sofferenze e dei Crediti Non Eleggibili BEI:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti e dei relativi Crediti Aggiuntivi Ceduti in garanzia a CDP,

il Cedente avrà facoltà, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti e/o dei Crediti Aggiuntivi Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare i parametri sopra indicati compilando e sottoscrivendo la Proposta di Accordo di Retrocessione, preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica

dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Resta inteso che le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso saranno poste in essere a cura e spese del Cedente.

2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1.

2.7. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnare i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti Imprese, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, ai Finanziamenti MID e/o ai Finanziamenti Reti e Filieri sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
- (k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o al Finanziamento Reti e Filieri erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie, fatta eccezione per i Crediti Ceduti derivanti da Finanziamenti Imprese concessi in pool ai sensi dell'articolo 6.5 della Convenzione (ove applicabile), e comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste.

5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;

- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;

- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Reti e Filieri e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filieri senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

via _____

PEC: _____

Attenzione dott. _____

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche e Tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non

precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.

12.3. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'esecutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A	Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B	Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
Allegato 3	Proposta di Accordo di Retrocessione

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediata conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 11 (*Comunicazioni*), Articolo 13 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (Beneficiario che sia una PMI, una Impresa MID, una Rete, una Impresa in Filiera o una Impresa di Rete) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Cedente]

[Inserire indirizzo Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [•]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [•] (la “**Garanzia**”) a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [•], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il “**Contratto di Finanziamento**”).

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione^[1].

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

^[1]: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e il Beneficiario ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

^[1]: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti

Notifica di Cessione

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione del Garante*/Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [] a garanzia delle obbligazioni assunte da [] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti**Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro**

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filie, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvisa BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvisa BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di

Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'Articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

[su carta intestata della Banca]

ALLEGATO 3 al Contratto di Cessione di Crediti

Proposta di Accordo di Retrocessione

“Spett.le

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 Roma

c.a. Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento a quanto previsto dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, come di seguito definito, per formularVi qui di seguito la nostra proposta di accordo di retrocessione di crediti redatta in conformità all’Allegato 3 del Contratto di Cessione in Garanzia.

ACCORDO DI RETROCESSIONE DI CREDITI

TRA

- (1) [_____], (la “**Banca**” o il “**Cedente**”), una banca costituita ai sensi della legge italiana e operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in [_____], capitale sociale pari a Euro [_____] i.v., partita IVA n. [_____], codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di [_____] n. [_____], iscritta con il n. [_____] all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario [*Denominazione capogruppo*]/ appartenente al gruppo bancario [_____], iscritto con il n. [_____] all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.lgs. 385/1993, rappresentata ai fini del presente accordo da [_____], nella sua qualità di dirigente;

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata ai fini del presente accordo da Leonardo Gadaleta, nella sua qualità di Responsabile dell’ufficio Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa (“**CDP**”).

la Banca e CDP sono anche di seguito congiuntamente definite come le “**Parti**” e singolarmente come una “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- (A) ai sensi di (i) un contratto di finanziamento quadro sottoscritto tra la Banca e CDP in data [_____] (il “**Contratto di Finanziamento**”) nell’ambito della convenzione stipulata tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana in data [_____] , come successivamente modificata e integrata (la “**Convenzione**”) e (ii) dei contratti di finanziamento integrativi sottoscritti tra la Banca e CDP per le finalità e secondo i termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento (i “**Contratti di Finanziamento Integrativi**”), CDP ha erogato alla Banca un importo complessivo nominale in linea capitale pari a Euro [_____] (Euro [_____] /00);
- (B) in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento e nella Convenzione, contestualmente al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, CDP e il Cedente hanno sottoscritto un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione in Garanzia**”) con il quale la Banca ha ceduto a CDP tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia (i “**Crediti**”);
- (C) ai sensi dell’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, la Banca richiede a CDP la retrocessione dei Crediti dettagliatamente indicati nell’Allegato 1 (“**Crediti Oggetto di Retrocessione**”);
- (D) CDP ha valutato positivamente la richiesta di retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione sulla base dell’istruttoria prevista dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, volta ad accertare, tra l’altro, l’assenza di eventi che possano pregiudicare [la capacità della Controparte di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento] [e/o] [la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo];
- (E) pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo (l’“**Accordo di Retrocessione**”), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione dalla Banca a CDP, a sensi e per gli effetti dell’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Premesse e Allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo di Retrocessione (rispettivamente, le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto tra le Parti.

1.2. Definizioni

I termini non espressamente definiti nel presente Accordo di Retrocessione avranno il

medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione in Garanzia.

Inoltre, nel presente Accordo di Retrocessione:

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti individuati nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione, il cui importo complessivo in linea capitale erogato alla data di stipula del presente accordo è pari ad Euro [_____]([_____] /00);

“**Debitori Ceduti**” indica le società, il relativo codice fiscale e/o partita IVA dettagliatamente individuate nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione;

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento (*Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso*) a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contrente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento;

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono aperte in Italia per lo svolgimento della loro normale attività nei confronti del pubblico.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. **Retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione di [Crediti Incagli, Crediti Sofferenze e Crediti Non Eleggibili BEI/ Crediti Ceduti in Eccesso]**

Ai sensi e per gli effetti dall’articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia e degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, CDP cede e trasferisce *pro soluto* alla Banca, e la Banca acquista *pro soluto* da CDP, i Crediti Oggetto di Retrocessione, come specificamente indicati nell’Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione.

2.2. **Ammontare dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

I Crediti Oggetto di Retrocessione sono ceduti e trasferiti ai sensi del presente Articolo 2 nel loro intero ammontare, per capitale, interessi (anche di mora) maturati e accessori, ivi incluse le spese legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei medesimi.

2.3. **Natura della retrocessione**

La Retrocessione si intende effettuata *pro soluto*, ossia senza garanzia fornita da CDP circa la solvenza del Debitore (o degli eventuali garanti a qualsiasi titolo di quest’ultima) ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile.

2.4. **Efficacia giuridica della Retrocessione**

Gli effetti giuridici della Retrocessione decorreranno dalla data [_____].

2.5. **Garanzie**

[su carta intestata della Banca]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263, comma 1 del codice civile, i Crediti Oggetto di Retrocessione sono trasferiti alla Banca con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri diritti accessori di qualsiasi tipo (ivi inclusi i diritti potestativi, le azioni, le eccezioni, le facoltà o le prerogative, anche di natura processuale, ad essi relativi/e), da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di CDP.

Articolo 3

DICHIARAZIONI E GARANZIE

In aggiunta alla conferma di quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti, il Contraente il Finanziamento rende a CDP le seguenti dichiarazioni e garanzie dando atto che CDP ha sottoscritto il presente Accordo di Retrocessione facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate:

- i. il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere ed autorità necessari per sottoscrivere il presente accordo e per adempiere alle obbligazioni da esso nascenti in capo al medesimo;
- ii. il Contraente il Finanziamento non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, nè si trova in Stato di Crisi;
- iii. nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente e non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante;
- iv. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Sofferenze ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Sofferenze ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- v. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Incagli ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Incagli ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- vi. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Contraente il Finanziamento come Crediti Non Eleggibili BEI;] [**Nota per la compilazione:** da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Non Eleggibili BEI e ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]
- vii. alla data del presente Accordo di Retrocessione, l'importo nominale complessivo in linea capitale non rimborsato dei Crediti Oggetto di Retrocessione è pari ad Euro [_____] (Euro [_____] /00);

Articolo 4

FORMALITÀ

4.1 Opponibilità della Retrocessione verso il Debitore

La Banca si obbliga a notificare a mezzo PEC (o in altra forma idonea ad attribuire data certa), a propria cura e spese, al Debitore e ad eventuali garanti, l'intervenuta cessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione ai sensi del presente Atto di Retrocessione, mediante invio di una comunicazione al Debitore sostanzialmente conforme al modello accluso all'allegato 1 – parte B del Contratto di Cessione in Garanzia;

Resta salva la facoltà per CDP di provvedere alla suddetta notifica, a spese della Banca, nel caso di inadempimento, da parte di quest'ultima, dell'obbligazione qui assunta.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

5.1 Modalità ed efficacia delle comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo di Retrocessione dovrà essere effettuata per iscritto per raccomandata A/R o via PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto dalle Parti:

- (a) se al Cedente:

[_____]
[_____]

PEC: [_____]
All'attenzione di [_____]

- (b) se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
All'attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie
e Finanza Alternativa

5.2 Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Accordo di Retrocessione e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo indicato ai sensi del precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

5.3 Variazioni di indirizzo

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 (quindici) giorni

di calendario ogni variazione degli indirizzi indicati nel precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

5.4 Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata/o o consegnata/o agli indirizzi indicati nel presente Articolo 5, e si intenderà ricevuta/o alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero alla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificante l'avvenuta ricezione da parte del relativo destinatario (se inviata via posta elettronica con PEC). Rimane inteso che le comunicazioni inviate tramite posta elettronica dovranno essere confermate mediante invio di tali comunicazioni anche a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

5.5 Tempo di ricezione delle comunicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, ogni comunicazione che non sia ricevuta in un Giorno Lavorativo si considererà ricevuta il primo Giorno Lavorativo successivo.

5.6 Lingua delle comunicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi comunicazione da inviarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione sarà effettuata in lingua italiana.

Articolo 6

TRIBUTI E SPESE

6.1 Tributi

Tutti i tributi connessi al Contratto di Cessione dei Crediti e/o al presente Accordo di Retrocessione saranno a carico del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da CDP e ciò ove tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

6.2 Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Accordo di Retrocessione o alla cessione dei Crediti UTP (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora quest'ultima abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 7

TRATTAMENTO FISCALE

[su carta intestata della Banca]

Il presente Accordo di Retrocessione e le relative formalità sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 8

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 Legge Applicabile

Il presente Accordo di Retrocessione e tutte le obbligazioni di natura non contrattuale comunque derivanti o connesse con il presente Accordo di Retrocessione sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e interpretati in conformità alla stessa.

8.2 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo di Retrocessione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di accettazione.

Distinti saluti,

[_____]

Nome_____

Titolo_____

[su carta intestata della Banca]

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI RETROCESSIONE
CREDITI OGGETTO DI RETROCESSIONE

Identificativo del rapporto	data stipula	Ragione sociale del Debitore	Codice fiscale del Debitore	Importo nominale erogato (in Euro)	Importo nominale erogato e non rimborsato in linea capitale (in Euro)	Data ultima rendicontazione

ALLEGATO 1 – PARTE V

ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente A**");
- (2) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente B**");
- (3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente C**");^[1]
- (4) [●]

Il Cedente A, [il Cedente B, il Cedente C e [●]] (di seguito, congiuntamente, i "**Cedenti**" e ciascuno il "**Cedente**") sono rappresentati ai fini del presente atto da [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]^[2], in persona di un rappresentante debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto del Contraente il Finanziamento in proprio ed in nome e per conto di ciascun Cedente, come da documentazione trasmessa unitamente alla presente proposta di Contratto ai sensi dell'articolo 2.4 (*Banche Cedenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro (ciascuno di tali termini come di seguito definiti);

E

- (5) [[●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Contraente il Finanziamento**");]^[3]

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**").

PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filiera, per consentire, *inter alios*, alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il Contraente il Finanziamento e CDP in data _____ hanno sottoscritto (ovvero sono in procinto di sottoscrivere secondo quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione) un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") ai sensi del quale CDP si è impegnata a mettere a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, al Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Contraente il Finanziamento ai Beneficiari

¹ Da completare in relazione a tutte le Banche Cedenti parti del presente Contratto attraverso cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista derivante dai Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filiera.

² Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

³ Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

di Finanziamenti Imprese (ciascuno di tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;

- B. il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà, prevista nell'articolo 2.2 della Convenzione e nell'articolo 2.4 del Contratto di Finanziamento Quadro, di veicolare attraverso i Cedenti tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) derivante dall'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filieri (tali termini come definiti nella Convenzione);
- C. l'esercizio della facoltà di cui alla precedente premessa (B) è subordinato alla stipula del presente Contratto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro; e
- D. con il presente Contratto, i Cedenti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), intendono cedere in garanzia a CDP i Crediti di rispettiva titolarità, ai termini e alle condizioni di seguito previsti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

“**Accettazione di Cessione**” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A; ovvero
- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il “**CAD**”) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all'Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall'indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all'indirizzo di PEC del relativo Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell'Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI, al Finanziamento MID e/o al Finanziamento Reti e Filieri da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.

“**Cessione di Crediti**” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“**Codice della Crisi e dell'Insolvenza**” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“Contratto di Cessione di Crediti” indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) stipulato tra il Contraente il Finanziamento e CDP contestualmente al Contratto di Finanziamento Quadro.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) diverso dal presente Contratto sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento, le relative Banche Cedenti e CDP.

“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanziamento un Finanziamento.

“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati da ciascun Cedente nei confronti dei relativi Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri erogato da tale Cedente e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia, a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Contraente il Finanziamento e veicolati al Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del relativo Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Contraente il Finanziamento e veicolati al Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Debitore Ceduto” indica ciascun Beneficiario che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine ovvero di recedere dal, o di risolvere il, Contratto di Finanziamento, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relativa di notifica;

- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

“Fondo di Garanzia” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una Garanzia.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del relativo Cedente in relazione ai Crediti.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond Piattaforma Imprese alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

“Notifica di Cessione” indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all'Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all'indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all'indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest'ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Policy di Gruppo Anti-corrruzione” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Stato di Crisi” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

I Cedenti, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cedono in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.

2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato allo stesso conferito ai sensi del presente Contratto, invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito dei idonei poteri di rappresentanza del relativo Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il relativo Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del Contratto di Cessione di Crediti) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti

Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filiera, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfetta necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed esecutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;
- (c) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Imprese assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia, di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di

rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP ivi incluso comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento Imprese è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese e che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa; e

- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e

- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o del Contratto di Cessione di Crediti o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, ciascun Cedente, e ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente rende le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

5.1.1. Relativamente ai Cedenti e al Contraente il Finanziamento

- (a) Il Cedente è una banca, ovvero a seconda dei casi un intermediario finanziario, regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente il Finanziamento sono dotati di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essi ai sensi del presente Contratto. Il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere per (x) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto di ciascun Cedente; e (y) sottoscrivere e/o eseguire ogni documento e/o attività previsto nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e nel Contratto di Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) ciascun Cedente ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili;
- (e) i consensi da parte di creditori di ciascun Cedente o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto e l'esecuzione delle obbligazioni dallo stesso derivanti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (f) la stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell'oggetto sociale di ciascun Cedente;
- (g) nessun Cedente è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (h) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi;
- (i) ciascun Cedente dichiara al Cessionario, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
 - i) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati, ai sensi del D.lgs. 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ii) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e

- iii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
- (j) ciascun Cedente dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-Corruzione del Cessionario e di conoscerne integralmente il contenuto.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti Imprese, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, ai Finanziamenti MID e/o ai Finanziamenti Reti e Filieri stipulati da ciascun Cedente sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
- (k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filieri erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie, fatta eccezione per i Crediti Ceduti derivanti da Finanziamenti Imprese concessi in pool ai sensi dell'articolo 6.5 della Convenzione (ove applicabile), e comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste.

5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti da ciascun Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente assume gli obblighi di cui al presente Articolo 6.1 (*Obblighi e impegni*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filiera stipulato da ciascun Cedente; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito a ciascun Cedente procura nelle forme richieste; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e

- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 5 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto, nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

via _____

PEC: _____

Attenzione dott. _____

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno

Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche e Tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi di ciascun Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.

13.3. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'esecutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o dei Cedenti derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico dei Cedenti e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro) e quest'ultimo, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla

formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo dei Cedenti e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro), che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 17

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

17.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

17.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A Modello di Accettazione di Cessione;

Allegato 1 – Parte B Modello di Notifica di Cessione

Allegato 2 Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione Aggiuntiva da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione Aggiuntiva, ci obblighiamo a darvene immediata conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

[Luogo], [Data]

Il Contraente il Finanziamento

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Approvazione specifica

Il Contraente il Finanziamento e ciascun Cedente approvano specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 12 (*Comunicazioni*), Articolo 14 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 17 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (Beneficiario che sia una PMI, una Impresa MID, una Rete, una Impresa in Filiera o una Impresa di Rete) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Cedente]

[Inserire indirizzo Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [•]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [•] (la “**Garanzia**”) a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [•], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il “**Contratto di Finanziamento**”).

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione^[1].

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

^[1]: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e il Beneficiario ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

^[1]: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Notifica di Cessione

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione del Garante*/Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [] a garanzia delle obbligazioni assunte da [] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro**

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei

Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

ALLEGATO 1 – PARTE VI

ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "Cedente A");
- (2) [[●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "Cedente B");
- (3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "Cedente C");]^[1]
- (4) [●]

Il Cedente A, [il Cedente B, il Cedente C e [●]] (di seguito, congiuntamente, i "Cedenti" e ciascuno il "Cedente") sono rappresentati ai fini del presente atto da _____ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con _____ sede _____ legale _____ in _____

_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "Banca Mandataria") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____, debitamente autorizzata a sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto del Contraente il Finanziamento in proprio ed in nome e per conto di ciascun Cedente, come da documentazione trasmessa unitamente alla presente proposta di Contratto ai sensi dell'articolo 2.4 (Banche Cedenti) del Contratto di Finanziamento Quadro (ciascuno di tali termini come di seguito definiti);

E

- (5) [[●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "Contraente il Finanziamento")]^[2], qui debitamente rappresentata dalla Banca Mandataria in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "CDP" o il "Cessionario");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la "Convenzione"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filiera,

¹ Da completare in relazione a tutte le Banche Cedenti parti del presente Contratto attraverso cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista derivante dai Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filiera.

² Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

per consentire, *inter alios*, alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il Contraente il Finanziamento e CDP in data _____ hanno sottoscritto (ovvero sono in procinto di sottoscrivere secondo quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione) un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") ai sensi del quale CDP si è impegnata a mettere a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, al Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Contraente il Finanziamento ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ciascuno di tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;

- B. il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà, prevista nell'articolo 2.2 della Convenzione e nell'articolo 2.4 del Contratto di Finanziamento Quadro, di veicolare attraverso i Cedenti tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) derivante dall'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o, fino alla Data di Erogazione del 5 dicembre 2022, sul Plafond Reti e Filieri (tali termini come definiti nella Convenzione);
- C. l'esercizio della facoltà di cui alla precedente premessa (B) è subordinato alla stipula del presente Contratto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- D. con il presente Contratto, i Cedenti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), intendono cedere in garanzia a CDP i Crediti di rispettiva titolarità, ai termini e alle condizioni di seguito previsti; e
- E. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra ciascun Cedente, il Contraente il Finanziamento e la Banca Mandataria in data __/__/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza di ciascun Cedente e del Contraente il Finanziamento in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

"**Accettazione di Cessione**" indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A; ovvero
- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il "**CAD**") sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all'Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata ("**PEC**") dall'indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all'indirizzo di PEC del relativo Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell'Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI, al Finanziamento MID e/o al Finanziamento Reti e Filieri da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filieri sia

sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.

“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“Contratto” indica il presente contratto.

“Contratto di Cessione di Crediti” indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) stipulato tra il Contraente il Finanziamento e CDP contestualmente al Contratto di Finanziamento Quadro.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) diverso dal presente Contratto sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento, le relative Banche Cedenti e CDP.

“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanziamento un Finanziamento.

“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati da ciascun Cedente nei confronti dei relativi Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri erogato da tale Cedente e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia, a valere dei Finanziamenti diversi dai Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Contraente il Finanziamento e veicolati al Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del relativo Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che i Crediti Ceduti non includono i crediti sorti con l'erogazione di Finanziamenti Imprese concessi a valere dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati al Contraente il Finanziamento e veicolati al Cedente ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione.

“Debitore Ceduto” indica ciascun Beneficiario che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filieri.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine ovvero di recedere dal, o di risolvere il, Contratto di Finanziamento, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relativa di notifica;
- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di "consegna" e "accettazione" dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

"Fondo di Garanzia" indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

"Garante" indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una Garanzia.

"Garanzia" indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del relativo Cedente in relazione ai Crediti.

"Gravami" indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

"Importo Massimo Garantito" indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond Piattaforma Imprese alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

"Modello": indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

"Notifica di Cessione" indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all'Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata ("**PEC**") dall'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all'indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all'indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest'ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

"Obbligazioni Garantite" ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto.

"Periodo Sospetto" indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Policy di Gruppo Anti-corruzione” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Stato di Crisi” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

I Cedenti, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cedono in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.

2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato allo stesso conferito ai sensi del presente Contratto, invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito dei idonei poteri di rappresentanza del relativo Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il relativo Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del Contratto di Cessione di Crediti) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti

Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, Finanziamento MID e/o Finanziamento Reti e Filiere, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati

dal Contraente il Finanziamento ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;

- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed esecutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;
- (c) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Imprese assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia, di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP ivi incluso comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento Imprese è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese e che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa; e
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;

- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o del Contratto di Cessione di Crediti o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in

qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, ciascun Cedente, e ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente rende le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

5.1.1. Relativamente ai Cedenti e al Contraente il Finanziamento

- (a) Il Cedente è una banca, ovvero a seconda dei casi un intermediario finanziario, regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente il Finanziamento sono dotati di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essi ai sensi del presente Contratto. Il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere per (x) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto di ciascun Cedente; e (y) sottoscrivere e/o eseguire ogni documento e/o attività previsto nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e nel Contratto di Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) ciascun Cedente ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili;
- (e) i consensi da parte di creditori di ciascun Cedente o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto e l'esecuzione delle obbligazioni dallo stesso derivanti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (f) la stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell'oggetto sociale di ciascun Cedente;

- (g) nessun Cedente è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (h) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi;
- (i) ciascun Cedente dichiara al Cessionario, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
 - i) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ii) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
 - iii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
- (j) ciascun Cedente dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-Corruzione del Cessionario e di conoscerne integralmente il contenuto.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti Imprese, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, ai Finanziamenti MID e/o ai Finanziamenti Reti e Filieri stipulati da ciascun Cedente sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
- (k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filieri erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie, fatta eccezione per i Crediti Ceduti derivanti da Finanziamenti Imprese concessi in pool ai sensi dell'articolo 6.5 della Convenzione (ove applicabile), e comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste.

5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti da ciascun Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente assume gli obblighi di cui al presente Articolo 6.1 (*Obblighi e impegni*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI, un Finanziamento MID e/o un Finanziamento Reti e Filiera stipulato da ciascun Cedente; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, dei Finanziamenti MID e/o dei Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI, Finanziamenti MID e/o Finanziamenti Reti e Filiera senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine

delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito a ciascun Cedente procura nelle forme richieste; e

- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle

garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o

- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 5 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto, nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

via _____

PEC: _____

Attenzione dott. _____

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche e Tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi di ciascun Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.

13.3. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'esecutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o dei Cedenti derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico dei Cedenti e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro) e quest'ultimo, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'esecuzione degli stessi) sarà a carico esclusivo dei Cedenti e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro), che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 17

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

17.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

17.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A Modello di Accettazione di Cessione;

Allegato 1 – Parte B Modello di Notifica di Cessione

Allegato 2 Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione Aggiuntiva da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione Aggiuntiva, ci obblighiamo a darvene immediata conferma via messaggio di posta elettronica certificata nella medesima data.

[Luogo], [Data]

Il Contraente il Finanziamento

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Approvazione specifica

Il Contraente il Finanziamento e ciascun Cedente approvano specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 12 (*Comunicazioni*), Articolo 14 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 17 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome, Qualifica e Codice fiscale del soggetto firmatario]

ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (Beneficiario che sia una PMI, una Impresa MID, una Rete, una Impresa in Filiera o una Impresa di Rete) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Cedente]

[Inserire indirizzo Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [•]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [•] (la “**Garanzia**”) a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [•], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il “**Contratto di Finanziamento**”).

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione^[1].

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

^[1]: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e il Beneficiario ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [•] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”

^[1]: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Notifica di Cessione

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione del Garante*/Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [] a garanzia delle obbligazioni assunte da [] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro**

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei

Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

ALLEGATO 1 – PARTE VII

ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO (PROPOSTA) NEL CASO DI
CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).

ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO

TRA

1)

_____ una banca, con sede legale in _____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (di seguito, il "**Costituente**" o la "**Parte Finanziata**");

E

2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**", il "**Creditore Garantito**" o la "**Parte Finanziatrice**" e, congiuntamente al Costituente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- (A) In data 5 agosto 2014 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul c.d. "Plafond Piattaforma Imprese" ivi previsto (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- (B) In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, il Costituente, ha concluso con CDP (i) in qualità di parte finanziata (in tale veste, la "**Parte Finanziata**") un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP mette a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti, il cui perfezionamento con contestuale erogazione è subordinato alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti); e (ii) in qualità di parte cedente, un contratto di cessione di crediti in garanzia a beneficio di CDP per il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell'Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l' "**Atto**").
- (C) Ai sensi della Convenzione, è data facoltà alla Parte Finanziata di ottenere da CDP – ai termini e alle condizioni ivi previste – finanziamenti ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e a valere sul Plafond oltre il limite del 30% del Rapporto di Vigilanza Stand Alone o, a seconda dei casi, del Rapporto di Vigilanza Consolidato - comunque entro il limite del 40% dei predetti rapporti - (tali termini come definiti nella Convenzione), richiedendo l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno (come definiti nella Convenzione), subordinatamente alla previa costituzione in favore di CDP di un pegno su titoli di Stato nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- (D) Con il presente Atto, il Costituente intende prestare garanzia reale per avvalersi della predetta facoltà, al fine di ottenere i Finanziamenti di cui alla Premessa (C) che precede, costituendo in Pegno, a beneficio di CDP, l'Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definiti), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Articoli, Premesse e Allegati

Nel presente Atto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", ad una "Premessa" o ad un "Allegato" si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1.2. Definizioni

Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Atto:

"Atto" indica il presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato.

"Caratteristiche dei Titoli" indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (*Caratteristiche dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

"Causa di Escussione" indica il verificarsi di un Evento Rilevante.

"Cedole" indica le somme di denaro e gli altri diritti o utilità di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o ricevibili a titolo di interessi, frutti o altri proventi, in relazione ai Titoli.

"Cessione" indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.

"Codice della Crisi e dell'Insolvenza" indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Conto Titoli" indica il conto titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.

"Contratti di Finanziamento" indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativo.

"Contratto di Finanziamento Integrativo" indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.

"Crediti Garantiti" ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*).

"Data di Erogazione" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"Data di Rendicontazione" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"Data di Riferimento" indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.

"Decreto 170" indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato.

"Depositario" indica [●].

"Documenti di Conforto" indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l'assenza di qualsiasi procedura concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e

- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Esposizione Garantita con Pegno”: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi del quale CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.

“Finanziamenti” indica i Finanziamenti Garantiti con Pegno (come definiti ai sensi della Convenzione) erogati alla Parte Finanziata da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, a valere sul Plafond, e garantiti dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.

“Finanziamento/i Imprese” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Importo Massimo Garantito” indica l'importo di euro [●] ([●]) [*indicare il [●]% del Patrimonio di Vigilanza*].

“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato 4 parte III (*Modello di Lettera di Accettazione relativa all'Atto di Costituzione di Pegno*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Oggetto del Pegno” indica, congiuntamente, i Titoli e le Cedole.

“Pegno” indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza o previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“Regolamento sulla Gestione Accentrata” indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.

“Richiesta di Svincolo” ha il significato di cui all'Articolo 6.1.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.

“**Titoli Aggiuntivi**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), aventi caratteristiche analoghe ai Titoli Originari.

“**Titoli Originari**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, descritti all'Allegato B (*Titoli Originari*).

“**Titoli**” indica, congiuntamente, i Titoli Originari e i Titoli Aggiuntivi.

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.

“**TUF**” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Valore dei Titoli**” indica, tempo per tempo, il valore dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, definito sulla base del valore nominale e della durata residuale degli stessi come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1. Costituzione del Pegno

Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l'Oggetto del Pegno, ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 3.3 e 4.6 della Convenzione nonché dall'articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

2.2. Valore dei Titoli

Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento ed entro ciascuna Data di Rendicontazione, non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

3. CREDITI GARANTITI

3.1. Crediti Garantiti

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l'intero valore, senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l'adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall'erogazione dei Finanziamenti, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
- (b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dalla Parte Finanziata al Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
- (c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l'inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dalla Parte Finanziata a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dalla Parte Finanziata ovvero all'esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e

- (e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell'esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,

restando inteso che l'ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "**Crediti Garantiti**").

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali

Senza pregiudizio dell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente e irrevocabilmente soddisfatti.

4.2. Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

4.3. Conservazione della garanzia

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti a esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell'interesse dello stesso provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e nell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*).

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1. Formalità per la costituzione del Pegno

Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:

- (a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e fornire e/o fare sì che sia fornita evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e
- (b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l'escutibilità del Pegno.

5.2. Formalità successive

5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno

- (a) Ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), anche ai sensi del Decreto 170, il Costituente si impegna ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi.
- (b) Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Costituente registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Titoli i Titoli Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), contenente istruzioni per la registrazione

del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.

- (c) Fermo restando quanto previsto all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e al paragrafo (a) del presente Articolo 5.2.1, resta inteso che, nel caso in cui il Valore dei Titoli concessi in Pegno risultasse in qualunque momento inferiore alla soglia del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno per effetto dell'intervenuta scadenza e/o rimborso di uno o più dei Titoli costituiti in Pegno, il Costituente, in aggiunta alle formalità sopra previste, farà in modo che il "contante" (nell'accezione utilizzata nel Decreto 170) rinveniente dal pagamento/liquidazione dei relativi Titoli sia immediatamente versato su un conto corrente aperto a nome del Costituente presso un soggetto bancario di gradimento di CDP e costituito in pegno in favore di CDP, in sostituzione dei Titoli oggetto di Pegno venuti a scadenza. CDP acconsentirà, di volta in volta, alla liberazione di tale "contante" dal pegno solamente a seguito del ripristino della suddetta percentuale, in conseguenza dell'avvenuta integrazione del Pegno ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b).
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali "clausole di integrazione" e "clausole di sostituzione" ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.

5.2.2. Ricognizione del Pegno

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), il Costituente si impegna a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato E (*Modello di atto ricognitivo*), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso del Finanziamento, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla nuova erogazione effettuata da CDP a valere sul Plafond.

6. SVINCOLO DEI TITOLI

- 6.1. Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il Costituente potrà richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l'eccedenza (di seguito, la "**Richiesta di Svincolo**").
- 6.2. Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e verificata l'assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'allegato sub "2" (*Istruzioni per lo Svincolo*) all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l'assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l'esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.
- 6.3. Resta, inoltre, inteso che il Costituente non potrà richiedere a CDP alcuna erogazione a valere sul Plafond qualora, all'esito dello svincolo di cui al presente articolo, il Valore dei Titoli non sia pari o superiore alla percentuale del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, indicata nell'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*).

7. CEDOLE

7.1. Cedole

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7.2 (*Verificarsi di un Evento Rilevante*), il Costituente ha il diritto a riscuotere le Cedole.

7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante

- (a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest'ultimo avrà diritto a riscuotere tutte le Cedole. I rendimenti così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti

Garantiti, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.

- (b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
 - (i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
 - (ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull'esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE

8.1. Dichiarazioni e garanzie

Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

- (a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
- (b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;
- (c) ad eccezione del Pegno, l'Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
- (d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull'Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
- (e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero disposizione di legge o regolamentare o documento societario vincolante per il Costituente;
- (f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente e immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;
- (g) il Costituente non si trova in stato di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;
- (h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
- (i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno;
- (j) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*) e 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e dei terzi;
- (k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione all'Oggetto del Pegno; e

- (l) i Titoli Originari sono e permarranno per tutta la durata del presente Atto in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Titoli Aggiuntivi, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.

9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto nonché ai sensi dell'articolo 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*) del Contratto di Finanziamento Quadro, e/o il mancato puntuale adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto nonché ai sensi degli articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*) e 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*) del Contratto di Finanziamento Quadro costituisce un "**Evento Rilevante**" ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ad essa concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2.2. (*Valore dei Titoli*), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all'erogazione dei Finanziamenti, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull'Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), per un Valore dei Titoli non inferiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO

10.1. Cessione dei diritti

Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, e, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:

- (a) il Pegno continui;
- (b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
- (c) l'eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.

Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.

In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Conto Titoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

10.2. Effetti della Cessione

Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.

11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

11.1. Impegni del Costituente

Sino all'integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Costituente si impegna:

- (a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi:
 - (i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
 - (ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
 - (iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:
 - (i) che possano pregiudicare la validità, l'efficacia e l'esecutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all'Oggetto del Pegno; e
 - (ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell'Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
- (c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria e opportuna per garantire la validità, l'efficacia e l'esecutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
- (d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
 - (i) perfezionare il Pegno ai sensi dell'articolo 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*); e
 - (ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
- (e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull'Oggetto del Pegno;
- (f) ad astenersi dall'alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell'Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l'esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi; e
- (k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
 - (i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
 - (ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;

- (iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
- (iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e
- (v) in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

12. ESCUSSIONE DEL PEGNO

12.1. Escussione del Pegno

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, primo comma, del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:

- (i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
- (ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
- (iii) ad incassare e trattenere in via definitiva l'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all'Articolo 12.2(b) (*Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione*) (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione

Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all'escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Escussione del Pegno*) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, intimando l'adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l'appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.

Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno, che:

- (a) nel caso di escussione mediante vendita dell'Oggetto del Pegno, (i) la vendita dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ad un prezzo non inferiore alla media del prezzo registrato dall'Oggetto del Pegno nel periodo di 15 (quindici) giorni di mercato aperto precedenti la vendita; e (ii) il Creditore Garantito tratterà il corrispettivo della vendita dell'Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito;
- (b) nel caso di escussione mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, i Crediti Garantiti saranno soddisfatti mediante appropriazione da parte del Creditore Garantito di un quantitativo di Titoli costituiti in Pegno (il cui valore sarà determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (a)), fino a concorrenza del valore dei Crediti Garantiti e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito; in ogni caso, per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che tali criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno ai sensi del paragrafo (a) che precede e del presente paragrafo (b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
- (c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta e adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell'obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Decreto 170.

12.3. Imputazione dei proventi

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest'ultimo come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno; (ii) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita; e (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile e, in ogni caso, entro i limiti dell'Esposizione Garantita con Pegno.

Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l'ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l'Importo Massimo Garantito verranno retrocesse al Costituente.

12.4. Modalità alternative di escussione

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge.

13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

13.1. Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo e impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), a condizione che:

- (a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente e integralmente adempiuto secondo i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; e
- (b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.

Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare – a costi e spese a carico del Costituente – quanto necessario per l'estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

13.2. Qualora una o più delle condizioni di cui all'Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:

- (a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) sino:
 - (i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 166, secondo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (o di quello previsto nell'articolo 166, primo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
 - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;
- (b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) del presente Atto sino:
 - (i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 164 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero

- (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga (X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 164 della del Codice della Crisi e dell'Insolvenza avente ad oggetto i Crediti Garantiti.

13.3. Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all'estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico del Costituente.

14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo appresso indicato.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:

Se al Costituente:

[●]

PEC: [●]

All'attenzione di [●]

Se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. Manleva

Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.

15.2. Modifiche e tolleranze

Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio da parte di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Atto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, da parte di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Costituente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.

15.3. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Atto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.

15.4. Tributi

Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente, il quale corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest'ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.5. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione e al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

15.6. Trattamento fiscale

Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

15.7. Legge applicabile

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.8. Giurisdizione e foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Costituente dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assilea.

Allegati:

Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro);

Allegato B (Titoli Originari);

Allegato C (Istruzioni per la registrazione);

Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Titoli Aggiuntivi);

Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);

Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Atto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

_____, ____/____/____

[Luogo e Data]

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4 (*Efficacia della Garanzia*), Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), Articolo 6.3, Articolo 7 (*Cedole*), Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*), Articolo 10 (*Cessione o trasferimento dei diritti del Creditore Garantito*), Articolo 11 (*Impegni del Costituente*), Articolo 12 (*Escussione del Pegno*), Articolo 15 (*Disposizioni Generali*), Articolo 15.8 (*Giurisdizione e foro competente*).

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO A

PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del

Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'Articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiera (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiera e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata;

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso

che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

ALLEGATO B
TITOLI ORIGINARI

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO (in Euro)
[•]	[•]	[•]	[•]

ALLEGATO C

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[•]	[•]	[•]	[•]

(di seguito, i **"Titoli"**)¹.

Al riguardo, Vi segnaliamo che in data [•] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [•] (il **"Costituente"**) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**"CDP"**), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), qui allegato *sub* "1" per Vostra opportuna conoscenza (l'**"Atto di Costituzione di Pegno"**).

A tal riguardo, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Atto di Costituzione di Pegno e alle formalità necessarie per la costituzione del pegno sui Titoli, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a porre in essere le seguenti formalità:

- (a) accendere uno specifico conto destinato a consentire la costituzione del pegno sul valore dell'insieme dei Titoli sopra indicati (il **"Conto Titoli"**);
- (b) annotare nel Conto Titoli ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del Regolamento sulla Gestione Accentrata, le seguenti informazioni:
 - (i) data di accensione del Conto Titoli;
 - (ii) natura e causale del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - (iii) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
 - (iv) data di costituzione del vincolo sui Titoli;
 - (v) titolare dei Titoli;
 - (vi) beneficiario del Pegno e indicazione dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
e

¹ Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

(vii) eventuale data di scadenza del vincolo sui Titoli;

(c) registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenervi.

Vi segnaliamo, altresì, che l'Atto di Costituzione di Pegno prevede all'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) la possibilità in certe circostanze di svincolare dal Pegno (come ivi definito) alcuni Titoli (lo "**Svincolo**"). Affinché possiate legittimamente procedere allo Svincolo dovrete ricevere le relative istruzioni di Svincolo, sottoscritte congiuntamente dal Costituente e da CDP, predisposte secondo il modello qui allegato *sub "2" (Istruzioni per lo Svincolo)*.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi un Evento Rilevante e/o una Causa di Escussione (come definiti nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

Allegati: 1) Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato
 2) Istruzioni per lo Svincolo

Allegato 1 alle Istruzioni per la registrazione

Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato

Allegato 2 alle Istruzioni per la registrazione

Istruzioni per lo Svincolo

[da utilizzare da parte del Costituente verso il Depositario previa autorizzazione di CDP apposta in calce]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra comunicazione del [●], con la quale Vi abbiamo fornito istruzioni per la registrazione di Pegno dei Titoli (come ivi definiti) a beneficio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "**Lettera di Istruzioni**").

I termini utilizzati nella presente comunicazione con lettera iniziale maiuscola avranno, salvo che non siano diversamente definiti, lo stesso significato ad essi attribuito nella Lettera di Istruzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, poiché il valore nominale dei Titoli oggetto di Pegno è alla data [●] pari a euro [●] e l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato alla predetta da CDP al Costituente è pari a euro [●], CDP con la presente comunicazione autorizza irrevocabilmente il Costituente e Voi, in qualità di depositario, con riferimento esclusivo ai seguenti Titoli:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[●]	[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "**Titoli Svincolati**")², ad effettuare le necessarie formalità sul Conto Titoli affinché, dal ricevimento della presente comunicazione, i Titoli Svincolati siano liberati dal vincolo costituito con il Pegno.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Atto di Costituzione di Pegno, si dichiara e garantisce che alla data odierna non sono sussistenti né si sono verificati Eventi Rilevanti.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

² Nota: da completare con indicazione dei Titoli da svincolare.

Per autorizzazione alla liberazione dal Pegno dei soli Titoli Svincolati

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato D

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL PEGNO SUI TITOLI AGGIUNTIVI

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[•]	[•]	[•]	[•]

(di seguito, i "**Titoli**")³.

Al riguardo, Vi rammentiamo che in data [•] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [•] (il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), a Voi trasmesso in data [•] (l'"**Atto di Costituzione di Pegno**").

Salvo ove diversamente indicato, i termini con lettera maiuscola riportati nella presente avranno il medesimo significato di cui all'Atto di Costituzione di Pegno.

A tal riguardo, ai fini della integrazione/sostituzione del Pegno ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 (*Formalità successive*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli, nonché di porre in essere ogni ulteriore formalità necessaria e/o opportuna per la costituzione e il perfezionamento del Pegno sui Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi rammentiamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno ed all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenerVi.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi una Causa di Escussione (come definita nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

³ Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

[Costituente]

ALLEGATO E

MODELLO DI ATTO RICOGNITIVO

[CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]

Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

[luogo], [data]

OGGETTO: Atto ricognitivo di pegno su titoli dematerializzati

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su titoli di Stato sottoscritto in data [●] (l' "**Atto di Costituzione di Pegno**") tra la scrivente [●] (di seguito, il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o anche il "**Creditore Garantito**").

Nella presente lettera (di seguito, l' "**Atto Ricognitivo**"), i termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Atto di Costituzione di Pegno.

PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 5.2.2 (*Ricognizione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, il Costituente si è impegnato, nei tempi ivi previsti, a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito un atto ricognitivo al fine di confermare la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle erogazioni effettuate dalla Parte Finanziatrice relativamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi perfezionati con la Parte Finanziata;
- (B) a valere sul Plafond, la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno stipulato i Contratti di Finanziamento Integrativi descritti nell'allegato 1 (*Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi*) (di seguito i "**Finanziamenti Erogati**").

Tutto ciò premesso:

1. Ricognizione del Pegno

Il Costituente conferma la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno, agli stessi termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore del Creditore Garantito, con riferimento all'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti anche relativamente ai Finanziamenti Erogati. Pertanto, per quanto occorrer possa, la definizione di Finanziamenti comprende anche quella di Finanziamenti Erogati.

2. Efficacia non novativa

Il Costituente, anche ai fini di cui all'articolo 1232 del codice civile, espressamente conferma che con il presente Atto Ricognitivo non intende novare il Pegno che, pertanto, è da considerarsi come costituito ed esistente a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Costituzione di Pegno.

3. Dichiarazioni e garanzie

- 3.1. Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.2 (*Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, così come confermato con l'Atto Ricognitivo, si intendono ripetute dal Costituente in data odierna e qualsiasi riferimento, contenuto nel suddetto articolo, ai "**Finanziamenti**" dovrà intendersi comprensivo dei Finanziamenti Erogati.

- 3.2. Il Costituente dichiara altresì che il Valore dei Titoli alla data odierna rispetta le previsioni di cui all'articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno e, a tal fine, allega *sub "2"* al presente Atto Ricognitivo evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli.

4. Disposizioni generali

4.1. *Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Ricognitivo, si fa rinvio alle previsioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno che devono, pertanto, intendersi qui come trascritte.

4.2. *Foro competente*

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

5. Regime fiscale

Il presente Atto Ricognitivo e le relative formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Cordiali saluti,

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4.1 (*Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno*) e Articolo 4.2 (*Foro competente*).

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Allegato 1 all'Atto Ricognitivo

Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi

Contratto di Finanziamento Integrativo del [●];

Importo erogato: [●]

Data di Scadenza Finale: [●]

Tasso di Interesse: [●]

Margine: [●]

[ripetere per ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo]

Allegato 2 all'Atto Ricognitivo [*allegare evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli*]

ALLEGATO F

CARATTERISTICHE E VALORE DEI TITOLI

Parte I - Caratteristiche dei Titoli

I Titoli Oggetto del Pegno devono essere titoli di Stato con le seguenti caratteristiche:

- (i) Emittente: Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto della Repubblica Italiana
- (ii) Valuta: Euro
- (iii) Durata residua al momento della relativa costituzione in Pegno: non inferiore a 3 anni
- (iv) Status: Non subordinati

Parte II - Valore dei Titoli

Ai fini della determinazione del valore, il valore nominale del Titolo costituito in Pegno dovrà essere ridotto in misura percentuale in funzione della durata residua di tale Titolo (c.d. "*haircut*"), secondo la seguente tabella:

Durata residua del Titolo	Haircut
≤ 7 anni e 6 mesi	0%
> 7 anni e 6 mesi	12%

ALLEGATO 1 – PARTE VIII

ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO (PROPOSTA) NEL CASO DI
CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER
IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).

ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO

TRA

1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e
Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare
con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in
_____,
capitale sociale pari ad euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n.
_____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del
___/___/___ (di seguito, il "**Costituente**" o la "**Parte Finanziata**");

E

2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA n. 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**", il "**Creditore Garantito**" o la "**Parte Finanziatrice**" e, congiuntamente al Costituente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- (A) In data 5 agosto 2014 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul c.d. "Plafond Piattaforma Imprese" ivi previsto (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- (B) In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, il Costituente, ha concluso con CDP (i) in qualità di parte finanziata (in tale veste, la "**Parte Finanziata**") un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP mette a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti, il cui perfezionamento con contestuale erogazione è subordinato alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti); e (ii) in qualità di parte cedente, un contratto di cessione di crediti in garanzia a beneficio di CDP per il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell'Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l' "**Atto**").
- (C) Ai sensi della Convenzione, è data facoltà alla Parte Finanziata di ottenere da CDP – ai termini e alle condizioni ivi previste – finanziamenti ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e a valere sul Plafond oltre il limite del 30% del Rapporto di Vigilanza Stand Alone o, a seconda dei casi, del Rapporto di Vigilanza Consolidato - comunque entro il limite del 40% dei predetti rapporti - (tali termini come definiti nella Convenzione), richiedendo l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno (come definiti nella Convenzione), subordinatamente alla previa costituzione in favore di CDP di un pegno su titoli di Stato nella misura, in valore nominale, almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.
- (D) Con il presente Atto, il Costituente intende prestare garanzia reale per avvalersi della predetta facoltà, al fine di ottenere i Finanziamenti di cui alla Premessa (C) che precede, costituendo in Pegno, a beneficio di CDP,

l'Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definiti), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto.

- (E) In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data __/__/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Costituente in relazione al presente Atto di Costituzione di Pegno ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione, talché ogni riferimento al Costituente dovrà intendersi come un riferimento alla Banca Mandataria che agisce in nome e per conto di questi.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Articoli, Premesse e Allegati

Nel presente Atto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", ad una "Premessa" o ad un "Allegato" si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1.2. Definizioni

Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Atto:

"**Atto**" indica il presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato.

"**Caratteristiche dei Titoli**" indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (*Caratteristiche dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

"**Causa di Escussione**" indica il verificarsi di un Evento Rilevante.

"**Cedole**" indica le somme di denaro e gli altri diritti o utilità di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o ricevibili a titolo di interessi, frutti o altri proventi, in relazione ai Titoli.

"**Cessione**" indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.

"**Codice della Crisi e dell'Insolvenza**" indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

"**Conto Titoli**" indica il conto titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.

"**Contratti di Finanziamento**" indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativo.

"**Contratto di Finanziamento Integrativo**" indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.

"**Crediti Garantiti**" ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*).

"**Data di Erogazione**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Pagamento**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Rendicontazione**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Riferimento**" indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.

"**Decreto 170**" indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato.

"**Depositario**" indica [•].

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l'assenza di qualsiasi procedura concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Esposizione Garantita con Pegno”: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi del quale CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.

“Finanziamenti” indica i Finanziamenti Garantiti con Pegno (come definiti ai sensi della Convenzione) erogati alla Parte Finanziata da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, a valere sul Plafond, e garantiti dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.

“Finanziamento/i Imprese” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Importo Massimo Garantito” indica l'importo di euro [●] ([●]) [*indicare il [●]% del Patrimonio di Vigilanza*].

“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato 4 parte III (*Modello di Lettera di Accettazione relativa all'Atto di Costituzione di Pegno*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Oggetto del Pegno” indica, congiuntamente, i Titoli e le Cedole.

“Pegno” indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.

“Procedura Concorsuale” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza o previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti, ove applicabili (anche ai sensi degli artt. 80 del TUB e 295 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza) ciascuna delle seguenti: (i) l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 82 del TUB e 297 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, (ii) la liquidazione volontaria, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB, la gestione

provvisoria (o commissariamento) degli intermediari non bancari ex art. 113-bis del TUB e/o altri provvedimenti straordinari, nonché la liquidazione giudiziale, il concordato e le altre procedure concorsuali applicabili previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza e/o da altre leggi; (iii) le misure di risoluzione previste dal D.lgs. 180/2015, dalla Direttiva 59/2014/UE ("BRRD") e dal Regolamento (UE) n. 806/2014 per le banche significative nell'Unione; e (iv) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nei precedenti punti (i), (ii) e (iii).

"Regolamento sulla Gestione Accentrata" indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.

"Richiesta di Svincolo" ha il significato di cui all'Articolo 6.1.

"Ritenuta" indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.

"Soggetto Rilevante" indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.

"Titoli Aggiuntivi" indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), aventi caratteristiche analoghe ai Titoli Originari.

"Titoli Originari" indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, descritti all'Allegato B (*Titoli Originari*).

"Titoli" indica, congiuntamente, i Titoli Originari e i Titoli Aggiuntivi.

"Tributo" indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.

"TUF" indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Valore dei Titoli" indica, tempo per tempo, il valore dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, definito sulla base del valore nominale e della durata residuale degli stessi come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1. Costituzione del Pegno

Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l'Oggetto del Pegno, ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 3.3 e 4.6 della Convenzione nonché dall'articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

2.2. Valore dei Titoli

Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento ed entro ciascuna Data di Rendicontazione, non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

3. CREDITI GARANTITI

3.1. Crediti Garantiti

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l'intero valore, senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte

dalla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l'adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall'erogazione dei Finanziamenti, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
- (b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dalla Parte Finanziata al Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
- (c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l'inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dalla Parte Finanziata a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dalla Parte Finanziata ovvero all'esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e
- (e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell'esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,

restando inteso che l'ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "**Crediti Garantiti**").

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali

Senza pregiudizio dell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente e irrevocabilmente soddisfatti.

4.2. Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

4.3. Conservazione della garanzia

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti a esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell'interesse dello stesso provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e nell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*).

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1. Formalità per la costituzione del Pegno

Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:

- (a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e fornire e/o fare sì che sia fornita evidenza a CDP

dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e

- (b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l'esecutibilità del Pegno.

5.2. Formalità successive

5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno

- (a) Ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), anche ai sensi del Decreto 170, il Costituente si impegna ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi.
- (b) Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Costituente registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Titoli i Titoli Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.
- (c) Fermo restando quanto previsto all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e al paragrafo (a) del presente Articolo 5.2.1, resta inteso che, nel caso in cui il Valore dei Titoli concessi in Pegno risultasse in qualunque momento inferiore alla soglia del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno per effetto dell'intervenuta scadenza e/o rimborso di uno o più dei Titoli costituiti in Pegno, il Costituente, in aggiunta alle formalità sopra previste, farà in modo che il "contante" (nell'accezione utilizzata nel Decreto 170) rinveniente dal pagamento/liquidazione dei relativi Titoli sia immediatamente versato su un conto corrente aperto a nome del Costituente presso un soggetto bancario di gradimento di CDP e costituito in pegno in favore di CDP, in sostituzione dei Titoli oggetto di Pegno venuti a scadenza. CDP acconsentirà, di volta in volta, alla liberazione di tale "contante" dal pegno solamente a seguito del ripristino della suddetta percentuale, in conseguenza dell'avvenuta integrazione del Pegno ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b).
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali "clausole di integrazione" e "clausole di sostituzione" ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.

5.2.2. Ricognizione del Pegno

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), il Costituente si impegna a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato E (*Modello di atto ricognitivo*), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso del Finanziamento, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed esecutibilità del Pegno anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla nuova erogazione effettuata da CDP a valere sul Plafond.

6. SVINCOLO DEI TITOLI

- 6.1. Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il Costituente potrà richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l'eccedenza (di seguito, la "**Richiesta di Svincolo**").
- 6.2. Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e verificata l'assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'allegato sub "2" (*Istruzioni per lo Svincolo*) all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l'assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l'esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.

- 6.3.** Resta, inoltre, inteso che il Costituente non potrà richiedere a CDP alcuna erogazione a valere sul Plafond qualora, all'esito dello svincolo di cui al presente articolo, il Valore dei Titoli non sia pari o superiore alla percentuale del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, indicata nell'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*).

7. CEDOLE

7.1. Cedole

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7.2 (*Verificarsi di un Evento Rilevante*), il Costituente ha il diritto a riscuotere le Cedole.

7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante

- (a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest'ultimo avrà diritto a riscuotere tutte le Cedole. I rendimenti così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti Garantiti, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
 - (i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
 - (ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull'esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE

8.1. Dichiarazioni e garanzie

Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

- (a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
- (b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;
- (c) ad eccezione del Pegno, l'Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
- (d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull'Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
- (e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero disposizione di legge o regolamentare o documento societario vincolante per il Costituente;
- (f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente e immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;
- (g) il Costituente non si trova in stato di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per

lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;

- (h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
- (i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno;
- (j) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*) e 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e dei terzi;
- (k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione all'Oggetto del Pegno; e
- (l) i Titoli Originari sono e permarranno per tutta la durata del presente Atto in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Titoli Aggiuntivi, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.

9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto nonché ai sensi dell'articolo 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*) del Contratto di Finanziamento Quadro, e/o il mancato puntuale adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto nonché ai sensi degli articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*) e 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*) del Contratto di Finanziamento Quadro costituisce un "**Evento Rilevante**" ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ad essa concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2.2. (*Valore dei Titoli*), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all'erogazione dei Finanziamenti, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull'Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), per un Valore dei Titoli non inferiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO

10.1. Cessione dei diritti

Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, e, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:

- (a) il Pegno continui;
- (b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
- (c) l'eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.

Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.

In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Conto Titoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

10.2. Effetti della Cessione

Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.

11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

11.1. Impegni del Costituente

Sino all'integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Costituente si impegna:

- (a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi:
 - (i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
 - (ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
 - (iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:
 - (i) che possano pregiudicare la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all'Oggetto del Pegno; e
 - (ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell'Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
- (c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria e opportuna per garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
- (d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
 - (i) perfezionare il Pegno ai sensi dell'articolo 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*); e
 - (ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
- (e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull'Oggetto del Pegno;
- (f) ad astenersi dall'alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell'Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;

- (h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l'esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi; e
- (k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
 - (i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
 - (ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;
 - (iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
 - (iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e
 - (v) in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

12. ESCUSSIONE DEL PEGNO

12.1. Escussione del Pegno

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, primo comma, del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:

- (i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
- (ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
- (iii) ad incassare e trattenere in via definitiva l'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all'Articolo 12.2(b) (*Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione*) (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione

Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all'escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Escussione del Pegno*) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, intimando l'adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l'appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.

Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno, che:

- (a) nel caso di escussione mediante vendita dell'Oggetto del Pegno, (i) la vendita dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ad un prezzo non inferiore alla media

del prezzo registrato dall'Oggetto del Pegno nel periodo di 15 (quindici) giorni di mercato aperto precedenti la vendita; e (ii) il Creditore Garantito tratterrà il corrispettivo della vendita dell'Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito;

- (b) nel caso di escussione mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, i Crediti Garantiti saranno soddisfatti mediante appropriazione da parte del Creditore Garantito di un quantitativo di Titoli costituiti in Pegno (il cui valore sarà determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (a)), fino a concorrenza del valore dei Crediti Garantiti e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito; in ogni caso, per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che tali criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno ai sensi del paragrafo (a) che precede e del presente paragrafo (b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
- (c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta e adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell'obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Decreto 170.

12.3. Imputazione dei proventi

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest'ultimo come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno; (ii) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita; e (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile e, in ogni caso, entro i limiti dell'Esposizione Garantita con Pegno.

Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l'ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l'Importo Massimo Garantito verranno retrocesse al Costituente.

12.4. Modalità alternative di escussione

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge.

13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

13.1. Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo e impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), a condizione che:

- (a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente e integralmente adempiuto secondo i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; e
- (b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.

Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare – a costi e spese a carico del Costituente – quanto necessario per l'estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

13.2. Qualora una o più delle condizioni di cui all'Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:

- (a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) sino:

- (i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 166, secondo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (o di quello previsto nell'articolo 166, primo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
 - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;
- (b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) del presente Atto sino:
- (i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 164 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
 - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga (X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 164 della del Codice della Crisi e dell'Insolvenza avente ad oggetto i Crediti Garantiti.

13.3. Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all'estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico del Costituente.

14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo appresso indicato.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:

Se al Costituente:

[●]

PEC: [●]

All'attenzione di [●]

Se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. Manleva

Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.

15.2. Modifiche e tolleranze

Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio da parte di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Atto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, da parte di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Costituente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.

15.3. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Atto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.

15.4. Tributi

Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente, il quale corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest'ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.5. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione e al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

15.6. Trattamento fiscale

Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

15.7. Legge applicabile

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.8. Giurisdizione e foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Costituente dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assilea.

Allegati:

Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro);

Allegato B (Titoli Originari);

Allegato C (Istruzioni per la registrazione);

Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Titoli Aggiuntivi);

Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);

Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Atto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

_____, / /

[Luogo e Data]

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4 (*Efficacia della Garanzia*), Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), Articolo 6.3, Articolo 7 (*Cedole*), Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*), Articolo 10 (*Cessione o trasferimento dei diritti del Creditore Garantito*), Articolo 11 (*Impegni del Costituente*), Articolo 12 (*Escussione del Pegno*), Articolo 15 (*Disposizioni Generali*), Articolo 15.8 (*Giurisdizione e foro competente*).

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO A

PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2015:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (c) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (d) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (e) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filieri, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (f) nonostante quanto previsto nei precedenti Paragrafi (che, a scopo di chiarezza, troveranno applicazione solamente in relazione ai Finanziamenti erogati senza utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI e relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP), l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI sia superiore all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP,

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del

Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;

- (iii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'Articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
- (iv) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
- (v) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiera (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.[3] del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti e Filiera e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e
- (vi) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati, anche in parte, a valere sulla Provvista BEI e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e/o dei Crediti Non Eleggibili BEI.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2026, l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Garantiti con Pegno erogati nel semestre precedente la relativa Data di Rendicontazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati a valere sui medesimi Finanziamenti Garantiti con Pegno, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti Garantiti con Pegno (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza rilevata;

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso

che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

ALLEGATO B
TITOLI ORIGINARI

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO (in Euro)
[•]	[•]	[•]	[•]

ALLEGATO C

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[•]	[•]	[•]	[•]

(di seguito, i **"Titoli"**)¹.

Al riguardo, Vi segnaliamo che in data [•] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [•] (il **"Costituente"**) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**"CDP"**), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), qui allegato *sub* "1" per Vostra opportuna conoscenza (l'**"Atto di Costituzione di Pegno"**).

A tal riguardo, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Atto di Costituzione di Pegno e alle formalità necessarie per la costituzione del pegno sui Titoli, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a porre in essere le seguenti formalità:

- (a) accendere uno specifico conto destinato a consentire la costituzione del pegno sul valore dell'insieme dei Titoli sopra indicati (il **"Conto Titoli"**);
- (b) annotare nel Conto Titoli ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del Regolamento sulla Gestione Accentrata, le seguenti informazioni:
 - (i) data di accensione del Conto Titoli;
 - (ii) natura e causale del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - (iii) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
 - (iv) data di costituzione del vincolo sui Titoli;
 - (v) titolare dei Titoli;
 - (vi) beneficiario del Pegno e indicazione dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; e

¹ Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

(vii) eventuale data di scadenza del vincolo sui Titoli;

(c) registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenervi.

Vi segnaliamo, altresì, che l'Atto di Costituzione di Pegno prevede all'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) la possibilità in certe circostanze di svincolare dal Pegno (come ivi definito) alcuni Titoli (lo "**Svincolo**"). Affinché possiate legittimamente procedere allo Svincolo dovrete ricevere le relative istruzioni di Svincolo, sottoscritte congiuntamente dal Costituente e da CDP, predisposte secondo il modello qui allegato *sub "2"* (*Istruzioni per lo Svincolo*).

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi un Evento Rilevante e/o una Causa di Escussione (come definiti nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

Allegati: 1) Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato
 2) Istruzioni per lo Svincolo

Allegato 1 alle Istruzioni per la registrazione

Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato

Allegato 2 alle Istruzioni per la registrazione

Istruzioni per lo Svincolo

[da utilizzare da parte del Costituente verso il Depositario previa autorizzazione di CDP apposta in calce]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra comunicazione del [●], con la quale Vi abbiamo fornito istruzioni per la registrazione di Pegno dei Titoli (come ivi definiti) a beneficio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "**Lettera di Istruzioni**").

I termini utilizzati nella presente comunicazione con lettera iniziale maiuscola avranno, salvo che non siano diversamente definiti, lo stesso significato ad essi attribuito nella Lettera di Istruzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, poiché il valore nominale dei Titoli oggetto di Pegno è alla data [●] pari a euro [●] e l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato alla predetta da CDP al Costituente è pari a euro [●], CDP con la presente comunicazione autorizza irrevocabilmente il Costituente e Voi, in qualità di depositario, con riferimento esclusivo ai seguenti Titoli:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[●]	[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "**Titoli Svincolati**")², ad effettuare le necessarie formalità sul Conto Titoli affinché, dal ricevimento della presente comunicazione, i Titoli Svincolati siano liberati dal vincolo costituito con il Pegno.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Atto di Costituzione di Pegno, si dichiara e garantisce che alla data odierna non sono sussistenti né si sono verificati Eventi Rilevanti.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

² Nota: da completare con indicazione dei Titoli da svincolare.

Per autorizzazione alla liberazione dal Pegno dei soli Titoli Svincolati

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato D

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL PEGNO SUI TITOLI AGGIUNTIVI

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[•]	[•]	[•]	[•]

(di seguito, i "**Titoli**")³.

Al riguardo, Vi rammentiamo che in data [•] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [•] (il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), a Voi trasmesso in data [•] (l'"**Atto di Costituzione di Pegno**").

Salvo ove diversamente indicato, i termini con lettera maiuscola riportati nella presente avranno il medesimo significato di cui all'Atto di Costituzione di Pegno.

A tal riguardo, ai fini della integrazione/sostituzione del Pegno ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 (*Formalità successive*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli, nonché di porre in essere ogni ulteriore formalità necessaria e/o opportuna per la costituzione e il perfezionamento del Pegno sui Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi rammentiamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno ed all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenerVi.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi una Causa di Escussione (come definita nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

³ Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

[Costituente]

ALLEGATO E

MODELLO DI ATTO RICOGNITIVO

[CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]

Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

[luogo], [data]

OGGETTO: Atto ricognitivo di pegno su titoli dematerializzati

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su titoli di Stato sottoscritto in data [●] (l'“**Atto di Costituzione di Pegno**”) tra la scrivente [●] (di seguito, il “**Costituente**”) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**” o la “**Parte Finanziatrice**” o anche il “**Creditore Garantito**”).

Nella presente lettera (di seguito, l'“**Atto Ricognitivo**”), i termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Atto di Costituzione di Pegno.

PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 5.2.2 (*Ricognizione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, il Costituente si è impegnato, nei tempi ivi previsti, a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito un atto ricognitivo al fine di confermare la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle erogazioni effettuate dalla Parte Finanziatrice relativamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi perfezionati con la Parte Finanziata;
- (B) a valere sul Plafond, la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno stipulato i Contratti di Finanziamento Integrativi descritti nell'allegato 1 (*Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi*) (di seguito i “**Finanziamenti Erogati**”).

Tutto ciò premesso:

1. Ricognizione del Pegno

Il Costituente conferma la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno, agli stessi termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore del Creditore Garantito, con riferimento all'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti anche relativamente ai Finanziamenti Erogati. Pertanto, per quanto occorrer possa, la definizione di Finanziamenti comprende anche quella di Finanziamenti Erogati.

2. Efficacia non novativa

Il Costituente, anche ai fini di cui all'articolo 1232 del codice civile, espressamente conferma che con il presente Atto Ricognitivo non intende novare il Pegno che, pertanto, è da considerarsi come costituito ed esistente a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Costituzione di Pegno.

3. Dichiarazioni e garanzie

- 3.1. Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.2 (*Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, così come confermato con l'Atto Ricognitivo, si intendono ripetute dal Costituente in data odierna e qualsiasi riferimento, contenuto nel suddetto articolo, ai “**Finanziamenti**” dovrà intendersi comprensivo dei Finanziamenti Erogati.

- 3.2. Il Costituente dichiara altresì che il Valore dei Titoli alla data odierna rispetta le previsioni di cui all'articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno e, a tal fine, allega *sub "2"* al presente Atto Ricognitivo evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli.

4. Disposizioni generali

4.1. Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Ricognitivo, si fa rinvio alle previsioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno che devono, pertanto, intendersi qui come trascritte.

4.2. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

5. Regime fiscale

Il presente Atto Ricognitivo e le relative formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Cordiali saluti,

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4.1 (*Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno*) e Articolo 4.2 (*Foro competente*).

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Allegato 1 all'Atto Ricognitivo

Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi

Contratto di Finanziamento Integrativo del [●];

Importo erogato: [●]

Data di Scadenza Finale: [●]

Tasso di Interesse: [●]

Margine: [●]

[ripetere per ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo]

Allegato 2 all'Atto Ricognitivo [*allegare evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli*]

ALLEGATO F
CARATTERISTICHE E VALORE DEI TITOLI

Parte I - Caratteristiche dei Titoli

I Titoli Oggetto del Pegno devono essere titoli di Stato con le seguenti caratteristiche:

- (i) Emittente: Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto della Repubblica Italiana
- (ii) Valuta: Euro
- (iii) Durata residua al momento della relativa costituzione in Pegno: non inferiore a 3 anni
- (iv) Status: Non subordinati

Parte II - Valore dei Titoli

Ai fini della determinazione del valore, il valore nominale del Titolo costituito in Pegno dovrà essere ridotto in misura percentuale in funzione della durata residua di tale Titolo (c.d. "*haircut*"), secondo la seguente tabella:

Durata residua del Titolo	Haircut
≤ 7 anni e 6 mesi	0%
> 7 anni e 6 mesi	12%

ALLEGATO 2 PARTE I ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/__ (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

(a) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base consolidata di gruppo è pari a __,____% e il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __,____%;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____,____;
- Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____,____;

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE II ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche del Gruppo
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data __/__/____
[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/____ (il **“Contratto di Finanziamento Quadro”**) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
- (b) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE III ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/__ (il **"Contratto di Finanziamento Quadro"**) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

(a) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE IV ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo
 Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 PEC cdpspa@pec.cdp.it
 Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/__ (il **“Contratto di Finanziamento Quadro”**) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]; *[da valorizzare solo per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un Gruppo Bancario]*
- (b) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
- Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __. *[da valorizzare solo per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un Gruppo Bancario]*

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

 (Nome Cognome)

 (Qualifica)

 (Codice Fiscale)

 FIRMA

ALLEGATO 3, PARTE I ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO*[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento (il **"Contratto di Finanziamento Quadro"**) e alla nostra proposta di contratto di cessione di crediti (il **"Contratto di Cessione di Crediti"**) inviatevi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata o integrata, la **"Convenzione"**) si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] *[OPPURE]* [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE II ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA*[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) e alla nostra proposta di contratto di cessione di crediti (il “**Contratto di Cessione di Crediti**”) inviatevi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la “**Convenzione**”) si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] *[OPPURE]* [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP in data [•] il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] *[OPPURE]* [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE III ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO (PER CONTO DELLE BANCHE CEDENTI)*[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento per conto della Banca Cedente [•] [inserire la denominazione della Banca Cedente cui la presente dichiarazione si riferisce]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di cessione di crediti aggiuntivo (il “**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”) inviata in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.5 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la “**Convenzione**”) si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare in nome e per conto della Banca Cedente il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare in nome e per conto della Banca Cedente il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE IV ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA (PER CONTO DELLE BANCHE CEDENTI)*[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento per conto della Banca Cedente [•] [inserire la denominazione della Banca Cedente cui la presente dichiarazione si riferisce])

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di cessione di crediti aggiuntivo (il “**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”) inviatavi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.5 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la “**Convenzione**”) si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare in nome e per conto della Banca Cedente il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare in nome e per conto della Banca Cedente il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP in data [•] il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE V ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO
AI FINI DELLA STIPULA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO***[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l'“**Atto di Costituzione di Pegno**”) inviatovi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata o integrata, la “**Convenzione**”) si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare l'Atto di Costituzione di Pegno, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare l'Atto di Costituzione di Pegno e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere l'Atto di Costituzione di Pegno sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE VI ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA AI FINI DELLA STIPULA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO*[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]*

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di atto di costituzione di pegno su titoli di Stato ("Atto di Costituzione di Pegno") inviati in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 (come successivamente modificata e/o integrata, la "Convenzione") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare l'Atto di Costituzione di Pegno, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare l'Atto di Costituzione di Pegno e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP in data [•] il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere l'Atto di Costituzione di Pegno sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 4, PARTE I ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO E DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

PEC: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Anticipata via messaggio di posta elettronica certificata

Roma, __/__/__

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento (i) alla Vostra proposta di contratto di finanziamento datata __/__/__ (la "**Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro**") relativa alla stipula di un contratto di finanziamento tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e _____ (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"); e (ii) alla Vostra proposta di contratto di cessione di crediti in garanzia datata __/__/__ (la "**Proposta di Contratto di Cessione di Crediti**") relativa alla stipula di un contratto di cessione di crediti in garanzia tra la scrivente CDP, in qualità di cessionario e la Parte Finanziata in qualità di cedente (il "**Contratto di Cessione di Crediti**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni (i) del Contratto di Finanziamento Quadro, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro; e (ii) del Contratto di Cessione di Crediti, così come previsti nella Proposta di Contratto di Cessione di Crediti.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione di Crediti si considereranno ad ogni effetto conclusi a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata recante la presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: _____

Qualifica: _____

** numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.*

[DATA CERTA]

ALLEGATO 4, PARTE II ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

PEC: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Anticipata via messaggio di posta elettronica certificata

Roma, __/__/____

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di contratto di cessione di crediti in garanzia aggiuntivo datata __/__/____ (la "**Proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**") relativa alla stipula di un contratto di cessione di crediti in garanzia tra la scrivente CDP, in qualità di cessionario e la Vostra società (la "**Parte Finanziata**") in nome e per conto delle banche cedenti ivi identificate, in qualità di cedenti (il "**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2014 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**") e del Contratto di Finanziamento Quadro sottoscritto in data __/__/____ tra la Parte Finanziata e CDP.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo così come previsti nella Proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si considererà ad ogni effetto concluso a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata recante la presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: _____

Qualifica: _____

* numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

[DATA CERTA]

ALLEGATO 4, PARTE III ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

PEC: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Anticipata via messaggio di posta elettronica certificata

Roma, __/__/____

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di atto di costituzione di pegno su titoli di Stato datata __/__/____ (la "**Proposta di Atto di Costituzione di Pegno**") relativa alla stipula di un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato italiano tra la scrivente CDP, in qualità di creditore garantito, e la Parte Finanziata in qualità di costituente (l'"**Atto di Costituzione di Pegno**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni dell'Atto di Costituzione di Pegno, così come previsti nella Proposta di Atto di Costituzione di Pegno.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, l'Atto di Costituzione di Pegno si considererà ad ogni effetto concluso a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata recante la presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: _____

Qualifica: _____

** numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.*

[DATA CERTA]

ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE

DEFINIZIONE DI PMI E IMPRESE MID

Ai fini delle definizioni di “PMI” e “Imprese MID” di cui alla Convenzione, resta inteso che:

- (i) per **impresa** s'intende un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi sono Beneficiari Finali ai fini della Convenzione se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA;
- (ii) per stabilire lo status della **PMI o Impresa MID**, il **numero dei dipendenti** è calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (la “**Raccomandazione**”), entrata in vigore il 1° gennaio 2005¹.
- (iii) nel calcolo si tiene conto **(i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE**, riportate in sintesi nella seguente tabella. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate (cfr. la seguente tabella) e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti. Il numero totale di dipendenti su base consolidata deve essere inferiore a 250 nel caso di PMI o 3.000 nel caso delle Imprese MID:

Imprese autonome	Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori). Eccezione Un'impresa può ugualmente essere considerata autonoma se le seguenti categorie di investitori detengono fino al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e <i>business angel</i>, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. Nel caso di imprese autonome si deve considerare soltanto il numero dei dipendenti dell'impresa. Nota: un'impresa perde lo status di PMI/Impresa MID se uno o più enti pubblici detengono almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, a meno che l'impresa rientri nella eccezione di cui sopra, nel qual caso la soglia massima è il 50%.
Imprese associate	Si definisce associata un'impresa che detenga almeno il 25% ma non oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% ma non superiore al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori). Nel caso delle imprese associate, il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una quota di quelli di ciascuna delle imprese associate proporzionale alla percentuale delle azioni/dei diritti di voto posseduti. Devono essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle.
Imprese	Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20.5.2003, pag. 36
(http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it).

collegate	forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato. Nel caso delle imprese collegate, il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna delle imprese collegate lungo tutta la catena, a monte e a valle².

- (iv) conformemente alla Raccomandazione, i dati da impiegare per calcolare gli effettivi di un'impresa sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per quanto riguarda le imprese in cui il numero degli effettivi è prossimo alla soglia prevista, la Raccomandazione contiene una disposizione secondo cui l'impresa perde/acquista lo status di PMI/Impresa MID ogniqualvolta il numero di dipendenti superi/diventi inferiore a tale soglia per due esercizi contabili consecutivi³;
- (v) per ulteriori chiarimenti ed esempi si rimanda alla pubblicazione della DG per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (GROW) della Commissione europea dal titolo "Guida dell'utente alla definizione di PMI"⁴; e
- (vi) sebbene lo *status* di PMI/Impresa MID di un'impresa sia determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli in imprese correlate, come specificato in precedenza, nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione il Contraente il Finanziamento dovrà indicare soltanto il numero dei dipendenti diretti di ciascun Beneficiario.

² Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste imprese sono chiamate per legge a tenere una contabilità consolidata ovvero sono pienamente consolidate nella contabilità di un'altra impresa.

³ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato della Raccomandazione.

⁴ https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it> http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=it&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition